

810.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 3 – Articolo 55, emendamenti ed articolo aggiuntivo) .....	35
Missioni vevolevoli nella seduta del 14 novembre 2000 .....	3	(Sezione 4 – Articolo 67 ed emendamenti) .	36
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3	(Sezione 5 – Articolo 68, emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	39
Corte dei conti (Trasmissione di un documento) .....	4	(Sezione 6 – Articolo 69 ed emendamenti) .	45
Documenti ministeriali (Trasmissioni) .....	4	(Sezione 7 – Articolo 70, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	46
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di un documento) .....	6	(Sezione 8 – Articolo 71, emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	69
Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio) .....	6	(Sezione 9 – Articolo 72, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	74
Atti di controllo e di indirizzo .....	6	(Sezione 10 – Articolo 73, emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	82
<b>Disegno di legge n. 7328-bis</b> .....	7	(Sezione 11 – Articolo 74, emendamenti, subemendamento ed articolo aggiuntivo) .	87
(Sezione 1 – Articolo 53, emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	7	(Sezione 12 – Articolo 25 ed emendamenti) .....	101
(Sezione 2 – Articolo 54 ed emendamenti) .	34	(Sezione 13 – Articolo 26 ed emendamenti) .....	108

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli  
nella seduta del 14 novembre 2000.**

Amoruso, Berlusconi, Bertinotti, Bordon, Boselli, Bossi, Buttiglione, Calzolaio, Cananzi, Casini, Caveri, Corleone, Armando Cossutta, Costa, Dell'Utri, De Mita, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Fini, Gambale, Giovanardi, Gnaga, Iacobellis, Ladu, La Russa, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Marini, Martinat, Mastella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Pisanu, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Sbarbati, Schietroma, Sgarbi, Sica, Turco, Veltroni, Armando Veneto, Visco.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Amoruso, Berlusconi, Bertinotti, Bordon, Boselli, Bossi, Buttiglione, Casini, Caveri, Armando Cossutta, Costa, Dell'Utri, De Mita, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Fini, Giovanardi, Gnaga, Iacobellis, Ladu, La Russa, Maccanico, Marini, Martinat, Mastella, Melandri, Micheli, Morgando, Muzio, Nesi, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Sbarbati, Schietroma, Sgarbi, Sica, Veltroni, Armando Veneto, Visco.

**Annuncio di una proposta di legge.**

In data 13 novembre 2000 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

BOATO: « Modifica all'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la

elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di cessazione delle cause di ineleggibilità in caso di scioglimento anticipato » (7427).

Sarà stampata e distribuita.

**Trasmissione dal Senato.**

In data 13 novembre 2000 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 4592: « Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, delega in materia di trasferimenti erariali, disposizioni concernenti gli enti locali e modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli stessi, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 » *(approvato dal Senato)* (7426).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di un progetto di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alle Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri):

S. 2168-4367. — Senatore SPERONI; DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25

gennaio 1996 » (approvata, in un testo unificato, dal Senato) (7411) (Parere delle Commissioni I, V, XII e XIV).

#### **Trasmissione dalla Corte dei conti.**

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato — con lettera in data 8 novembre 2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 20 aprile 2000, in merito alla relazione del consigliere delegato della sezione di controllo per la regione autonoma della Sardegna concernente l'esito del controllo dell'attività di gestione posta in essere dall'amministrazione penitenziaria operante in Sardegna, secondo il programma stabilito con deliberazione n. 5/1998 della sezione del controllo in adunanza generale del 18 dicembre 1997.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Trasmissione dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.**

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 7 novembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, ed a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 373, la relazione semestrale, riferita al 31 dicembre 1999, sullo stato di attuazione del programma di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica e la documentazione predisposta in materia dall'IRI.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Trasmissione dal ministro per le politiche comunitarie.**

Il ministro per le politiche comunitarie, con lettera in data 9 novembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 209, e secondo quanto previsto dalla mozione n. 1-00439, approvata dall'Assemblea il 5 luglio 2000, i seguenti atti comunitari:

Decisione del Consiglio che rettifica l'*acquis* di Schengen contenuto nella decisione del Comitato esecutivo « Schengen » SHC/Com — *ex* (94) 15 Rev. (doc. 11525/00 Limite Schengen 14);

Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione di una direttiva del Consiglio relativa all'armonizzazione delle ammende comminate ai vettori che trasportano nel territorio degli Stati membri cittadini di paesi terzi sprovvisti dei documenti necessari per l'ammissione. Motivazione. (doc 10701/00 Add 1 Limite Front 42 Comix 589);

Progetto di decisione del Consiglio relativa alla piena applicazione dell'*acquis* di Schengen negli Stati nordici. (doc. 11107/1/00 Rev 1 Limite Sch — Eval 56 Comix 639);

Decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2000/265/CEE del Consiglio, relativa ad un regolamento finanziario che disciplina gli aspetti di bilancio della gestione, da parte del segretario generale aggiunto del Consiglio, dei contratti dallo stesso stipulati in qualità di rappresentante di taluni Stati membri, relativi all'installazione e al funzionamento dell'infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen, « SISNET ». (doc. 11581/00 Limite Sis 82 Comix 678);

Iniziativa della Repubblica di Finlandia in vista dell'adozione del regolamento che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto. (doc. 11834/00 Limite Visa 102 Comix 685);

Richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen. (doc. 9950/1/00 Rev. 1 Limite Schengen 11 Comix 699).

Tali atti sono deferiti, d'intesa con il Presidente del Senato, al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol.

#### **Trasmissione dal ministro della difesa.**

Il ministro della difesa, con lettera in data 13 novembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta nel 1999 dall'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (I.N.S.E.A.N.), sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e sulla consistenza organica dell'ente, con allegati il bilancio di previsione, la pianta organica ed il conto consuntivo dell'esercizio 1999.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Trasmissioni dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.**

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa che sono deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio) nonché alla sottoindicata Commissione:

n. 77881 (*alla XI Commissione*);

n. 86711.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 489, copia dei decreti ministeriali nn. 84595 e 88004, concernenti variazioni compensative tra capitoli di diverse unità previsionali dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2000.

Tale comunicazione è deferita alla V Commissione (Bilancio) e alla Commissione III (Affari esteri).

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 2, comma 12, della legge 25 giugno 1999, n. 208, copia del decreto ministeriale n. 90174 di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, che è deferito alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

#### **Trasmissioni da Ministeri.**

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinqies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri per il 2000, che sono tutti deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio) nonché alle sottoindicate Commissioni:

un decreto del 4 ottobre 2000 del ministro dell'interno (*alla I Commissione*);

un decreto del 27 settembre 2000 del ministro per i beni e le attività culturali (*alla VII Commissione*);

tre decreti nn. 7810, 9864 e 1994 del ministro dei lavori pubblici (*alla VIII Commissione*);

due decreti del 23 ottobre 2000 del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (*alla X Commissione*).

**Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.**

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 8 novembre 2000, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *n*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 aprile 2000, n. 83, copia del verbale della seduta plenaria del 12 ottobre 2000.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente.

**Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.**

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 8 e 9 novembre 2000, in adem-

pimento a quanto prescritto dall'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Somma Vesuviana (Napoli), Lauriano (Torino), San Pietro di Caridà (Reggio Calabria), Lacedonia (Avellino), Carate Urio (Como), Frignano (Caserta) di Castellabate (Salerno).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001) (7328-BIS)**

**(A.C. 7328-bis - sezione 1)**

**ARTICOLO 53 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 53.**

*(Disposizioni in materia di politiche sociali).*

1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 450 miliardi per l'anno 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2002:

a) i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, sono autorizzati, nell'ambito della disciplina prevista dal predetto decreto legislativo, a proseguire l'attuazione dell'istituto del reddito minimo d'inserimento;

b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del 1998 si applica anche ai comuni sottoscrittori compresi nei territori per i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000, i patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e che comprendono comuni già individuati ai sensi dell'articolo 4 del predetto decreto legislativo n. 237 del 1998.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la

loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con *handicap* in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima, che abbia fruito per almeno cinque anni dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della suddetta legge per l'assistenza del figlio, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 del presente articolo entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire l'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; la retribuzione e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non può superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ».

3. A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo

unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

4. Il comma 3 dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:

« 3. L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per 13 mensilità, per i valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno è corrisposto in misura pari alla differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario, e per importi annui non inferiori alle 20.000 lire ».

5. L'assegno di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, come ulteriormente modificato dal presente articolo, è concesso, nella misura e alle condizioni previste dal medesimo articolo 65 e dalle relative norme di attuazione, ai nuclei familiari di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, nei quali sia presente il richiedente, cittadino italiano o comunitario, residente nel territorio dello Stato, e tre minori di anni 18 conviventi con il richiedente, che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono efficaci per gli assegni da concedere per l'anno 2001.

7. La potestà concessiva degli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, può essere esercitata dai comuni anche in forma associata o mediante un apposito servizio comune, ovvero dall'INPS, a seguito della stipula di specifici accordi tra i comuni e l'Istituto medesimo; nell'ambito dei suddetti accordi, sono definiti, tra l'altro, i termini per la conclusione del procedimento, le modalità dell'istruttoria delle domande e dello scambio, anche in via telematica, dei dati relativi al nucleo familiare e alla situazione economica dei richiedenti, nonché le eventuali risorse strumentali e professionali che possono essere destinate in via temporanea dai comuni all'INPS per il più efficiente svolgimento dei procedimenti concessori.

8. Le disposizioni dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si interpretano nel senso che il diritto a percepire l'assegno spetta al richiedente convivente con i tre figli minori, che ne abbia fatta annualmente domanda nei termini previsti dalle disposizioni di attuazione.

9. Le disposizioni dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 49, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si interpretano nel senso che ai trattamenti previdenziali di maternità-corrispondono anche i trattamenti economici di maternità erogati ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché gli altri trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.

10. Il Fondo nazionale per le politiche sociali, disciplinato dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è incrementato di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002.

11. Una quota del Fondo di cui al comma 10, nel limite massimo di 10 miliardi annue, è destinata al sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane, attivati da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel set-

tore dell'assistenza agli anziani, che garantiscano un servizio continuativo per tutto l'anno e l'assistenza alle persone anziane per la fruizione degli interventi e dei servizi pubblici presenti nel territorio. Un'ulteriore quota del medesimo Fondo, nel limite massimo di lire 20 miliardi, è destinata al cofinanziamento delle iniziative sperimentali, promosse dagli enti locali entro il 30 settembre 2000, per la realizzazione di specifici servizi di informazione sulle attività e sulla rete dei servizi attivati nel territorio in favore delle famiglie. Il Ministro per la solidarietà sociale con propri decreti definisce i criteri, i requisiti, le modalità e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi di cui al primo e secondo periodo del presente comma, nonché per la verifica delle attività svolte.

13. Nell'anno 2001, al fondo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, è attribuita una somma di 20 miliardi di lire, ad incremento della quota prevista dal citato comma 2, per il finanziamento di specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime dei reati ivi previsti. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia e della sanità, provvede con propri decreti, sulla base delle risorse disponibili, alla definizione dei programmi di cui al citato articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, delle condizioni e modalità per l'erogazione dei finanziamenti e per la verifica degli interventi.

13. I comuni di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 28 agosto 1997, n. 285, successivamente all'attribuzione delle quote del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza loro riservate, sono autorizzati a disporre sui fondi assegnati anticipazioni fino al 40 per cento del costo dei singoli interventi attuati in convenzione con terzi.

14. Con effetto dal 1° gennaio 2001 il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è determinato dagli

stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle seguenti disposizioni legislative, e successive modificazioni:

a) testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

b) legge 19 luglio 1991, n. 216;

c) legge 11 agosto 1991, n. 266;

d) legge 5 febbraio 1992, n. 104;

e) decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465;

f) legge 28 agosto 1997, n. 284;

g) legge 28 agosto 1997, n. 285;

h) legge 23 dicembre 1997, n. 451;

i) articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

l) legge 21 maggio 1998, n. 162;

m) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

n) legge 3 agosto 1998, n. 269;

o) legge 15 dicembre 1998, n. 438;

p) articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

q) legge 31 dicembre 1998, n. 476;

r) legge 18 febbraio 1999, n. 45.

15. Le risorse afferenti alle disposizioni indicate al comma 14, lettere a), d), f), g), l), m), r), sono ripartite in unica soluzione, sulla base della vigente normativa, fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto annuale del Ministro per la solidarietà sociale.

16. Alla legge 23 dicembre 1998, n. 407, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: « nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche » sono inserite le seguenti: « e della criminalità organizzata »;

b) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: « nonché agli orfani e ai figli delle

vittime del terrorismo» sono inserite le seguenti: «e della criminalità organizzata».

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 53 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 53.**

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Il Ministro per la solidarietà sociale, entro il 30 giugno 2003, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 presenta al parlamento una relazione sull'attuazione della proroga agli anni 2001 e 2002 della sperimentazione del reddito minimo di inserimento di cui al comma 1 e sui risultati conseguiti.

**53. 16.** (ex 50. 40). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Le regioni provvedono alla successiva ripartizione agli enti locali ed altri soggetti previsti dalla programmazione regionale assicurando la prosecuzione delle attività in atto e comunque coordinando all'interno della programmazione regionale i servizi e le prestazioni previste dai provvedimenti dei settori richiamati.

*Conseguentemente, al comma 10, sostituire le parole da: 350 miliardi fino alla fine del comma con le seguenti: 450 miliardi, compresi 100 miliardi finalizzati ai programmi regionali di intervento a favore di soggetti con handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, privi di sostegno familiare, per l'anno 2001 e di lire 450 miliardi per il 2002.*

**Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 4.**

**53. 17.** (ex 50. 89). Alessandro Rubino, Possa, Conte.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Le regioni provvedono alla successiva ripartizione agli enti locali ed altri soggetti previsti dalla programmazione regionale assicurando la prosecuzione delle attività in atto e comunque coordinando all'interno della programmazione regionale i servizi e le prestazioni previste dai provvedimenti dei settori richiamati.

*Conseguentemente, al comma 10, sostituire le parole da: 350 miliardi fino alla fine del comma con le seguenti: 450 miliardi, compresi 100 miliardi finalizzati ai programmi regionali di intervento a favore di soggetti con handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, privi di sostegno familiare, per l'anno 2001 e di lire 450 miliardi per il 2002.*

**Segue compensazione del Gruppo Misto — CDU n. 1.**

**53. 18.** (ex 50. 113). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.

*Sopprimere il comma 2.*

**53. 19.** (ex 50. 55). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 2, capoverso 4-bis, primo periodo, dopo le parole: La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, aggiungere le seguenti: anche adottivi,.*

**53. 20.** (ex 50. 145). Michielon, Covre, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti.

**(Approvato)**

*Al comma 2, capoverso 4-bis, primo periodo, dopo le parole: La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre aggiungere le seguenti: o dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi o comunque un familiare.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**53. 21.** (ex \* 50. 83). Conti, Porcu, Gramazio.

*Al comma 2, capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole:* soggetto con *handicap con la seguente:* disabile.

**53. 131.** (ex 50. 82) Conti, Porcu.

*Al comma 2, capoverso 4-bis, primo periodo, sopprimere le parole:* che abbia fruito per almeno 5 anni dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2, 3, della suddetta legge per l'assistenza del figlio.

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* a decorrere dall'anno 2001, le commissioni mediche di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno indicare i tempi della eventuale rivedibilità dello stato di gravità riscontrato.

**53. 125.** (ex 50. 96.) Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.

*Al comma 2, capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole da:* che abbiano fruito per almeno cinque anni dei benefici *con le seguenti:* da almeno 5 anni e che abbiano titolo a fruire;

*Conseguentemente, al medesimo capoverso:*

*al secondo periodo, sostituire le parole da:* l'ultima retribuzione *fino a:* , la retribuzione *con le seguenti:* una indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità;

*aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per i dipendenti di datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui

all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con legge 29 febbraio 1980, n. 33.

**53. 22.** (ex 50. 86). Battaglia, Giacco, Caccavari, Dedoni, Giannotti, Basso.

**(Approvato)**

*Al comma 2, capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole:* per almeno cinque anni *con le seguenti:* per almeno quattro anni.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**53. 23.** (ex 50. 41). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 2, capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole:* sessanta giorni *con le seguenti:* trenta giorni.

**53. 24.** (ex 50. 42). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 2, capoverso 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole da:* durante il periodo di congedo *fino a:* da contribuzione figurativa *con le seguenti:* La retribuzione e la contribuzione figurativa durante il periodo di congedo sono a carico dell'ente previdenziale competente con le stesse modalità del congedo per maternità.

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**53. 25.** (ex 50. 14). Possa.

*Al comma 2, capoverso 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole da:* l'ultima retribuzione e *fino a:* la retribuzione e *con le seguenti:* una indennità pari all'ultima retribuzione erogata dall'ente previdenziale e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; la predetta indennità.

**\* 53. 26.** (ex \* 50. 99). Contento, Pepe, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 2, capoverso 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: l'ultima retribuzione e fino a: la retribuzione e con le seguenti: una indennità pari all'ultima retribuzione erogata dall'ente previdenziale e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; la predetta indennità.*

\* **53. 27.** (ex 50. 100). Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Marras.

*Al comma 2, capoverso 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: l'ultima retribuzione e fino a: la retribuzione e con le seguenti: una indennità pari all'ultima retribuzione erogata dall'ente previdenziale e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; la predetta indennità.*

#### **Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.**

**53. 28.** (ex 50. 93). Possa, Alessandro Rubino, Conte.

*Al comma 2, articolo 4-bis, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico del bilancio dello Stato.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania n. 1 e n. 6.**

**53. 29.** (ex 50. 43).Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 2, capoverso, dopo il terzo periodo inserire il seguente: La retribuzione è corrisposta dal datore di lavoro il quale nella denuncia contributiva detrae l'importo della retribuzione dall'importo dei contributi dovuti all'ente.*

**53. 180.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 2, capoverso 4-bis, quarto periodo, dopo le parole: alternativamente da entrambi i genitori aggiungere le seguenti: , anche adottivi,.*

**53. 30.** (ex 50. 65). Michielon, Covre, Grunnetti, Giancarlo Giorgetti.

**(Approvato)**

*Al comma 2, capoverso 4-bis, quarto periodo, sostituire le parole da: due anni; fino alla fine del comma, con le seguenti: due anni e non può essere utilizzato contemporaneamente al congedo di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**53. 32.** (ex 50. 67). Michielon, Covre, Grunnetti, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 2, capoverso 4-bis, quarto periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD.**

**53. 31.** (ex 50. 121). Lucchese, Liotta. Folini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Savelli.

*Al comma 2, capoverso 4-bis, quarto periodo, sopprimere le parole: durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**53. 33.** (ex 50. 66).Michielon, Covre, Grunnetti, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 2, capoverso 4-bis, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: fatto salvo per le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo.*

**53. 34.** (ex 50. 68). Michielon, Covre, Grunnetti, Giancarlo Giorgetti.

**(Approvato)**

Al comma 2, capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

\* **53. 35.** (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 50. 13). Dedoni, Giacco, Battaglia, Capitelli, Strambi, Cetti.

Al comma 2, capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

\* **53. 132.** (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 50. 128). Loddo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Per la realizzazione degli interventi diretti all'abbattimento delle barriere architettoniche sono stanziati 10 miliardi per favorire la vita di relazione.

**Segue compensazione del Gruppo UDEUR.**

**53. 36.** (v. 50. 111). Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. È obbligatorio garantire il mantenimento del posto di lavoro del genitore di soggetto portatore di *handicap*, corrispondendo un'indennità pari a lire 800.000 mila nette mensili per il mantenimento di quest'ultimo.

**Segue compensazione del Gruppo UDEUR.**

**53. 134.** (v. 50. 112). Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 89, dopo il comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è aggiunto il seguente:

« 1-bis) I redditi dei beni strumentali dei soggetti di cui agli articoli 88 e 111-ter non rientrano nella base imponibile ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 12, 11, 8, 7, 3 e 6.**

**53. 37.** (ex 50. 32). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis Al comma 1 dell'articolo 88 del Testo unico delle imposte sui redditi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « le comunità montane » sono aggiunte le seguenti « le Ipab ».

**Seguono compensazioni Lega Nord Padania nn. 12, 11, 8, 9, 3 e 6.**

**53. 38.** (ex 50. 33). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. A partire dal 1° gennaio 2001 alle prestazioni di natura assistenziale rese dalle Ipab per il raggiungimento dei propri fini statuari si applica l'aliquota Iva del 4 per cento.

**Seguono compensazioni Lega Nord Padania nn. 12, 11, 8, 7, 3 e 6.**

**53. 39.** (ex 50. 31). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 3, sostituire le parole: A decorrere dall'anno 2002 con le seguenti: Ai fini di una piena ed immediata applicazione della legge 25 febbraio 1999, n. 68, a decorrere dall'anno 2001.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2001: — 80.000;

2002: — 160.000;

2003: — 170.000.

**53. 40.** (ex 50. 97). Massidda, Cuccu, Baia-monte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.

*Al comma 3, sostituire la parola: 2002 con la seguente: 2001.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 3.**

**53. 41.** (ex 50. 44). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 3, sostituire le parole: sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 con le seguenti: disabili così come definiti dall'articolo 3 della legge n. 104 del 1992.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**53. 42.** (v. 50. 18). Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

*Al comma 3, sopprimere la parola: nonché.*

**53. 43.** (ex 50. 84). Gramazio, Porcu, Conti.

*Al comma 3, dopo le parole: presso pubbliche amministrazioni o aziende private, aggiungere le seguenti: ovvero cooperative.*

**53. 44.** (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 50. 73). Michielon, Giancarlo Giorgetti.

**(Approvato)**

*Al comma 3, sostituire le parole: due mesi con le seguenti: quattro mesi.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3 e 6.**

**53. 45.** (ex 50. 46). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 3, sostituire le parole: due mesi con le seguenti: tre mesi.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3 e 6.**

**53. 46.** (ex 50. 45). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 3, sopprimere le parole: il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**53. 47.** (ex 50. 19). Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli stessi fini di cui al presente comma, le risorse destinate alla piena attuazione della legge 25 febbraio 1999, n. 68, articolo 13, comma 6, sono aumentate di 40 miliardi a decorrere dall'anno 2001.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**53. 48.** (ex 50. 95). Massidda, Cuccu, Baia-monte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.

*Al comma 4, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: integralmente, per un ammontare di 200 mila lire con le seguenti: integralmente dal 1° gennaio 2001, per un ammontare di 300 mila lire.*

*Conseguentemente al comma 6, aggiungere in fine, i seguenti periodi: dalla stessa data l'importo dell'assegno viene erogato nella misura di lire 300.000 mensili. Dal 1° gennaio 2002 si applica la perequazione di cui al comma 4, articolo 65, della legge 23 dicembre 1998 n. 448.*

*Conseguentemente all'articolo 80, Tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 220.000;

2002: — 220.000;

2003: — 220.000.

**53. 49.** (ex 50. 79). Lucà, Chiusoli, Lucidi, Stelluti, Maselli.

*Al comma 4, capoverso, sopprimere il secondo periodo.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**53. 50.** (ex 50. 20). Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

*Al comma 4, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: 20.000 lire con le seguenti: 40.000 lire.*

**53. 51.** (ex 50. 47). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 4, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: 20.000 lire con le seguenti: 30.000 lire.*

**53. 52.** (ex 50. 48). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 5, sostituire le parole: cittadino italiano o comunitario, con le seguenti: cittadino italiano, comunitario o extracomunitario.*

**Seguono compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**53. 53.** (ex 50. 21). Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

*Al comma 6, dopo le parole per l'anno 2001, aggiungere le seguenti e successivi.*

**53. 54.** (ex 50. 87). Battaglia.

**(Approvato)**

*Al comma 7, sopprimere le parole: nonché le eventuali risorse strumentali e professionali che possono essere destinate in via temporanea dai comuni all'INPS per il più efficiente svolgimento dei procedimenti concessori.*

**53. 55.** (ex 50. 49). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* Ai sensi degli articoli 1224 e 1282 del codice civile si devono intendere come non esigibili, gli interessi sulla contribuzione previdenziale, dovuta dai lavoratori autonomi relativamente ai periodi intercorrenti tra la presentazione della domanda di iscrizione o variazione negli elenchi professionali e la data di effettiva tariffazione dei contributi stessi da parte degli enti impositori. La disposizione si applica anche alle imposizioni di interessi sulla contribuzione previdenziale già effettuate, nei limiti della prescrizione.

**\* 53. 121** (ex 50. 92) Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Giudice, Dell'Utri, Scaltritti, Collavini, Piva, Marras, Pezzoli.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* Ai sensi degli articoli 1224 e 1282 del codice civile si devono intendere come non esigibili, gli interessi sulla contribuzione previdenziale, dovuta dai lavoratori autonomi relativamente ai periodi intercorrenti tra la presentazione della domanda di iscrizione o variazione negli elenchi professionali e la data di effettiva tariffazione dei contributi stessi da parte degli enti impositori. La disposizione si applica anche alle imposizioni di interessi sulla contribuzione previdenziale già effettuate, nei limiti della prescrizione.

**\* 53. 122** (ex 50. 92) Ferrari, Paolo Rubino.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* Nel caso di morte del titolare di pensione diretta il debito residuo dell'onere di ricongiunzione di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 4, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, per le rate non ancora scadute si considera estinto.

**53. 126.** (ex 50. 101). Polizzi, Pampo, Lo Presti, Alemanno, Colucci.

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

9-bis. La disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell'articolo 59 della legge n. 449 del 1997, si interpreta nel senso che l'estensione ivi prevista della tutela relativa alla maternità e agli assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e modalità previste per il lavoro dipendente.

**53. 56.** (ex 50. 4). Innocenti.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. Con riferimento ai figli nati successivamente al 31 dicembre 2000, l'importo dell'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è elevato a lire 400.000 mensili. Dal 1° gennaio 2002 si applica la perequazione di cui all'articolo 66, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

*Conseguentemente all'articolo 80, Tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 100.000;

2002: — 67.000;

2003: — 50.000.

**53. 57.** (ex 50. 80). Lucà, Chiusoli, Lucidi, Stelluti, Maselli.

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

9-bis. Alle lavoratrici e ai lavoratori agricoli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, le aziende anticipano per conto dell'INPS le indennità economiche di malattia, maternità e di cassa integrazione guadagni, nonché l'assegno per il nucleo familiare da porre a conguaglio con i contributi e le altre somme inerenti la contribuzione obbligatoria unificata, secondo le modalità stabilite dall'INPS.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**53. 58.** (ex 50. 22). Bonato, Giordano, De Cesaris, Malentacchi.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si interpretano nel senso che i decreti di rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono emanati annualmente in misura pari alle variazioni delle basi retributive.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**53. 59.** (ex 50.74). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Grugnetti.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. Al secondo periodo, del comma 1, dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: « e 54, comma 1, lettera a), c) e f) », sono sostituite dalle seguenti: « e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m). »

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 11 e 6.**

**53. 60.** (ex 50.78). Guido Giuseppe Rossi, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. Per il potenziamento della rete dei centri di permanenza e assistenza temporanea di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e dei centri di accoglienza di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, sono stanziati 50 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

*Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella B, alla voce: Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 50.000;

2002: — 50.000;

2003: — 50.000.

**53. 62.** (ex 50. 1). Jervolino Russo, Masselli, Massa, Palma, Lucidi, Sabattini.

*Sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.*

*Conseguentemente:*

*sostituire i commi 14 e 15 con i seguenti:*

14. I finanziamenti previsti dalle specifiche leggi di settore in materia di servizi sociali 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza), 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia), 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), 28 agosto 1997, n. 284 (Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati), 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente misure di sostegno in favore di persone con handicap grave), 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), 28 gennaio 1999, n. 17 (Integrazione e modifica della L. 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), 18 febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze) e 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), confluiscono nel fondo sociale istituito dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre

1997, n. 449, ai sensi dell'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e vengono ripartiti alle regioni in unica soluzione.

15. Le regioni provvedono alla successiva ripartizione agli enti locali ed altri soggetti previsti dalla programmazione regionale assicurando la prosecuzione delle attività in atto e comunque coordinando all'interno della programmazione regionale i servizi e le prestazioni previste dai provvedimenti dei settori richiamati.

15-bis. Il Fondo nazionale per le politiche sociali, disciplinato con l'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato di lire 450 miliardi, compresi 100 miliardi finalizzati ai programmi regionali di intervento a favore di soggetti con *handicap* grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, privi di sostegno familiare, per l'anno 2001 e di lire 450 miliardi per il 2002.

*alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole:* e per l'erogazione del Fondo sociale.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**53. 3.** (ex 50. 85) Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere i commi 10, 11, 12, 13.*

\* **53. 63.** (ex 50. 90). Alessandro Rubino, Possa, Conte.

*Sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.*

\* **53. 64.** (ex 50. 115). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.

*Sopprimere il comma 10.*

**53. 65.** (ex 50.103). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 10, sostituire le parole:* 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 *con le seguenti:* 3.350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 3450 miliardi per l'anno 2002 e 3000 miliardi per l'anno 2003.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD nn. 8, 10, 11, 13 e 14.**

**53. 66.** (*ex* 50. 119). Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

*Al comma 10, sostituire le parole:* 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi *con le seguenti:* 1.500 miliardi per l'anno 2001 e di lire 1.500 miliardi.

**Seguono compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**53. 67.** (*ex* 50. 23). Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

*Al comma 10, sostituire le parole:* 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 *con le seguenti:* 700 miliardi per l'anno 2001 e di lire 1000 miliardi per l'anno 2002.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.**

**53. 68.** (*ex* 50. 52). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 10, sostituire le parole:* 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 450 miliardi per l'anno 2002 *con le seguenti:* 700 miliardi per l'anno 2001 e di lire 900 miliardi per l'anno 2002.

**Segue compensazione del Gruppo Misto — CCD n. 4.**

**53. 69.** (*ex* 50. 120). Lucchese, Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Savelli.

*Al comma 10, sostituire le parole:* 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430

miliardi per l'anno 2002 *con le seguenti:* 600 miliardi per l'anno 2001 e di lire 800 miliardi per l'anno 2002.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 12 e 6.**

**53. 70.** (*ex* 50. 51). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 10, sostituire le parole:* 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 *con le seguenti:* 600 miliardi per l'anno 2001 e di lire 800 miliardi per l'anno 2002.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3 e 6.**

**53. 71.** (*ex* 50. 54). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 10, sostituire le parole:* 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 *con le seguenti:* 500 miliardi per l'anno 2001 e di lire 600 miliardi per l'anno 2002.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3 e 6.**

**53. 72.** (*ex* 50. 50). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 10, sostituire le parole:* 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 *con le seguenti:* 500 miliardi per l'anno 2001 e di lire 600 miliardi per l'anno 2002.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.**

**53. 73.** (*ex* 50. 53). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Sopprimere il comma 11.*

**53. 75.** (*ex* 50. 104). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

11. Una quota parte del Fondo di cui al comma 10 è destinata dalle regioni al soste-

gno dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane, attivati da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza agli anziani che garantiscono un servizio continuativo per tutto l'anno e l'assistenza alle persone anziane per la fruizione degli interventi e dei servizi pubblici presenti sul territorio. Le regioni destinando un'ulteriore quota al cofinanziamento delle iniziative sperimentali promosse dagli enti locali per la realizzazione di specifici servizi di informazione sulle attività e sulla rete dei servizi attivati nel territorio in favore delle famiglie. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni con propri provvedimenti definiscono i criteri, i requisiti, le modalità e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi di cui al presente comma nonché per la verifica delle attività svolte. Entro il 1° marzo di ciascun anno le regioni trasmettono al Ministro per le politiche sociali una relazione sull'attuazione dei servizi di cui al presente comma nonché sui risultati conseguiti. Entro il 1° giugno di ciascun anno il Ministro per la solidarietà sociale presenta al parlamento una relazione contenente i dati trasferiti dalle regioni.

**53. 76.** (ex 50. 59). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 11, sopprimere il primo periodo.*

**53. 77.** (ex 50. 56). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: 10 miliardi con le seguenti: 50 miliardi.*

*Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: 20 miliardi con le seguenti: 100 miliardi.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**53. 78.** (ex 50. 25). Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

*Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: 10 miliardi annue, con le seguenti: 20 miliardi annue.*

**53.79.** (ex 50. 122). Lucchese, Liotta, Folini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Savelli.

*Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.*

**53. 80.** (ex 50. 57). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: di lire 20 miliardi, con le seguenti: di lire 40 miliardi.*

**53. 81.** (ex 50. 123). Lucchese, Liotta, Folini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Savelli.

*Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2000, con le seguenti: 30 settembre 2001.*

**53. 82.** (ex 50. 124). Lucchese, Liotta, Folini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Savelli.

*Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2000, con le seguenti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

**53. 83.** (ex 50. 29). Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: sulle attività e sulla rete dei servizi attivati nel territorio in favore con le seguenti: telefonica, telematica o tramite sportello sulle attività e sulla rete dei servizi presenti sul territorio in favore dei minori, delle fasce deboli della popolazione e.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**53. 84.** (ex 50. 24). Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

*Al comma 11, sopprimere il terzo periodo.*

**53. 85.** (ex 50. 58). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 11, terzo periodo, dopo le parole: Il Ministro per la solidarietà sociale aggiungere le seguenti: sentite le competenti Commissioni parlamentari.*

**53. 86.** (ex 50. 8.) Cuccu, Divella, Massida.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

11-bis. I cittadini ultrasessantenni, intestatari di utenza telefonica fissa, sono esentati dal pagamento del traffico effettuato su cinque numeri telefonici da loro indicati alle società telefoniche, con oneri a carico dello Stato.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3 e 6.**

**53. 87.** (50. 70.) Grugnetti, Michielon, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

11-bis. I cittadini ultrasessantenni, intestatari di utenza telefonica fissa, sono esentati dal pagamento del traffico effettuato su cinque numeri telefonici da loro indicati alle società telefoniche, con rivalsa per queste ultime sullo Stato.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3 e 6.**

**53. 88.** (50. 71) Grugnetti, Michielon, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

11-bis. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è sostituito dal seguente:

Ai cittadini italiani che, per qualsiasi ragione, siano stati deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z. è concesso un assegno vitalizio pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale.

11-ter. L'articolo 2 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è sostituito dal seguente:

ART. 2. — 1. Le domande per ottenere i benefici previsti dalla presente legge sono ammesse senza limiti di tempo e, in caso di accoglimento, determinano la concessione del vitalizio con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11-quater. L'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 94, è sostituito dal seguente:

ART. 1. — 1 L'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è rivedibile senza limiti di tempo in favore dei familiari superstiti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno vitalizio compete altresì al coniuge e ai figli, senza limiti di tempo in ordine alla presentazione della relativa domanda, di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e non hanno potuto fruire del beneficio perché deceduti in deportazione o successivamente, anche dopo il rientro in patria e prima della data citata dalla legge n. 791 del 1980.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3 e 6.**

**53. 120.** (ex 50. 75). Michielon, Borghezio, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

11-bis. Una quota del fondo nazionale per le politiche sociali, le cui finalità sono integrate da quanto disposto nel presente comma, nel limite di 1.000 miliardi annui,

è destinata, in via sperimentale per il triennio e a decorrere dal 2001, al finanziamento di appositi progetti — obiettivi predisposti dalle Regioni, al fine di promuovere e sostenere il mantenimento ed il reinserimento delle persone portatrici di *handicap* o in stato di bisogno sanitario e/o sociale e non autosufficiente nel proprio nucleo familiare o l'inserimento in altra famiglia, mediante l'assegnazione a tali famiglie di un contributo economico, in proporzione al reddito, fino ad un massimo di lire 60.000 giornaliere per singolo utente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i criteri e le modalità per la corresponsione del contributo di cui al periodo precedente. Il medesimo decreto definisce la composizione dell'*equipe* socio-sanitarie nonché i criteri di valutazione ai quali le stesse dovranno attenersi.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD nn. 8, 10, 11, 13 e 14.**

**53. 89.** (ex 50. 125). Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

11-bis. Una quota, del fondo nazionale per le politiche sociali, le cui finalità sono integrate da quanto disposto nel presente comma, nel limite di 1.000 miliardi annui, è destinata a decorrere dal 1° gennaio 2001, al finanziamento di appositi progetti — obiettivi predisposti dalle Regioni, in favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e non statali, con un reddito non superiore a lire 80 milioni annue, per la copertura, fino ad un massimo di lire 2 milioni per ogni figlio, delle spese sostenute e documentate per il diritto allo studio e all'istruzione.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD nn. 8, 10, 11, 13 e 14.**

**53. 90.** (ex 50. 126). Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

11-bis. Una quota del fondo nazionale per le politiche sociali, le cui finalità sono integrate da quanto disposto nel presente comma, nel limite di 1.000 miliardi annui, è destinata, a decorrere dal 1° gennaio 2001, alle Regioni che provvedano a sviluppare progetti — obiettivo finalizzati a favorire l'acquisizione in proprietà di un alloggio, aventi caratteristiche di edilizia popolare, a favore delle giovani famiglie o di coloro che intendano contrarre matrimonio. Le regioni con apposite leggi, disciplinano le modalità per la concessione alle giovani famiglie avente i requisiti di edilizia abitativa pubblica, ad eccezione del requisito del reddito che ai fini della presente legge è aumentato del 100 per cento, di un contributo pari al 40 per cento dell'importo risultante da un accantonamento di quote di risparmio mensili effettuato dalle stesse presso Istituti di credito per un periodo minimo di tre anni ed un massimo di sette. Per giovani famiglie si intendono quelle composte da coniugi aventi un'età non superiore ai 35 anni. In aggiunta a tali provvidenze le Regioni, il cui progetto — obiettivo è stato accolto, possono concedere contributi annuali costanti per l'abbattimento del tasso di interesse, pagato agli istituti di credito convenzionati con la Regione, per l'accensione di un mutuo pari alla differenza tra il valore di acquisto e le quote accantonate, maggiormente degli interessi e del contributo concesso. Il contributo di cui al presente comma è pari al 70 per cento del tasso di riferimento stabilito per i mutui edilizi. Il fondo viene ripartito dal Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto tra le Regioni il cui progetto — obiettivo sia stato approvato.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD nn. 8, 10, 11, 13 e 14.**

**53. 91.** (ex 50. 127). Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

*Sopprimere il comma 12.*

**53. 92.** (ex 50.105). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti

*Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: 20 miliardi con le seguenti: 100 miliardi.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**53. 93.** (ex 50. 26). Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

*Al comma 12, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: mediante l'assunzione di LSU e LPU già operanti nel territorio interessato.*

**53. 94.** (ex 50. 138). Malavenda.

*Al comma 12, sopprimere il secondo periodo.*

**53. 95.** (ex 50. 61). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 12, secondo periodo, dopo le parole: e della sanità aggiungere le seguenti: e le competenti Commissioni parlamentari.*

**53. 96.** (ex 50. 7). Cuccu, Guidi, Massidda.

*Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: con propri decreti con le seguenti: con proprio decreto, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.*

**53. 97.** (ex 50. 60). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Sopprimere il comma 13.*

\* **53. 98.** (ex \* 50. 62). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Sopprimere il comma 13.*

\* **53. 99.** (ex \* 50. 107). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Sopprimere il comma 13.*

\* **53. 100.** (ex \* 50. 137). Malavenda.

*Al comma 13, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 60 per cento.*

**53. 101.** (ex 50. 63). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 13, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 50 per cento.*

**53. 102.** (ex 50. 64). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

**13-bis.** Le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, capoverso gas metano per combustione per usi civili, lettere a), b) e c), della presente legge si estendono per le stesse finalità alle associazioni senza scopo di lucro che gestiscono le comunità di recupero dei tossicodipendenti.

*Conseguentemente, all'articolo 80, alla Tabella A, alla voce Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 100.000;

2002: — 75.000;

2003: — 50.000.

**53. 103** (ex 50. 27). Burani Procaccini.

*Sostituire i commi 14 e 15 con il seguente:*

**14.** I finanziamenti previsti dalle specifiche leggi di settore in materia di servizi sociali 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e

l'adolescenza), 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia), 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), 28 agosto 1997, n. 284 (Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati), 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente misure di sostegno in favore di persone con *handicap* grave), 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), 28 gennaio 1999, n. 17 (Integrazione e modifica della L. 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), 18 febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze) e 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) confluiscono nel Fondo sociale istituito dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi dell'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e vengono ripartiti alle regioni in unica soluzione.

\* **53. 4.** (ex 50. 116). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.

*Sostituire i commi 14 e 15 con il seguente:*

14. I finanziamenti previsti dalle specifiche leggi di settore in materia di servizi sociali 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e

l'adolescenza), 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia), 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), 28 agosto 1997, n. 284 (Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati), 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente misure di sostegno in favore di persone con *handicap* grave), 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), 28 gennaio 1999, n. 17 (Integrazione e modifica della L. 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), 18 febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze) e 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) confluiscono nel Fondo sociale istituito dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi dell'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e vengono ripartiti alle regioni in unica soluzione.

\* **53. 123.** (ex 50. 88) Alessandro Rubino, Possa, Conte.

*Al comma 15, sopprimere le parole: lettere a), d), f), g), l), m), r)*

**53. 104.** Cè, Dalla Rosa.

*Al comma 15, dopo le parole: lettere a) aggiungere la seguente: b).*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**53. 105.** Cè, Dalla Rosa.

*Al comma 15, dopo le parole: lettere a) aggiungere la seguente: c).*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**53. 106.** Cè, Dalla Rosa.

*Al comma 15, dopo le parole: lettere a), d) aggiungere la seguente: e).*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**53. 107.** Cè, Dalla Rosa.

*Al comma 15, dopo le parole: lettere a), d), f), g) aggiungere la seguente: h).*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**53. 108.** Cè, Dalla Rosa.

*Al comma 15, dopo le parole: lettere a), d), f), g) aggiungere la seguente: i).*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**53. 109.** Cè, Dalla Rosa.

*Al comma 15, sostituire le parole: l), m) con le seguenti: h), l), m), n), p).*

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**53. 110.** Possa, Conte.

*Al comma 15, dopo le parole: l), m), aggiungere la seguente: n).*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**53. 111.** Cè, Dalla Rosa.

*Al comma 15, dopo le parole: l), m), aggiungere la seguente: o).*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**53. 112.** Cè, Dalla Rosa.

*Al comma 15, dopo le parole: l), m), aggiungere la seguente: p).*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**53. 113.** Cè, Dalla Rosa.

*Al comma 15, dopo le parole: l), m), aggiungere la seguente: q).*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**53. 114.** Cè, Dalla Rosa.

*Al comma 15, dopo la parola: sono aggiungere le seguenti: incrementate di lire 100 miliardi per l'anno 2001 e.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**53. 115.** Possa, Conte.

*Al comma 16, lettere a) e b), dopo le parole: e della criminalità organizzata aggiungere le seguenti: tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990 n. 302.*

**53. 116.** Dalla Chiesa, Monaco, Borrometi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

17. I trattamenti previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, si applicano al personale delle forze armate e delle forze di polizia ferito in occasione di azioni criminose nonché ai superstiti dello stesso personale deceduto nelle medesime circostanze.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, alla voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 5.500;

2002: — 11.500;

2003: — 11.500.

**53. 117.** Frattini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

17. La pensione spettante ai ciechi civili assoluti e a quelli con residuo visivo non superiore ad un ventesimo, con eventuale correzione a norma della legge n. 382 del 1970, e successive modificazioni ed integrazioni, viene equiparata, a decorrere dal 1° gennaio 2001, alla pensione minima erogata dall'INPS, prevista dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni. Per le pensioni di cecità civile resta fermo il metodo di adeguamento automatico previsto dalle vigenti leggi e alle stesse non vengono applicate le limitazioni previste per l'integrazione al minimo delle pensioni INPS.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale.**

**53. 127.** (ex 50. 108) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Proietti, Paolone.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

17. La speciale indennità concessa al solo titolo della minorazione ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, a norma dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, a decorrere dal 1° gennaio 2001 viene elevata a lire 200 mila mensili e a decorrere dal 1 gennaio 2002 viene equiparata all'indennità di comunicazione al solo titolo della minorazione concessa ai sordi prelinguali a norma dell'articolo 4

della citata legge n. 508, e successive modificazioni e integrazioni.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale.**

**53. 128.** (ex 50. 109) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Proietti, Paolone.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

17. All'articolo 3, comma 11-ter della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo le parole: « o dagli stessi soggetti che la controllano » sono aggiunte le seguenti: « non devono considerarsi imprese collegate o controllate tra loro le cooperative che nei rispettivi statuti contengano l'rinuncia allo scopo di lucro o il divieto alla distribuzione di dividendi o riserve ».

**Segue compensazione del Gruppo UDEUR**

**53. 129.** (ex 50. 110) Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

17. Al primo periodo del comma 8, alinea, dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole da: « ovvero » a « 286 » sono abrogate.

**53. 130.** (ex 50. 30). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

17. Le disposizioni in materia di politiche sociali contenute nel presente articolo sono prevalentemente realizzate mediante l'assunzione, nei relativi ambiti istituzionali territoriali e nazionali, di personale LSU ed LPU già operante presso gli enti pubblici e la pubblica amministrazione.

**53. 74.** (ex 50. 135). Malavenda.

*Alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e per l'erogazione del fondo sociale.*

**53. 118.** (ex 50. 114). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.

*Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:*

ART. 53-bis.

1. L'articolo 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è sostituito dai seguenti:

« 3. Gli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, sono soggetti a riliquidazione con le stesse modalità previste dall'articolo 1 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, tenuto conto dell'aumento previsto dall'articolo 2 della presente legge.

3-bis. I benefici di cui alla presente legge, in assenza dei soggetti indicati al primo comma dell'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, competono, nell'ordine, ai seguenti soggetti, in quanto unici superstiti: agli orfani, ovvero ai fratelli e alle sorelle, o, infine, agli ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e non a carico. »

*Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:*

2001: — 2.000.

**53. 01.** (ex 50. 02). Sabattini, Jervolino Russo, Boato, Scoca, Orlando, Palma, Moroni, Crema.

*Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:*

« ART. 53-bis.

1. I benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1961 ».

*Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del*

*bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 1.000;

2002: — 600;

2003: — 600.

**53. 02.** (ex 50. 03). Boato, Sabattini, Jervolino Russo, Scoca, Orlando, Palma, Moroni, Crema.

*Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:*

« ART. 53-bis.

1. Il Ministero dell'interno e le altre amministrazioni interessate sono autorizzati ad assicurare, nell'ambito e nei limiti delle rispettive dotazioni di bilancio, al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, la parità di trattamento rispetto ai destinatari della legge 23 novembre 1998, n. 407.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni a decorrere dal 2001. »

*Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 5.000;

2002: — 5.000;

2003: — 5.000.

**53. 03.** (ex 50. 04) Sabattini, Orlando, Boato, Jervolino Russo, Scoca, Palma, Crema, Moroni.

*Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:*

« ART. 53-bis.

1. Le somme già corrisposte dal Ministero dell'interno a titolo di risarcimento

dei danni, in esecuzione di sentenze anche non definitive, in favore delle persone fisiche costituite nei procedimenti penali riguardanti il gruppo criminale denominato « banda della Uno bianca » non sono ripetibili.

2. Il Ministero dell'interno è autorizzato, fino al limite complessivo di 6.500 milioni di lire a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia, ogni altra lite in corso con le persone fisiche costituite parti civili o comunque danneggiate dai fatti criminosi commessi dagli appartenenti al gruppo criminale di cui al comma 1. »

*Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 1.500;

2002: — 2.500;

2003: — 2.500.

**53. 04.** (ex 50. 05) Jervolino Russo, Sabbatini, Palma, Boato, Scoca, Orlando, Crema, Moroni.

*Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:*

ART. 53-bis. — 1. A partire dal 1° gennaio 2001, ad ogni cittadino italiano residente nel territorio dello Stato da almeno dieci anni, che abbia compiuto il 65° anno di età e che abbia un reddito complessivo non superiore a 30 milioni annui, è versata, in rate bimestrali posticipate, dal Ministero del tesoro, una speciale indennità di vecchiaia pari a 15 milioni annui. Tale indennità è ridotta del 5 per cento per ogni milione intero di reddito superiore ai 10 milioni annui.

2. L'indennità di cui al comma 1 è esente da qualsiasi imposta.

3. A decorrere dal 31 dicembre 2001, gli assegni sociali, le pensioni sociali, le integrazioni al minimo, le pensioni di invali-

dità ed ogni altro assegno di sostentamento o beneficio non contributivo comunque denominato, corrisposti secondo la normativa vigente dallo Stato o da Enti pubblici centrali o territoriali o da Enti a struttura privatistica al cui funzionamento comunque partecipino con contributi di qualsiasi natura lo Stato o Enti pubblici centrali o territoriali di qualsiasi genere e tipo, cessano di essere erogati allorché il beneficiario abbia compiuto il 65° anno di età.

4. Per usufruire dell'indennità di cui al comma 1, gli aventi diritto devono inviare al Ministero del tesoro, entro il 30 giugno di ogni anno solare precedente a quello del compimento del 65° anno di età, e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno, apposita domanda su formulario predisposto dallo stesso Ministero del tesoro entro il 1° aprile 2001 e disponibile predisposto dallo stesso Ministero del tesoro entro il 1° aprile 2001 e disponibile gratuitamente al pubblico dal 30 aprile 2001. La domanda deve contenere altresì una dichiarazione autocertificata dall'interessato ai sensi della legge n. 127 del 1997, nella quale il richiedente attesta di non possedere altri redditi esenti ai fini Irpef o sottoposti a tassazione alla fonte a titolo definitivo o comunque non soggetti a dichiarazione Irpef o, in caso contrario, ne certifica l'ammontare per l'anno solare precedente a quello della domanda.

5. L'indennità spettante per l'anno 2001, per intero ovvero a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello del compimento del 65° anno di età, è calcolata con il meccanismo di cui al comma 1, intendendo per reddito complessivo la somma dell'imponibile Irpef dell'anno 1999 di cui alla dichiarazione dei redditi da presentare nell'anno 2001, più i redditi compresi in tale dichiarazione ma autocertificati nella domanda per l'ottenimento dell'indennità di cui al comma 4 e relativi sempre all'anno 1999, e così di seguito per ogni anno successivo.

6. Il Governo è impegnato a presentare alle Camere entro il 30 aprile 2001 un disegno di legge per l'armonizzazione delle norme di assistenza sociale rimaste in vi-

gore per i cittadini di età inferiore ai 65 anni con le disposizioni di cui al presente articolo.

7. Con decorrenza 1° gennaio 2001, il Governo si impegna a portare ad almeno 200 mila all'anno le pratiche di revisione delle pensioni di invalidità ed assegni di accompagnamento per i cittadini di età inferiore ai 65 anni, secondo i criteri di cui alla legge n. 662 del 1996. A tal fine è autorizzato un incremento di spesa di lire 200 miliardi annui per tutto il periodo necessario all'esaurimento delle verifiche.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 11, 12 e 6.**

**53. 05.** (ex 50.06). Grugnetti, Michielon, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:*

ART. 53-bis. — (Estensione dell'indennità di disoccupazione ordinaria). — 1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, a seguito dei decreti legislativi di cui all'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è elevata al quaranta per cento dal 1° gennaio 2001 per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni è estesa a nove mesi. Tali incrementi non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, né all'indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

2. All'onere derivante dal comma 1, quanto a lire 400 miliardi per l'anno 2001, 400 miliardi per il 2002 e 400 miliardi per il 2003 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, approvare le seguenti variazioni:*

2001: — 600.000

2002: — 600.000

2003: — 600.000

**53. 014. (già 50. 012.)** (ex 49. 018) Cordoni, Strambi, Gardiol, Lombardi, Ricci, Loddo.

*Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:*

ART. 53-bis. — (Agevolazione a tutela della famiglia). — 1. Al fine di favorire la natalità e di supportare le famiglie con figli minori nello svolgimento dei compiti di educazione, cura e mantenimento della prole, il presente articolo introduce detrazioni operate sul reddito imponibile dirette al sostengono economico dei nuclei familiari.

2. Per nucleo familiare si deve intendere quello costituito dal contribuente e dai seguenti soggetti con esso conviventi: il coniuge, i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi.

3. È concessa una detrazione dal reddito imponibile del contribuente di un importo pari all'intera somma dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente medesimo relativamente ai tetti di spesa così come rispettivamente definiti nei seguenti punti:

a) spese per alimenti per l'infanzia per un importo complessivamente non superiore a lire 2.000.000 annui per ciascun figlio;

b) spese per articoli sanitari per un importo complessivamente non superiore a lire 2.000.000 per ciascun figlio di età inferiore a 14 anni;

c) la spesa totale a carico della famiglia per i testi scolastici, esclusivamente se indicati nei programmi didattici delle scuole dell'obbligo;

d) la spesa per attività formative pomeridiane di tipo culturale e sportivo per

un importo complessivamente non superiore a lire 1.500.000 annui per ciascun figlio minorenni;

e) la spesa per l'acquisto di personal computer e relativi accessori, di strumenti musicali e di strumenti da disegno pittura e scultura per un importo complessivamente non superiore a lire 1.500.000 per ciascun figlio minorenni;

f) la spesa per vacanze-studio per ciascun figlio di età compresa fra i 14 e i 18 anni fino ad un limite massimo di 2.000.000 annui per ciascun figlio. A tal fine non sono computabili le spese per vacanze studio già parzialmente finanziate da enti pubblici, ivi compresi quelle finanziate nell'ambito di programmi dell'Unione europea;

g) la spesa per la retribuzione di una *baby-sitter* per i bambini sino all'accesso della scuola dell'obbligo, che non frequentino alcuna struttura educativa diurna per l'infanzia pubblica o privata, per un importo non superiore a lire 12.000.000 annui per ciascun bambino. Tale detrazione è valida qualora i contribuenti siano residenti in comuni ove non siano istituiti servizi di asili nido o di scuola materna pubblici o privati ovvero non sia stato possibile l'accesso a tali servizi per l'esaurimento dei posti disponibili;

h) le spese per la retribuzione di un assistente domiciliare personale per gli invalidi civili, ciechi civili o sordomuti riconosciuti tali ai sensi della normativa vigente per un importo non superiore a lire 18.000.000 annui. Tale detrazione non è applicabile qualora il costo sostenuto dal contribuente sia imputabile al pagamento di un servizio di assistenza domiciliare erogato da un soggetto pubblico.

4. Al fine di usufruire delle detrazioni del reddito imponibile di cui alla presente legge, i soggetti richiedenti dovranno allegare alla dichiarazione dei redditi idonea documentazione attestante le spese sostenute, autocertificata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

5. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. Le detrazioni di cui al comma 3 del presente articolo sono applicabili esclusivamente ai nuclei familiari il cui reddito lordo complessivo annuo non superi la somma di lire 140.000.000.

7. Si definisce reddito lordo complessivo annuo del nucleo familiare la somma dei redditi complessivi dei singoli componenti del nucleo familiare, al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

8. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**53. 06.** (*ex* 50. 07). Cè, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:*

**ART. 53-bis.** — (*Agevolazioni a tutela della famiglia*). — 1. Al fine di favorire la natalità e di supportare le famiglie con figli minori nello svolgimento dei compiti di educazione, cura e mantenimento delle prole, il presente articolo introduce detrazioni operate sul reddito imponibile dirette al sostegno economico dei nuclei familiari.

2. Per nucleo familiare si deve intendere quello costituito dal contribuente e dai seguenti soggetti con esso conviventi: il coniuge, i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi.

3. È concessa una detrazione dal reddito imponibile del contribuente di un importo pari ai seguenti oneri sostenuti dal contri-

biente medesimo relativamente ai tetti di spesa così come rispettivamente definiti nei seguenti punti:

a) spese per alimenti per l'infanzia per un importo complessivamente non superiore a lire 2.000.000 annui per ciascun figlio;

b) spese per articoli sanitari per un importo complessivamente non superiore a lire 2.000.000 annui per ciascun figlio;

c) la spesa totale a carico della famiglia per i testi scolastici, esclusivamente se indicati nei programmi didattici delle scuole dell'obbligo e delle scuole secondarie superiori, statali e non statali;

d) la spesa per attività formative pomeridiane di tipo culturale e sportivo per un importo complessivamente non superiore al lire 1.500.000 annui per ciascun figlio;

e) la spesa per l'acquisto di personal computer e relativi accessori, di strumenti musicali e di strumenti da disegno, pittura e scultura per un importo complessivamente non superiore a lire 3.000.000 annui;

f) la spesa per vacanze estive o invernali per un importo non superiore a lire 2.000.000 annui per ciascun figlio;

g) per i figli di età compresa tra i quindici e i diciotto anni l'importo viene aumentato a lire 3.000.000 annui per ciascun figlio a scopo di vacanza-studio. A tal fine non sono computabili le spese per vacanza studio già parzialmente finanziate da enti pubblici, ivi compresi quelle finanziate nell'ambito di programmi dell'Unione Europea;

h) la spesa per la retribuzione di una *baby-sitter* per i bambini sino al compimento del sesto anno di età che non frequentano alcuna struttura educativa diurna per l'infanzia pubblica o privata per un importo non superiore a lire 12.000.000 annui;

i) le spese per la retribuzione di un assistente personale per i minori ricono-

sciuti invalidi civili, ciechi civili o sordomuti ai sensi della normativa vigente per un importo non superiore a lire 18.000.000 annue. Tale detrazione non è applicabile qualora il costo sostenuto dal contribuente sia imputabile al pagamento di un servizio di assistenza domiciliare erogato da un soggetto pubblico.

4. Al fine di usufruire delle detrazioni dal reddito imponibile di cui alla presente legge, i soggetti richiedenti dovranno allegare alla dichiarazione dei redditi idonea documentazione attestante le spese sostenute, autocertificata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

5. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. Le detrazioni di cui al comma 3 del presente articolo sono applicabili esclusivamente ai nuclei familiari il cui reddito lordo complessivo annuo non superi la somma di lire 140.000.000.

7. Si definisce reddito lordo complessivo annuo del nucleo familiare la somma dei redditi complessivi dei singoli componenti del nucleo familiare, al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1968, n. 917, e successive modificazioni.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**53. 07.** (ex 50. 08). Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:*

ART. 53-bis. — (*Diritto del minore alla propria famiglia*). — 1. Allo scopo di garantire ai minori il diritto di crescere ed

essere educati nell'ambito della propria famiglia, gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, dispongono interventi di sostegno e di aiuto, consistenti in misure specifiche atte a rimuovere le cause economiche, personali e sociali che impediscono alla famiglia di svolgere i propri compiti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è incrementato di lire 400 miliardi per l'anno 2002, il Fondo nazionale per le politiche sociali, disciplinato dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede utilizzando il 4 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazione mobile di terza generazione.

*Conseguentemente all'articolo 68 (Utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze Umts), al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: in misura pari al 10 per cento con le seguenti: in misura pari al 6 per cento.*

**53. 08** (ex 50. 010). Testa, Bono, Vito, Frosio Roncalli, Lo Presti.

*Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:*

**ART. 53-bis.** — (Finanziamento di interventi per la prevenzione della pedofilia e dell'abuso familiare sui minori). — 1. Presso ogni azienda unità sanitaria locale, entro il 30 giugno 2001, il servizio materno infantile istituisce una unità di prevenzione e di sostegno contro l'abuso sui minori, con il compito di assistere le vittime e le loro famiglie, offrire un servizio di ascolto, pubblico e gratuito, nonché di avviare progetti di formazione rivolti agli operatori dei servizi pubblici offerti direttamente ai minori.

2. Presso le scuole di ogni ordine e grado, con provvedimento adottato dal capo d'Istituto, su proposta del collegio dei docenti e conforme delibera del consiglio d'Istituto, è nominato un Garante dei diritti dei minori, con il compito di attivare un'efficace strategia di prevenzione, vigi-

lanza ed intervento in materia di disagio minorile, con particolare riferimento alla lotta alla pedofilia ed all'abuso familiare sui minori.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo valutati, quanto al comma 1, in lire 600 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001, e quanto al comma 2, in lire 264 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001, si provvede utilizzando il 4,5 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazione mobile di terza generazione.

*Conseguentemente, all'articolo 68 (Utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS), al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: in misura pari al 10 per cento con le seguenti: in misura pari al 5,5 per cento.*

**53. 09.** (ex 50. 011.) Testa, Bono, Vito, Frosio Roncalli, Lo Presti.

*Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:*

**ART. 53-bis.** — (Alienazione, per uso residenziale, d'immobili di proprietà dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali od istituzionali). — 1. Ai fini d'un efficace intervento a favore della cittadinanza per il riconoscimento dei suoi diritti in materia di edilizia abitativa, nonché ai fini d'un effettivo incremento dell'occupazione lavorativa nel settore edilizio, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali od istituzionali avviano le procedure occorrenti per l'alienazione, ad uso residenziale, di una quota non inferiore al cinquanta per cento degli appartamenti di loro proprietà.

2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 gli appartamenti sono alienati con la formula del riscatto, onde gli acquirenti corrispondono all'ente alienante:

a) contestualmente alla stipulazione del contratto di compravendita, un anti-

cipo minimo corrispondente al dieci per cento del valore dell'immobile;

b) successivamente, un canone mensile di locazione fino alla totale copertura degli importi stabiliti ai sensi del comma 4.

3. L'applicazione della formula, di cui al comma 2, è destinata a:

a) cittadini italiani che abbiano tra loro, con effetti civili nell'ordinamento italiano, un rapporto di coniugio;

b) categorie protette di cittadini italiani, individuate ai sensi del vigente ordinamento;

c) giovani cittadini italiani che abbiano validamente contratto matrimonio, con effetti civili nell'ordinamento italiano e con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I soggetti di cui al comma 1 stipulano convenzioni a capitale misto, privato e pubblico, con imprese edili private per la costruzione, sull'intero territorio nazionale, di almeno cinquemila alloggi da realizzare nel termine di due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare non oltre il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il soddisfacimento dei predetti scopi sono individuati terreni demaniali non soggetti a vincoli specifici. Gli alloggi sono edificati con riferimento a tre diverse tipologie ed alle caratteristiche costruttive previste per gli edifici di categoria catastale « A/3 »; la superficie effettivamente calpestabile varia, per ognuno di tali appartamenti, da una misura minima di 70 metri quadrati ad una misura massima di 120 metri quadrati.

5. I soggetti privati, che abbiano stipulato convenzioni di cui al comma 4, percepiscono il 70 per cento delle somme corrispondenti ai canoni mensili di locazione, fino al recupero completo degli im-

porti relativi agli investimenti effettuati ed ai prezzi di vendita stabiliti nelle predette convenzioni.

6. Gli appartamenti di cui al comma 4 sono assegnati secondo una graduatoria, nella redazione della quale è data prevalenza all'ordine cronologico della presentazione delle domande. Alle graduatorie è data pubblicità costante attraverso un sito « Internet ».

7. Il dieci per cento degli alloggi disponibili nel territorio provinciale è riservato a casi di particolare urgenza, l'effettiva sussistenza della quale è accertata da apposite commissioni conformemente ad un punteggio stabilito dal regolamento di cui al comma 11.

8. Il prezzo di vendita degli appartamenti è determinato dall'importo corrispondente agli oneri effettivamente e complessivamente sostenuti per la costruzione o l'acquisto a titolo derivativo nonché per la manutenzione straordinaria, aumentato del 30 per cento. La valutazione delle unità abitative tiene comunque conto dell'effettivo andamento del mercato immobiliare inerente alle località interessate dalle iniziative di cui alla presente legge ed in nessun caso fa determinare importi superiori ai dati riguardanti quest'andamento.

9. Il locatario dell'unità abitativa, qualora non abbia corrisposto il canone di propria competenza per un massimo di dodici mensilità accumulate in maniera anche non continuativa, per adempiere utilmente ai propri obblighi può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) una rateizzazione programmata delle pregresse somme arretrate, con l'aggiunta dei relativi interessi individuati nella misura legale e la contestuale ripresa regolare del pagamento mensile del canone locativo;

b) la possibilità di non colmare immediatamente il debito accumulato, che è recuperato attraverso il prolungamento dei tempi di riscatto e l'onere aggiuntivo dei relativi interessi maturati negli anni.

10. Il locatario responsabile d'una morosità superiore a dodici mensilità, anche

non continuative, all'immediato verificarsi di tale condizione perde il diritto al riscatto; con procedura d'urgenza l'ente locatore potrà chiedere al giudice ordinario competente per territorio un'ordinanza per la convalida dello sfratto, ai sensi del vigente ordinamento. Il locatario sfrattato recupererà il trenta per cento della somma complessivamente versata per adempimento degli obblighi contrattuali, qualora abbia corrisposto regolarmente il canone di locazione per un periodo superiore a sessanta mesi continuativi. Eventuali situazioni che si rivelino eccezionali verranno esaminate da un'apposita commissione, composta da trenta membri designati in rappresentanza paritetica di tutte le categorie del settore con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è emanato un regolamento d'attuazione dei suoi principi e criteri direttivi.

**53. 010.** (ex 50. 015). Tassone, Volontè, Cutrufo, Grillo, Teresio Delfino.

*Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:*

ART. 53-bis. — 1. Sono stanziati 30 miliardi per l'istituzione di osservatori regionali atti a monitorizzare, le qualità di vita, programmi di prevenzione, assistenza e recupero di bambini che hanno subito qualunque forma di abuso. Tali osservatori sono collegati in rete tra loro e con l'Osservatorio Nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio.

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**53. 011.** (ex 50. 017.) Guidi.

*Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:*

ART. 53-bis. — 1. Una somma non superiore a 10 miliardi di lire è destinata alle

prefetture per finanziamento delle attività di contrasto della pedofilia svolte dai comitati provinciali per la pubblica amministrazione al fine di monitorare il fenomeno dell'abuso e del maltrattamento sui minori, realizzare banche dati locali, programmare e realizzare azioni comuni di prevenzione e di intervento, anche mediante convenzioni con enti e/o organismi senza scopo di lucro, operanti a livello nazionale da almeno 5 anni ed aventi comprovata esperienza in materia di lotta all'abuso e al maltrattamento di minori. Il ministro dell'interno con propri decreti, definisce i criteri, i requisiti, le modalità e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi di cui al presente comma, nonché per la verifica delle attività svolte.

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**53. 024. (già 53. 124.)** (ex 50.9) Frattini.

*Dopo l'articolo 53 inserire il seguente:*

ART. 53-bis.

1. L'importo dell'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni e integrazioni, per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 1° gennaio 2001, è elevato da lire 300.000 lire mensili a lire 500.000 lire nel limite massimo di cinque mensilità. Resta ferma la disciplina della rivalutazione dell'importo di cui all'articolo 49, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

*Conseguentemente all'onere di 110 miliardi si fa fronte con i risparmi derivanti dalla modifica dell'articolo 23 e dalla soppressione dell'articolo 11.*

**53. 012** (Nuova formulazione) (ex 50. 018). Pasetto, Manzione, Treu, Scantamburlo, Casinelli, Testa, Casilli, Repetto.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:*

ART. 53-bis. — Gli Istituti previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, sono estesi anche al personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco deceduto o rimasto infortunato in seguito ad atti di criminalità.

*Di conseguenza all'articolo 80 Tabella A, alla voce Ministero dell'Interno, apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 3.000;

2002: - 3.000;

2003: - 3.000.

**53. 025.** (ex 50 134). Palma, Jervolino, Massa, Boato, Crema, Moroni, Scoca, Sabattini, Orlando, Nardini, Lucidi.

**(A.C. 7328-bis — sezione 2)**

**ARTICOLO 54 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 54.**

*(Incentivi all'occupazione dei lavoratori anziani).*

1. Per favorire l'occupabilità dei lavoratori anziani, a decorrere dal 1° aprile 2001, ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata ai sensi dell'articolo 59, commi 5 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per l'accesso al pensionamento di anzianità, è attribuita la facoltà di rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà e per il periodo considerato ai commi 2 e 3, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative.

2. La facoltà di cui al comma 1 è esercitabile a condizione che:

a) il lavoratore si impegni, al momento dell'esercizio della facoltà mede-

sima, a posticipare l'accesso al pensionamento per un periodo di almeno due anni rispetto alla prima scadenza utile prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà;

b) il lavoratore e il datore di lavoro stipulino un contratto a tempo determinato di durata pari al periodo di cui alla lettera a).

3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitabile più volte. Dopo il primo periodo, tale facoltà può essere esercitata anche per periodi inferiori rispetto a quello indicato al comma 2, lettera a).

4. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia perfezionato il diritto al pensionamento esercitando la facoltà di cui al comma 1 risulta pari a quello che sarebbe spettato alla data di inizio del periodo di cui al comma 2, sulla base dell'anzianità contributiva maturata a tale data. Sono in ogni caso salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo di cui ai commi 2 e 3.

5. Con uno o più decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento all'esercizio della facoltà di cui al comma 1, alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 e alla reiterabilità della facoltà medesima di cui al comma 3.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 54 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 54.**

*(Incentivi all'occupazione dei lavoratori anziani).*

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: 2001 aggiungere le seguenti: previo consenso del datore di lavoro.*

**54. 1.** Michielon, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del settore aggiungere le seguenti: pubblico e.*

**54. 2.** Michielon, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: commi 5 e 7 con le seguenti: commi 6 e 7.*

**54. 10.** Governo.

**(Approvato)**

*Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:*

2. La facoltà di cui al comma 1 si attua attraverso la stipula tra il lavoratore dipendente e il datore di lavoro di un contratto a tempo determinato, tale contratto può essere rinnovato.

**54. 3.** Michielon, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.*

*Conseguentemente al comma 3 sopprimere il secondo periodo.*

**54. 4.** Michielon, Giancarlo Giorgetti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai lavoratori anziani che espletano, o hanno espletato nel corso della vita lavorativa, attività usuranti e in virtù delle quali hanno accesso al pensionamento anticipato di anzianità.

**54. 5.** Michielon, Giancarlo Giorgetti.

**(A.C. 7328-bis – sezione 3)**

**ARTICOLO 55 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 55.**

*(Vigilanza contributiva).*

1. Al fine di porre in essere un'azione di vigilanza integrata per la lotta al lavoro sommerso ed all'evasione contributiva con riferimento alle attività che sviluppano forme di spettacolo, l'INPS stipula con la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) apposita convenzione, da sottoscrivere entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per lo scambio, anche mediante collegamento telematico, dei dati presenti nei rispettivi archivi e per l'acquisizione di informazioni utili all'accertamento ed alla riscossione dei contributi. Per l'acquisizione delle informazioni di cui al periodo precedente, agli agenti SIAE è consentito raccogliere e verificare dichiarazioni del lavoratore e documentazioni riferite al relativo rapporto di lavoro.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO  
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 55  
DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 55.**

*(Vigilanza contributiva).*

*Sopprimerlo.*

\* **55. 1.** (ex 51. 10) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Sopprimerlo.*

\* **55. 9.** (ex 51. 4) Michielon, Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimerlo.*

\* **55. 4.** (ex 51. 9) Malavenda.

*Sopprimerlo.*

\* **55. 5.** (ex 51. 7) Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

*Sopprimerlo.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**55. 3.** (ex 51. 2) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Sopprimerlo.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**55. 2.** (ex 51. 1) Bonato, Giordano, De Cesaris, Lenti.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**55. 6.** (ex 51. 5) Michielon, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: agenti SIAE aggiungere le seguenti: con contratto di lavoro a tempo indeterminato con la medesima società.*

**55. 7.** (ex 51. 8) Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Lo schema della convenzione, di cui al comma 1, è sottoposto per il parere alle Commissioni permanenti competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

**55. 8.** (ex 51. 3) Frosio Roncalli.

*Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:*

ART. 55-bis. — Il termine del 31 dicembre 2000 previsto dall'articolo 46, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dall'articolo 62, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogato al 31 agosto 2001.

*Conseguentemente, all'articolo 80, comma 1, tabella A, voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 2.400;

2002: — 1.400;

2003: — 1.000.

**55. 01.** (ex 5. 013) Caveri, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.

**(A.C. 7328-bis — sezione 4)**

ARTICOLO 67 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO V

STRUMENTI DI GESTIONE  
DEL DEBITO PUBBLICO

ART. 67.

*(Cartolarizzazione dei crediti e altre misure).*

1. L'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, è sostituito dal seguente:

« ART. 15 — 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a costituire una società per azioni, con capitale sociale iniziale di 200 milioni di lire avente ad oggetto esclusivo l'acquisto e la cartolarizzazione dei crediti d'imposta e contributivi, maturati e maturandi, dallo Stato e dagli enti pubblici previdenziali.

2. Alle operazioni di cessione e di cartolarizzazione dei crediti nonché alla società di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 13. I richiami ivi contenuti all'INPS devono intendersi riferiti, in quanto compatibili, al Ministero delle finanze e agli enti pubblici previdenziali cedenti i crediti. Nel caso di cessione di crediti di imposta, i richiami ai decreti interministeriali ivi contenuti, devono intendersi riferiti ad uno o più decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze.

3. Il ricavo delle operazioni di cessione dei crediti di imposta viene destinato al rimborso dei debiti di imposta o in alternativa secondo modalità da definire con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze ».

2. L'articolo 48, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

« 3. Fatti comunque salvi accordi tra le parti conformi alle condizioni economiche normalmente definite sul mercato, a decorrere dal 1° gennaio 2000, su tutte le somme di pertinenza dello Stato o di altri enti pubblici, affidate in gestione o depositate a qualsiasi titolo presso un istituto di credito, deve essere corrisposto un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento pubblicato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 ».

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa per gli enti cessionari la facoltà prevista dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, di trasferire i crediti ad essi ceduti al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a congruaggio delle anticipazioni di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370.

4. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 3, cessa di avere applicazione

la disposizione di cui all'articolo 6, comma 26, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, nella parte in cui prevede che il trasferimento dei crediti da parte degli enti cessionari al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a congruaggio delle anticipazioni di tesoreria, ha l'effetto di accreditare a favore degli enti medesimi importi pari a quelli dei crediti ceduti a partire dalla data della cessione del credito dei datori di lavoro agli enti previdenziali ed assistenziali.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 67 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### CAPO V

#### STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO

##### ART. 67.

*(Cartolarizzazione dei crediti  
e altre misure).*

*Sopprimerlo.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**67. 1.** (ex 62.8) Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

*Sopprimerlo.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**67. 2.** (ex 62.5) Molgora, Alberto Giorgetti, Frosio Roncalli.

*Sopprimerlo.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**67. 13.** (ex 62.1). Bonato, Giordano, De Cesaris.

*Al comma 1, capoverso articolo 15, comma 3, dopo le parole: debiti di imposta aggiungere le seguenti: seguendo l'ordine di anzianità maturata.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 11, 12 e 6.**

**67. 3.** (ex 62.2). Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Al comma 1, capoverso articolo 15, comma 3, sopprimere le parole da o in alternativa fino alla fine del periodo.*

\* **67. 5.** (ex 62.4). Frosio Roncalli.

*Al comma 1, capoverso articolo 15, comma 3, sopprimere dalle parole o in alternativa fino alla fine del periodo.*

\* **67. 6.** (ex 62.12). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 1, capoverso articolo 15, comma 3, sostituire le parole da: o in alternativa fino alla fine del periodo con le seguenti seguendo l'ordine di anzianità maturata.*

**67. 7.** (ex 62.3). Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Al comma 1, capoverso articolo 15, comma 3, sopprimere le seguenti parole: o in alternativa.*

**67. 4.** (ex 62.10). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

2. Fatti comunque salvi accordi tra le parti, a decorrere dal 1° gennaio 2000, su tutte le somme di pertinenza dello Stato o di altri enti pubblici, affidati in gestione o depositate a qualsiasi titolo presso qualsiasi gestore o depositario, deve essere corrisposto un interesse pari al tasso ufficiale

di riferimento pubblicato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

**67. 14.** (ex 62.6). Pistone, Benvenuto, Agostini, Rabbito.

*Al comma 2, capoverso 3, sostituire le parole: 1° gennaio 2000 con le parole: 1° gennaio 1999.*

**67. 9.** (ex 62.11). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 2, capoverso 3, sostituire la parola: pari, con: non inferiore.*

**67. 10.** (ex 62.16). Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Al comma 2, capoverso 3, aggiungere il seguente periodo: A tutte le cartelle esattoriali dell'Inps è concessa la rateizzazione al tasso legale dei seguenti importi:*

2001: 0 per cento;

2002: 100 per cento;

2003: 100 per cento.

**Segue compensazione del Gruppo Udeur.**

**67. 8.** (ex 62.14) Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. All'articolo 13, comma 6, primo capoverso, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificata dal decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito nella legge 5 novembre 1999, n. 402, è soppressa la locuzione « concessa antecedente al 30 novembre 1999 ».

**Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.**

**67. 11.** (ex 62.9) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantanti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'Inps nei confronti delle aziende agricole.

*Conseguentemente all'articolo 80, Tabella A voce: Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 80.000;

2002: — 60.000;

2003: — 40.000.

**67. 12.** (ex 62.15) De Ghislanzoni Cardoli, Possa, Marras, Fratta Pasini, Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Scaltritti, Amato, Giudice, Santori, Collavini.

**(A.C. 7328-bis — sezione 5)**

**ARTICOLO 68 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**TITOLO IV**

**INTERVENTI PER LO SVILUPPO**

**CAPO I**

**DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE**

**ART. 68.**

*(Utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS).*

1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-

grammazione economica è istituito un fondo destinato al finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del Programma nazionale della ricerca ed anche con riferimento al settore delle ICT ed al progetto « Genoma », nonché per il finanziamento di progetti per lo sviluppo della società dell'informazione relativi all'introduzione delle nuove tecnologie nella pubblica amministrazione, all'informatizzazione della pubblica amministrazione, compreso il monitoraggio della spesa, allo sviluppo tecnologico delle imprese, alla formazione all'utilizzo dei relativi strumenti e alla riduzione delle emissioni elettromagnetiche. La dotazione del fondo è determinata in misura pari al 10 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione. Alla ripartizione del fondo tra le diverse finalizzazioni provvede il Consiglio dei ministri.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinati procedure, modalità e strumenti per l'utilizzo dei fondi assegnati.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 68 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 68.**

*(Utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS).*

*Sopprimerlo.*

\* **68. 19.** (ex \*63. 26). Pace, Antonio Pepe, Fino.

*Sopprimerlo.*

\* **68. 20.** (ex \*63. 11. e 63. 10. ) Caparini, Fontan, Faustinelli, Alborghetti, Galli, Parolo, Bosco, Chincarini, Giorgetti.

*Sopprimere il comma 1.*

**68. 22.** (ex 63. 12). Caparini, Fontan, Faustini, Alborghetti, Galli, Parolo.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. L'utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS è destinato all'ammortamento del debito pubblico e per una quota non superiore al 20 per cento al rimborso dei crediti di imposta dei contribuenti maturati prima dell'anno 1997.

**68. 24** (ex 63. 8). Giorgetti, Galli, Faustini.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: al settore delle ICT, aggiungere le seguenti: per il costituendo Istituto nazionale di neuroscienze.*

\* **68. 10.** (ex \*63. 42). Aprea.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: al settore delle ICT, aggiungere le seguenti: per il costituendo Istituto nazionale di neuroscienze.*

\* **68. 13.** (ex \*63. 21). Tassone, Teresio Delfino.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: al settore delle ICT, aggiungere le seguenti: per il costituendo Istituto nazionale di neuroscienze.*

\* **68. 14.** (ex \*63. 7). Rasi, Cuscanà, Landi, Manzoni, Mazzocchi, Pagliuzzi, Pezzoli.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: introduzione delle nuove tecnologie nella pubblica amministrazione, aggiungere le seguenti: alla realizzazione della rete telematica dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.*

**68. 15.** (ex \*\* 63. 22). Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo, Tassone, Grillo.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: informatizzazione della pubblica amministrazione, aggiungere le seguenti: ammodernamento delle strutture scolastiche.*

**68. 16.** (ex 63. 23). Teresio Delfino.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: informatizzazione delle pubbliche amministrazioni, aggiungere le seguenti: e nella scuola.*

**68. 25.** (ex \*63. 17. ) Bracco, Capitelli, Acciarini, Dedoni, Vignali, Soave, Sbarbati Mazzocchin.

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: monitoraggio, aggiungere le seguenti: e il contenimento.*

**68. 26.** (ex 63. 29). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: allo sviluppo tecnologico delle imprese.*

**68. 27.** (ex 63. 19). Malavenda.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: relativi strumenti, aggiungere le seguenti: al finanziamento ed alla realizzazione di progetti idonei a ridurre il consumo di energia, ad abbatterne il costo nonché a favorire lo sviluppo e l'innovazione tecnologica degli impianti di produzione e trasmissione.*

**68. 28.** (ex 63. 28). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e alla riduzione delle emissioni elettromagnetiche.*

*Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 6 per cento.*

Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

« ART. 68-bis. - (Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico).

- 1. A decorrere dall'anno 2001 è istituito nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, un fondo per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e per la promozione di nuove tecnologie a basso impatto ambientale nel settore delle telecomunicazioni.

2. Le disponibilità finanziarie del fondo sono destinate al finanziamento di interventi e programmi nelle materie di cui al comma 1, secondo le specifiche definite annualmente con deliberazione del comitato interministeriale per la programmazione economica su proposta del gruppo di lavoro interministeriale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 2 giugno 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 1997.

3. Le disponibilità finanziarie del fondo di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento delle seguenti linee di attività:

a) realizzazione del catasto nazionale delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

b) sostegno alle attività di ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica nonché all'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dati al fine di approfondire i rischi connessi all'esposizione a campi elettromagnetici ad alta e bassa frequenza in materia di effetti a medio e lungo termine;

c) realizzazione della pianificazione territoriale ed urbanistica per l'individuazione e il corretto inserimento degli impianti radioelettrici nei territorio dei comuni con almeno 100.000 abitanti o capoluoghi di provincia e sostegno per l'individuazione e il corretto inserimento degli impianti radioelettrici nel territorio dei comuni con almeno 100.000 abitanti o capoluoghi di provincia e sostegno per l'individuazione e l'allestimento dei relativi siti;

d) incentivi per la minimizzazione dei rischi e per il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal decreto ministeriale n. 381 del 1998;

e) adeguamento delle strutture e degli strumenti delle agenzie per la protezione dell'ambiente per le attività di cui al decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381, nonché potenziamento, formazione e aggiornamento del personale degli istituti pubblici che si occupano di controllo dell'inquinamento elettromagnetico;

f) misurazione dei livelli di inquinamento elettromagnetico per l'inserimento dei dati a sistema relativamente a sorgenti fisse connesse a impianti, sistemi e apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni;

g) svolgimento di studi, analisi e ricerche di interesse generale nel settore delle comunicazioni volti a promuovere, anche a mezzo di soggetti di alta specializzazione, innovazioni tecnologiche mirate al contenimento dell'intensità e degli effetti negativi dei campi elettromagnetici.

4. In sede di prima attuazione sono finanziate prioritariamente le attività di cui alla lettera a), c), d) ed e).

5. All'onere derivante dall'attuazione del fondo nell'anno 2001 è destinato almeno il 4 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazione mobili di terza generazione. Per gli anni successivi, al finanziamento del fondo si provvede a norma dell'articolo 11-*quater*, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni.

6. Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

**68. 40** (ex 63. 0. 5). Zagatti, Bandoli, Vigni, Debiasio Calimani, De Simone, Cappella, Gerardini, Francesca Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Voza.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:* e alla riduzione delle emissioni elettromagnetiche.

**68. 8.** (ex \*63. 41. e \*63.5). Possa, Alessandro Rubino, Conte.

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola:* elettromagnetiche *aggiungere le seguenti:* , una quota non inferiore al 10 per cento della dotazione del fondo è destinata al finanziamento di progetti tecnologicamente avanzati per la sorveglianza dei confini e delle coste al fine di prevenire il fenomeno dell'immigrazione clandestina.

**68. 29.** (ex 63. 25). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Una quota non inferiore al 20 per cento della dotazione complessiva del fondo è destinata al finanziamento di misure per l'abbattimento delle emissioni elettromagnetiche.

*Conseguentemente, al secondo periodo sostituire le parole* 10 per cento, *con le seguenti:* 5 per cento.

**68. 11.** (ex 63. 37). Turrone, Scalia.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

**68. 32.** (ex 63. 30. seconda versione) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* 10 per cento *con le seguenti:* 15 per cento.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto - CDU.**

**68. 1.** (ex 63. 24. seconda versione) Tersio Delfino.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* 10 per cento *con le parole:* 5 per cento.

**68. 30.** (ex 63. 31). Pace, Antonio Pepe, Fino.

*Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , destinando in via prioritaria la cifra necessaria alla costruzione di una rete permanente (fissa e mobile) di monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico da telefonia mobile, estesa a tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione ai punti di ubicazione delle stazioni trasmettenti all'interno di centri abitati, previo programma di ricerca ad individuare le modalità per la migliore realizzazione della rete stessa.

**68. 31.** (ex 63. 4). Floresta, Becchetti.

*Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente:* Alla finalità della riduzione delle emissioni elettromagnetiche è destinata una quota non inferiore al 40 per cento della dotazione del predetto fondo.

\* **68. 18.** (\*63. 35). Rogna Manassero di Costigliole.

*Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente:* Alla finalità della riduzione delle emissioni elettromagnetiche è destinata una quota non inferiore al 40 per cento della dotazione del predetto fondo.

\* **68. 12.** (ex \*63. 34). Turrone, Scalia, Paissan.

*Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente:* Alla finalità della riduzione delle emissioni elettromagnetiche è destinata una quota non inferiore al 40 per cento della dotazione del predetto fondo.

\* **68. 33.** (ex 63. 43). Casinelli.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per quanto concerne la riduzione delle emissioni elettromagnetiche, le risorse sono da destinare:

a) a contributi per i comuni che attrezzano i siti di collocazione per i ripetitori di segnali per telefonia mobile, compresi gli oneri di delocalizzazione di impianti esistenti;

b) per la realizzazione e la gestione di una rete di rilevazione automatica delle emissioni provenienti dai trasmettitori di segnali di telefonia mobili, compresa la trasmissione dei dati;

c) per il finanziamento di studi, analisi e ricerche sull'influenza delle onde elettromagnetiche sulla salute e sull'ambiente da effettuarsi nel triennio 2001-2003.

Per la realizzazione di interventi di cui alla lettera b) il Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mediante apposita convenzione con i gestori dei sistemi, stabilisce le caratteristiche tecniche ed i criteri per la raccolta sistematica dei dati. In ordine all'attività di cui alla lettera c) il Ministro delle comunicazioni, di concerto con quelli dell'Università e della ricerca scientifica, della sanità e dell'ambiente, approva appositi piani di ricerca, di studi e di analisi, proposti da istituti pubblici e privati di alta specializzazione operanti nel settore.

**68. 17.** (ex 63. 18). Burlando, Di Rosa.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. A valere sulla dotazione del fondo di cui al comma 1, il 5 per cento dei proventi della gara è destinato al finanziamento di interventi di trasporto pubblico di massa e correlate strutture di interscambio, di livello intercomunale, al servizio di grandi funzioni urbane di im-

portanza regionale, con la sperimentazione di tecnologie innovative.

**68. 7.** (ex 63. 38). Alessandro Rubino, Possa, Conte.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Un ulteriore 5 per cento dei proventi della gara è destinato al finanziamento di interventi di trasporto pubblico di massa e correlate strutture di interscambio, di livello intercomunale, al servizio di grandi funzioni urbane di importanza regionale, con la sperimentazione di tecnologie innovative.

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**68. 2.** (ex 63. 36). Alessandro Rubino, Possa, Conte

*Al comma 2, sostituire le parole: Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: Ministro delle finanze.*

**68. 23.** (ex 63. 9). Giorgetti, Galli, Faustini.

*Al comma 2, dopo le parole: Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza Stato-Regioni.*

\* **68. 3.** (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex \*63. 39). Alessandro Rubino, Possa, Conte.

**(Approvato)**

*Al comma 2, dopo le parole: Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza Stato-regioni.*

\* **68. 4.** (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex \*63. 33). Teresio Del- fino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.

**(Approvato)**

*Al comma 2, dopo le parole:* Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *aggiungere le seguenti:* sentita la Conferenza Stato-regioni.

**Seguono coperture del Gruppo Alleanza Nazionale.**

\* **68. 5.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) (ex \*63. 16). Alberto Giorgetti.

**(Approvato)**

*Al comma 2, dopo le parole:* Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *aggiungere le seguenti:* sentite le competenti commissioni parlamentari.

**68. 6.** (ex 63. 27). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:*

ART. 68-bis. - 1. Al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a decorrere dall'esercizio 2001, il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB).

2. Il FIRB finanzia, in particolare:

a) progetti di potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca pubbliche o pubblico-private;

b) progetti di ricerca di base di alto contenuto scientifico e/o tecnologico, anche a valenza internazionale, proposti da università, istituzioni pubbliche e private di ricerca, gruppi di ricercatori delle stesse strutture;

c) progetti strategici di sviluppo di tecnologie pervasive e multisettoriali;

d) costituzione, potenziamento e messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici e/o privati anche su scala internazionale.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità procedurali per l'assegnazione delle relative risorse finanziarie.

4. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nella misura di 20 miliardi per l'esercizio 2001, 25 miliardi per l'esercizio 2002, 30 miliardi per l'esercizio 2003.

**68. 05.** (ex 63. 0. 2). Castellani, Bracco, Petrella, Grignaffini, Mazzocchin, Dedoni, Vignali, Volpini, Acciarini, Palumbo.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:*

ART. 68-bis. (*Fondo per il finanziamento dei Piani stralcio di assetto idrogeologico*). -

1. Per gli interventi relativi al finanziamento dei piani stralcio di assetto idrogeologico, per l'individuazione delle aree a rischio e per le relative misure di salvaguardia è istituito un Fondo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del Fondo per l'anno 2001 è destinato almeno il 4 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per il sistema di comunicazione mobili di terza generazione. Per gli anni 2002, 2003 è autorizzata la spesa di lire 1.000 miliardi annui.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce Ministero del tesoro, del bi-*

lancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 1.000.000;

2003: — 1.000.000.

**68. 02.** (ex 63. 0. 6). Zagatti, Bandoli, Vigni, Debiasio Calimani, De Simone, Cappella, Gerardini, Francesca Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Vozza.

*Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:*

« ART. 68-bis. - 1. L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 è sostituito dal seguente:

« 1. Le attività di cui all'articolo 3 sono sostenute mediante gli strumenti di cui all'articolo 4 a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), a carattere rotativo, che opera con le modalità contabili di cui al soppresso Fondo speciale per la ricerca applicata. La gestione del Fondo è articolata in una sezione relativa agli interventi nel territorio nazionale e in una sezione relativa ad interventi nelle aree depresse. Al Fondo affluiscono, a decorrere dall'anno 2000, gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del MURST all'unità previsionale di base 4.2.1.2. Ricerca applicata ».

2. All'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 297 del 1999, dopo le parole: « enti di ricerca » sono aggiunte le seguenti: « anche a carattere regionale ».

**68. 04.** (ex 63. 0. 4). Bracco, Castellani, Petrella, Grignaffini, Mazzocchin, Dedoni, Vignali, Volpini, Boato.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:*

ART. 68-bis.

1. All'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono aggiunte, in fine, le parole: « nonché per attività, autonomamente proposte, di

ricerca e di alta formazione tecnologica finalizzate agli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1. ».

\* **68. 06.** (ex 63. 0. 3). Bracco, Petrella, Grignaffini, Dedoni, Vignali, Volpini, Acciarini.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:*

ART. 68-bis.

« ART. 68-bis. - 1. All'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono aggiunte, in fine, le parole: »nonché per attività, autonomamente proposte, di ricerca e di alta formazione tecnologica finalizzate agli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1 ».

\* **68. 03.** (ex 63. 0. 1). Castellani.

**(Approvato)**

#### **(A.C. 7328-bis — sezione 6)**

#### **ARTICOLO 69 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 69.

*(Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato).*

1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative comminate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

2. Le entrate di cui al comma 1 sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per essere destinate alle iniziative di cui al medesimo comma 1, in-

dividuate di volta in volta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 69 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 69.

*(Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato).*

*Sopprimerlo.*

**69. 1.** (ex 64. 4). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 1, sostituire le parole da: ad iniziative a vantaggio dei consumatori con le seguenti: a vantaggio dei consumatori mediante il sostegno ad iniziative dirette a prevenire, individuare e contrastare attività illecite o, comunque, idonee a limitare la concorrenza o ad aggravare il costo di beni e servizi.*

**69. 3.** (ex 64. 5). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

*Al comma 1, sostituire le parole: ad iniziative a vantaggio dei consumatori con le seguenti: alla puntuale riduzione delle tariffe dei consumatori interessati.*

**69. 2.** (ex 64. 6). Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: titolari di utenze, residenti nei comuni di montagna con popolazione inferiore a 500 abitanti.*

**69. 4.** (ex 64. 2). Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani, Giancarlo Giorgetti, Colombo.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prioritariamente destinate a contenere eventuali aumenti delle tariffe assicurative e del prezzo dei carburanti.*

**69. 5.** (ex 64. 1). Manzini, Gardiol.

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

2. Le entrate di cui al comma 1 sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere destinate alle iniziative di cui al comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

**69. 6.** (ex 64. 3). Giancarlo Giorgetti, Donner, Martinelli.

#### (A.C. 7328-bis — sezione 7)

#### ARTICOLO 70 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 70.

*(Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare, il rafforzamento dell'ispettorato del lavoro e altre disposizioni di riorganizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale).*

1. All'articolo 63, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « al 31 dicembre 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « per il periodo di un anno a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione della Commissione delle Comunità europee »;

b) le parole da: « nel limite massimo di lire 150 miliardi » fino a: « 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché la relativa decorrenza, condizione e modalità di erogazione nel limite massimo di lire 200

miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 ».

2. All'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, la parola: « nove » è sostituita dalla seguente: « dieci », dopo le parole: « della programmazione economica, » è inserita la seguente: « due » e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: « Per il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di lire 1000 milioni a decorrere dall'anno 2001 »;

b) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « A tale fine le commissioni possono affidare l'incarico di durata non superiore a quindici mesi, rinnovabile una sola volta per una durata non superiore a quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, a soggetto dotato di idonea professionalità, previo parere favorevole espresso dal Comitato di cui al comma 3 che provvede, altresì, a verificare e valutare periodicamente l'attività svolta dal tutore, segnalandone l'esito alla rispettiva commissione per l'adozione delle conseguenti determinazioni; per la relativa attività è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; qualora la commissione non sia costituita o operante, all'affidamento dell'incarico e all'adozione di ogni altra relativa determinazione provvede direttamente il Comitato di cui al comma 3 »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-bis. All'onere per il funzionamento del Comitato di cui al comma 3 e a quello relativo agli incarichi di tutore di cui al comma 4 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 ».

3. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provve-

dono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

c) dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b), senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

4. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto

in sede giudiziale o amministrativa, semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

5. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e gli enti locali sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili, delle sanzioni amministrative e degli interessi di cui ai commi 3 e 4.

6. Ferme restando le sanzioni penali, sono abolite tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, ai sensi dell'articolo 35, commi secondo e terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Nei casi di tardivo pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, per i quali non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni civili e interessi di mora di cui al comma 3 del presente articolo e previgente normativa in materia sanzionatoria, non possono essere richiesti gli interessi previsti dall'articolo 1282 del codice civile.

8. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

9. Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fissano criteri e modalità per la riduzione delle san-

zioni civili di cui al comma 3 fino alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi: *a)* nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, all'autorità giudiziaria; *b)* per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore, comprovati dalla Direzione provinciale del lavoro — Servizio ispezione del lavoro territorialmente competente, e, comunque, per periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti dall'articolo 1, commi 3 e 5, della citata legge n. 223 del 1991, con riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale. In attesa della fissazione da parte dei medesimi consigli di amministrazione dei criteri e modalità di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 3 per i casi di cui alle lettere *a)* e *b)*, resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 224, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Resta altresì fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 220 e 221, della predetta legge n. 662 del 1996 in materia di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 3 rispettivamente nelle ipotesi di procedure concorsuali e nei casi

omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

10. Nei casi previsti dal comma 9, lettera a), il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può essere consentito fino a sessanta mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sulla base dei criteri di eccezionalità ivi previsti.

11. Per i crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000 le sanzioni sono dovute nella misura e secondo le modalità fissate dai commi 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il maggior importo versato, pari alla differenza fra quanto dovuto ai sensi del presente comma e quanto calcolato in base all'applicazione dei commi da 3 a 10 del presente articolo, costituisce un credito contributivo nei confronti dell'ente previdenziale che potrà essere posto a conguaglio ratealmente nell'arco di un anno, tenendo conto delle scadenze temporali previste per il pagamento dei contributi e premi assicurativi correnti, secondo modalità operative fissate da ciascun ente previdenziale.

12. L'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

« ART. 37 — (Omissione o falsità di registrazione o denuncia obbligatoria) — 1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbli-

gatorie per un importo mensile non inferiore al maggior importo fra cinque milioni mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti.

2. Fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato ai sensi dell'articolo 37 del codice di procedura penale, qualora l'evasione accertata formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario il procedimento penale è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, fino al momento della decisione dell'organo amministrativo e/o giudiziario di primo grado.

3. La regolarizzazione dell'inadempienza accertata, anche attraverso dilazione, estingue il reato.

4. Entro novanta giorni l'ente impositore è tenuto a dare comunicazione all'autorità giudiziaria dell'avvenuta regolarizzazione o dell'esito del ricorso amministrativo o giudiziario ».

#### EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 70 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 70.

*(Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare, il rafforzamento dell'ispettorato del lavoro e altre disposizioni di riorganizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale).*

*Sopprimerlo.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**70. 1.** (ex 65. 3) Bonato, Giordano, De Cesaris, Cangemi.

*Sopprimerlo.*

**70. 79.** (ex 65. 36) Malavenda.

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

- \* **70. 2.** (ex 65. 69 e 65. 68) Contento, Antonio Pepe, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Marras.

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

- \* **70. 3.** (ex 65. 13) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Sopprimere il comma 1.*

- \*\* **70. 4.** (ex 65. 10) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Sopprimere il comma 1.*

- \*\* **70. 80.** (ex 65. 35) Malavenda.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 70. 110  
DEL GOVERNO

*Al comma 1-bis, sostituire:* cento per cento *con:* ottanta per cento ; ottanta per cento *con:* sessanta per cento ; sessanta per cento *con:* quaranta per cento;

- 0. 70. 110. 1.** Acierno.

*Il comma 1 è sostituito dai seguenti:*

1. Alle imprese che recepiscono, entro un anno dalla decisione assunta dalla Commissione europea sul regime di aiuto di Stato n. 236/A/2000, contratti di riallineamento regolati ai sensi e alle condizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso, per la durata del programma di riallineamento e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni, uno sgravio contributivo nelle misure di cui al comma 1-bis per i lavoratori individuati secondo le modalità di cui al comma 3-sexies dell'articolo 5 della citata legge

n. 608 del 1996, come introdotto dall'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, mai denunciati agli Enti previdenziali.

*1-bis.* Lo sgravio contributivo di cui al comma 1, determinato sulle retribuzioni corrisposte è fissato nella misura del cento per cento per il primo anno, dell'ottanta per cento per il secondo anno, del sessanta per cento per il terzo anno, del quaranta per cento per il quarto anno e del venti per cento per il quinto anno.

*1-ter.* Per i lavoratori già denunciati agli Enti previdenziali e interessati dai contratti di riallineamento di cui al comma 1 per periodi e retribuzioni non denunciate, è concesso uno sgravio contributivo pari alla metà delle misure di cui al comma 1-bis.

*1-quater.* Le disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter trovano applicazione anche nei confronti delle imprese che hanno in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, il programma di riallineamento ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 608 del 1996, secondo le seguenti modalità:

*a)* per il periodo successivo secondo le annualità e con le entità dello sgravio previsti dai commi 1, 1-bis e 1-ter;

*b)* per il periodo del contratto di riallineamento antecedente, lo sgravio si applica sotto forma di conguaglio sulle spettanze contributive già versate per i lavoratori interessati al contratto stesso nelle misure di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter. L'importo del conguaglio così determinato, usufruibile entro il termine del periodo di riallineamento e comunque entro il periodo di fruizione dello sgravio di cui alla lettera *a)*, è utilizzato secondo le modalità fissate dagli Enti previdenziali, a valere anche sulle regolarizzazioni in corso di cui al comma 3-sexies dell'articolo 5 della citata legge n. 608 del 1996, come introdotto dall'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

*1-quinquies.* Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 1-quinquies, valutati nel

limite massimo di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

1-*sexies*. All'articolo 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il comma 3 è abrogato.

**70. 110.** Governo.

**(Approvato)**

*Sopprimere il comma 2.*

\* **70. 5.** (ex 65. 12) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **70. 6.** (ex 65. 62) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ossa, Paolone, Proietti.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **70. 81.** (ex 65. 34) Malavenda.

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

**70. 7.** (ex 65. 66) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: la parola, fino a: due e.*

**70. 8.** (ex 65. 67) Pace, Antonio Pepe, Fino.

*Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: 1.000, con la seguente: 800.*

**70. 9.** (ex 65. 65) Pace, Antonio Pepe, Fino.

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

**70. 10.** (ex 65. 64) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **70. 11.** (ex 65. 4) Bonato, Giordano, De Cesaris, Cangemi.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **70. 12.** (ex 65. 33) Malavenda.

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: 5,5 punti sino a: 40 per cento, con le seguenti: 20 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 100 per cento.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma 3:*

*alla lettera b), primo periodo, sostituire le parole: 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento con le seguenti: 80 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 120 per cento;*

*alla medesima lettera b), secondo periodo:*

*sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: un mese;*

*sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 120 per cento.*

*Al comma 4, sostituire le parole: 5,5 punti con le seguenti: 30 punti.*

*Sopprimere i commi 5 e 6.*

**70. 14.** (ex 65. 21) Malavenda.

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento con le*

*seguenti*: 20 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 100 per cento,

*Conseguentemente*:

*al medesimo comma 3*:

*alla lettera b), primo periodo, sostituire le parole*: 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento *con le seguenti*: 80 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 120 per cento;

*alla medesima lettera b), secondo periodo*:

*sostituire le parole*: dodici mesi *con le seguenti*: un mese;

*sostituire le parole*: 40 per cento *con le seguenti*: 120 per cento.

*al comma 4, sostituire le parole*: 5,5 punti *con le seguenti*: 30 punti.

**70. 15.** (ex 65. 22) Malavenda.

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole*: 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento *con le seguenti*: 2 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 20 per cento.

**70. 13.** (ex 65. 63) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ossa, Paolone, Proietti.

*Al comma 3, lettera b), primo periodo, dopo le parole*: o non conformi al vero, *aggiungere le seguenti*: cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate.

\* **70. 16.** (ex 65. 59 e 65. 60) Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto Giorgetti, Marras, Polizzi, Contento, Antonio Pepe, Bono, Armani, Messa, Ozza, Paolone.

**(Approvato)**

*Al comma 3, lettera b), primo periodo, dopo le parole*: o non conformi al vero, *aggiungere le seguenti*: cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate.

\* **70. 17.** (ex 65. 79) Possa, Alessandro Rubino, Conte.

**(Approvato)**

*Al comma 3, lettera b), primo periodo, dopo le parole*: o non conformi al vero, *aggiungere le seguenti*: cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate.

\* **70. 18.** (ex 65. 71) Manzione, Apolloni, De Franciscis, Del Giudice, Ricci.

**(Approvato)**

*Al comma 3, lettera b), primo periodo, sostituire le parole*: al 60 per cento, *con le seguenti*: al 40 per cento.

*Conseguentemente, all'ultimo periodo, sostituire le parole*: al 40 per cento, *con le seguenti*: al 20 per cento.

**70. 19.** (ex 65. 61) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ossa, Paolone, Proietti.

*Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da*: degli interessi, *fino alla fine della lettera, con le seguenti*: del tasso di riferimento.

**70. 20.** (ex 65. 58) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente*:

*3-bis. Le sanzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 3 del presente articolo sono*

raddoppiate qualora i soggetti interessati non abbiano provveduto al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali a favore di lavoratori extracomunitari.

**70. 21.** (ex 65. 15) Michielon, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

*Sopprimere il comma 4.*

\* **70. 22.** (ex 65. 5) Bonato, Giordano, De Cesaris, Cangemi.

*Sopprimere il comma 4.*

\* **70. 23.** (ex 65. 32) Malavenda.

*Al comma 4, sostituire le parole:* di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento *con le seguenti:* di 2 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 20 per cento.

**70. 24.** (ex 65. 57) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Sopprimere il comma 5.*

\* **70. 25.** (ex 65. 16) Michielon, Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 5.*

\* **70. 26.** (ex 65. 31) Malavenda.

*Sopprimere il comma 5.*

\* **70. 27.** (ex 65. 56) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Sopprimere il comma 6.*

**70. 28.** (ex 65. 30) Malavenda.

*Sopprimere il comma 7.*

**70. 30.** (ex 65. 29) Malavenda.

*Sopprimere il comma 8.*

**70. 31.** (ex 65. 28) Malavenda.

*Sopprimere il comma 9.*

\* **70. 32.** (ex 65. 6) Bonato, Giordano, De Cesaris, Cangemi.

*Sopprimere il comma 9.*

\* **70. 33.** (ex 65. 27) Malavenda.

*Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole da:* i consigli di amministrazione *fino a:* fissano criteri *con le seguenti:* il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fissa.

**70. 34.** (ex 65. 55) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 9, primo periodo, lettera a), sostituire le parole da:* entro il termine *fino a:* codice penale *con le seguenti:* in relazione anche a possibili riflessi negativi in campo occupazionale.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione comunista.**

**70. 37.** Bonato, Giordano, De Cesaris.

*Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole:* medesimi consigli di amministrazione, *con le seguenti:* ministeri competenti.

**70. 35.** (ex 65. 54) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Sopprimere il comma 10.*

\* **70. 39.** (ex 65. 7) Bonato, Giordano, De Cesaris, Cangemi.

*Sopprimere il comma 10.*

\* **70. 40.** (ex 65. 26) Malavenda.

*Al comma 10, sostituire le parole da:* previa autorizzazione del Ministero del lavoro *fino alla fine del comma con le seguenti:* su decisione dell'Ente previdenziale competente e sulla base dei criteri di eccezionalità ivi previsti.

*Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere il seguente comma:*

10-bis. L'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981 n. 537 è sostituito dal seguente: « 13. L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di tre punti ».

**70. 46.** (ex 65. 70) Guerzoni, Strambi, Cordoni, Gardiol, Lombardi, Ricci, Loddo.

*Al comma 10, sostituire le parole:* previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *con le seguenti:* su decisione dell'ente previdenziale competente.

\* **70. 41.** (ex 65. 50 e 65. 53) Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto Giorgetti, Marras, Contento, Antonio Pepe, Bono, Armani, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Polizzi.

*Al comma 10, sostituire le parole:* previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *con le seguenti:* su decisione dell'ente previdenziale competente.

\* **70. 42.** (ex 65. 14) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Al comma 10, sostituire le parole:* previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *con le seguenti:* su decisione dell'ente previdenziale competente.

\* **70. 43.** (ex 65. 73) Manzione, Apolloni, De Franciscis, Del Giudice, Ricci.

*Al comma 10, sostituire le parole:* previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *con le seguenti:* su decisione dell'ente previdenziale competente.

\* **70. 44.** (ex 65. 77) Possa, Alessandro Rubino, Conte.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-bis L'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981 n. 537 è sostituito dal seguente: « 13. L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3 punti. »

\*\* **70. 47.** (ex 65. 51 e 65. 52) Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto Giorgetti, Marras, Contento, Antonio Pepe, Bono, Armani, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-bis. L'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981 n. 537 è sostituito dal seguente: « 13. L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3 punti. »

**\*\* 70. 49.** (ex 65. 9) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-bis. L'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981 n. 537: « 13. L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3 punti. »

**\*\* 70. 59.** (ex 65. 74) Manzione, Apolloni, De Franciscis, Del Giudice, Ricci.

*Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

10-bis. L'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981 n. 537, è sostituito dal seguente: « 13. L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3 punti. »

**Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 4.**

**70. 48.** (ex 65. 78) Possa, Alessandro Rubino, Conte.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10 del presente articolo si applicano anche ai contributi o premi relativi a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge per i quali non sia stato effettuato il pagamento delle somme aggiuntive, fermo restando quanto previsto al successivo comma 11.

**\* 70. 45.** (ex 65. 76) Possa, Alessandro Rubino, Conte.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10 del presente articolo si applicano anche ai contributi o premi relativi a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge per i quali non sia stato effettuato il pagamento delle somme aggiuntive, fermo restando quanto previsto al successivo comma 11.

**\* 70. 50.** (ex 65. 48 e 65. 49) Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto Giorgetti, Marras, Vitali, Marras, Contento, Antonio Pepe, Bono, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Sopprimere il comma 11.*

**70. 51.** (ex 65. 25) Malavenda.

*Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2000, con le seguenti: 31 dicembre 2000.*

**\* 70. 52.** (ex 65. 46 e 65. 47) Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto Giorgetti, Marras, Contento, Antonio Pepe, Bono, Armani, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2000, con le seguenti: 31 dicembre 2000.*

\* **70. 53.** (ex 65. 80) Possa, Alessandro Rubino, Conte.

*Sopprimere il comma 12.*

**70. 55.** (ex 65. 8) Bonato, Giordano, De Cesaris, Cangemi.

*Al comma 12, capoverso articolo 37, comma 3, sostituire le parole: estingue il reato con le seguenti: non estingue il reato, che viene comunque punito con una sanzione pecuniaria pari al venticinque per cento dei versamenti contributivi e previdenziali effettivamente dovuti.*

**70. 56.** (ex 65. 45) Landi di Chiavenna.

*Al comma 12, capoverso articolo 37, comma 3, dopo la parola: dilazione, aggiungere la seguente: non.*

**70. 57.** (ex 65. 24) Malavenda.

*Al comma 12, capoverso articolo 37, sopprimere il comma 4.*

**70. 58.** (ex 65. 23) Malavenda.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

13. Le sanzioni di cui ai commi precedenti non possono essere applicate per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole al contribuente, salva l'ipotesi in cui il provvedimento sia diventato definitivo. Nel caso in cui il contribuente abbia già provveduto al pagamento della sanzione, egli ha diritto alla restituzione della somma, se ha pagato la sanzione sulla base di un provvedimento

non ancora divenuto definitivo; se il contribuente ha pagato, in tutto o in parte, la sanzione in base ad un provvedimento definitivo, l'eventuale debito residuo si estingue, ma non è ammessa la ripetizione di quanto già versato.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 11, 12, 3 e 6.**

**70. 60.** (ex 65. 11) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

13. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, non possono essere applicate per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole al contribuente, salva l'ipotesi in cui il provvedimento sia diventato definitivo. Nel caso in cui il contribuente abbia già provveduto al pagamento della sanzione, egli ha diritto alla restituzione della somma, se ha pagato la sanzione sulla base di un provvedimento non ancora divenuto definitivo; se il contribuente ha pagato, in tutto o in parte, la sanzione in base ad un provvedimento definitivo, l'eventuale debito residuo si estingue, ma non è ammessa la ripetizione di quanto già versato.

**70. 63.** (ex 65. 39 e 65. 40) Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto Giorgetti, Marras, Contento, Antonio Pepe, Bono, Armani, Messa, Ozza, Pao-lone, Proietti, Polizzi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

13. Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un Ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Di conseguenza, l'Ente che ha ricevuto il pagamento dovrà prov-

vedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravii d'interessi, all'Ente titolare della contribuzione.

**70. 61.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) (ex 65. 41, 65. 38 e 65. 42) Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto Giorgetti, Marras, Polizzi, Pampo, Lo Presti, Alemanno, Colucci, Contento, Antonio Pepe, Bono, Armani, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

13. Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un Ente previdenziale pubblico diverso dal titolare della contribuzione, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Di conseguenza l'Ente che ha ricevuto il pagamento provveda al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'Ente titolare della contribuzione.

**70. 62.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) (ex 65. 72) Manzione, Apolloni, De Franciscis, Del Giudice, Ricci.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

13. La sanzione per inadempienza recidiva prevista dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Rimborso all'INAIL degli oneri per prestazioni relative ad infortuni avvenuti o malattie professionali manifestatesi durante il periodo in cui il datore di lavoro incorra nel medesimo tipo di inadempienza già commessa in precedenza) è soppressa.

**70. 64.** (ex 65. 43 e 65. 44) Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto Giorgetti, Marras, Contento, Antonio Pepe, Bono, Armani, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

13. La sanzione per inadempienza recidiva prevista dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica, 30 giugno 1965, n. 1124 (rimborso all'INAIL degli oneri per prestazioni relative ad infortuni avvenuti o malattie professionali manifestatesi durante il periodo in cui il datore di lavoro incorra nel medesimo tipo di inadempienza già commessa in precedenza) è soppressa.

**Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 4.**

**70. 65.** (ex 65. 81) Possa, Alessandro Rubino, Conte.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

13. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, come modificate dall'articolo 9-ter, comma 3, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

**70. 66.** (ex 65. 82) De Ghislanzoni Cardoli, Possa, Marras, Fratta Pasini, Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Scaltritti, Amato, Giudice, Santori, Collavini.

*Aggiungere, infine, il seguente comma:*

13. La convenzione di arruolamento che disciplina i rapporti di lavoro tra l'armatore di impresa di pesca ed i singoli membri di equipaggio può essere prevista anche per stipulare rapporti di lavoro con il contratto speciale di apprendistato ovvero con contratto di formazione e lavoro. La normativa specifica relativa alle modalità della formazione da impartire al fuori del lavoro sarà disciplinata della parti sociali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro nell'ambito dei progetti «quadro» stabiliti a livello nazionale dal contratto collettivo nazionale di lavoro ed al quali dare conformità come previsto dalle norme in vigore per ambedue le tipicità dei rapporti di lavoro, recepita in un decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione.

**70. 78.** (ex 65. 20). Giacalone.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO  
70. 028 del Governo

*Al comma 1 sopprimere le lettere: 1 e 2.*

**0. 70. 028. 1.** Acierno.

*Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:*

« ART. 70-bis.

*(Disposizioni in materia di lavoro  
temporaneo)*

1. Alla legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 2:

1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o di altro Stato membro dell'Unione europea »;

2) alla lettera c), dopo le parole: « dipendenza nel territorio nazionale » sono aggiunte le seguenti: « o di altro Stato membro dell'Unione europea »;

b) all'articolo 9, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

3-bis. Nel caso in cui i contratti collettivi prevedano la fornitura a persone fisiche o a nuclei familiari di lavoratori temporanei domestici, i contributi previdenziali ed assicurativi sono dovuti secondo le misure previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403 e successive modificazioni ed integrazioni; l'INPS determina le modalità ed i termini di versamento.

3-bis. Le imprese fornitrici autorizzate ai sensi dell'articolo 2 non sono tenute, a partire dal 1° gennaio 2002, al versamento dell'aliquota contributiva di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 ».

**70. 028.** Governo.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:*

ART. 70-bis. *(Regolarizzazione contributiva in agricoltura)*. - 1. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « fino a tutto il 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a tutto il 1999 »;

b) al comma 1, primo periodo, le parole: 1 ottobre 1999 sono sostituite dalle seguenti: 1 maggio 2001;

c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: « la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999 »;

d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ».

*Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella A, voce: Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 80.000;

2002: — 60.000;

2003: — 40.000;

**70. 01.** *(ex 65. 0. 16)* De Ghislanzoni Cardoli, Possa, Marras, Fratta Pasini, Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Scaltritti, Amato, Giudice, Santori, Collavini.

*Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:*

ART. 70-bis. *(Proroga CIGS ed indennità di mobilità)* - 1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali il termine di cui all'articolo 62, comma 1, lettera g) della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è prorogato al 31 marzo 2001. Il relativo onere pari a

15 miliardi di lire è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

\* **70. 02.** (ex 65. 0. 15) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Scaltritti.

*Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:*

ART. 70-bis. (Proroga CIGS ed indennità di mobilità) - 1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali il termine di cui all'articolo 62, comma 1, lettera g) della legge 23 dicembre 1999, n.488 è prorogato al 31 marzo 2001. Il relativo onere pari a 15 miliardi di lire è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

\* **70. 08.** (ex 65. 0. 3) Manzini.

*Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:*

ART. 70-bis. (Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale) - 1. Nei confronti di coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 si fa luogo all'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale anche nel caso in cui la cancellazione dal registro degli esercenti il commercio sia stata effettuata in data successiva alla presentazione della domanda dell'indennizzo e comunque prima della concessione dell'indennizzo stesso ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**70. 03.** (ex 65. 0. 14) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Scaltritti.

*Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:*

ART. 70-bis. (Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale) - 1. Nei confronti di coloro che siano in possesso

dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 si fa luogo all'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale anche nel caso in cui la cancellazione dal registro degli esercenti il commercio sia stata effettuata in data successiva alla presentazione della domanda dell'indennizzo e comunque prima della concessione dell'indennizzo stesso.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale.**

**70. 05.** (ex 65. 0. 10) Mazzocchi, Pezzoli, Bono.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO  
70. 029 del Governo

*Al comma 5, sopprimere la lettera a).*

**0. 70. 029. 1.** Bono.

*Dopo l'articolo 70 aggiungere il seguente:*

« ART. 70-bis.

*(Interventi in materia di formazione professionale)*

1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori, possono essere costituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma 5, « Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua », di seguito denominati Fondi; gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono prevedere

la costituzione di fondi anche per settori diversi. Il fondo relativo ai dirigenti può essere costituito con accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti comparativamente più rappresentative. I Fondi finanziano piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali. Ai Fondi afferiscono, progressivamente e secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, terzo e quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun Fondo.

2. I datori di lavoro che aderiscono ai Fondi effettuano il versamento del contributo integrativo di cui al comma 1 all'INPS, che provvede bimestralmente a trasferirlo al Fondo indicato dal datore di lavoro.

3. Nei confronti del contributo versato ai sensi del comma 2, trovano applicazione le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni.

4. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi l'obbligo di versare all'INPS il contributo integrativo di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, secondo le modalità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

5. Ciascun Fondo è costituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:

a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;

b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile, con procedimento per il riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

6. I Fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente e sono attivati a seguito di autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa verifica della congruità, rispetto alle finalità istituzionali previste al comma 1, dei criteri di gestione delle strutture di funzionamento dei Fondi stessi e della professionalità dei gestori. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita la vigilanza sulla gestione dei Fondi.

7. In caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una ulteriore sanzione amministrativa di importo pari a quello del contributo omesso; gli importi delle sanzioni amministrative sono versati ai Fondi.

8. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dell'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono assegnati per il 75 per cento, al Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per finanziare in via prioritaria i piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali, e per il restante 25 per cento ai Fondi di cui al comma 5, ripartito secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in base alla consistenza numerica degli aderenti ai settori interessati dai singoli Fondi e dagli aderenti a ciascuno di essi. Per le medesime annualità, l'INPS continua ad effettuare il versamento stabilito dall'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed il versamento stabilito dall'articolo 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, al Fondo di cui al medesimo comma.

9. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e all'articolo 3 del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, le parole: « di concerto con il Ministro del tesoro » sono soppresse.

10. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire 100 miliardi per l'anno 2001, nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; le disponibilità sono ripartite su base regionale in riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione, con priorità per i progetti di ristrutturazione finalizzati a conseguire i requisiti previsti per l'accreditamento delle strutture formative ai sensi dell'Accordo sancito nella Conferenza Stato-Regioni del 18 febbraio 2000 e sue eventuali modifiche.

11. A decorrere dell'anno 2001 è stabilita al 20 per cento la quota del gettito complessivo da destinare ai Fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dall'addizionale contributiva di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Tale quota è stabilita al 30 per cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259.

12. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati le modalità ed i criteri di destinazione al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire 25 miliardi per l'anno 2001 ».

**70. 029.** Governo.

*Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:*

*ART. 70-bis. (Interventi in materia di formazione professionale) - 1.* Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori, possono essere costituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma 5, « Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua », di seguito denominati Fondi; gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono prevedere la costituzione di fondi anche per settori diversi. Il fondo relativo ai dirigenti può essere costituito con accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti comparativamente più rappresentative. I Fondi finanziano piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali. Ai Fondi afferiscono, progressivamente e secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, terzo e quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun Fondo.

2. I datori di lavoro che aderiscono ai Fondi effettuano il versamento del contributo integrativo di cui al comma 1 all'INPS, che provvede bimestralmente a trasferirlo al Fondo indicato dal datore di lavoro.

3. Nei confronti del contributo versato ai sensi del comma 2, trovano applicazione le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni.

4. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi l'obbligo di versare all'INPS il contributo integrativo di

*(Approvato)*

cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, secondo le modalità vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

5. Ciascun Fondo è costituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:

a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;

b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile, con procedimento per il riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

6. I Fondi possono concordare modalità organizzative ed operative congiunte, al fine di una migliore efficacia della loro attività, ed individuare, altresì, indirizzi e linee d'azione comuni per il conseguimento delle finalità ad essi demandate ai sensi del comma 1, avvalendosi, a tal fine, anche dell'attività dell'Osservatorio di cui al comma 9. I Fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente.

7. I Fondi sono attivati a seguito di autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa verifica della congruità, rispetto alle finalità istituzionali previste al comma 1, dei criteri di gestione delle strutture di funzionamento dei Fondi stessi e della professionalità dei gestori. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita la vigilanza sulla gestione dei Fondi.

8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una ulteriore sanzione amministrativa di importo pari a quello del contributo omesso; gli importi delle sanzioni amministrative sono versati ai Fondi.

9. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito l'« Osservatorio della formazione continua », con il compito di elaborare proposte di indirizzo, di monitorare l'attività svolta dai Fondi per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e di coordinare le iniziative di formazione continua. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono dettate modalità costitutive e di funzionamento del predetto Osservatorio, prevedendo la partecipazione di rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, delle regioni, su designazione della Conferenza Stato-regioni, delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

10. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dal comma 2, dell'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono assegnati per il 75 per cento, al Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per finanziare in via prioritaria i piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali, e per il restante 25 per cento ai fondi di cui al comma 5, ripartito secondo criteri determinati con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in base alla consistenza numerica degli aderenti ai settori interessati dai singoli fondi e dagli aderenti a ciascuno di essi. Per le medesime annualità, l'INPS continua ad effettuare il versamento stabilito dall'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed il versamento stabilito dall'articolo 9, comma

5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, al Fondo di cui al medesimo comma.

11. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e all'articolo 3 del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1988, n. 492, le parole: « di concerto con il Ministro del tesoro » sono soppresse.

12. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire 115 miliardi per l'anno 2000, per lire 100 miliardi, a valere sul finanziamento di cui all'articolo 17 della legge n. 196 del 1997 e, per lire 15 miliardi, a valere sulla quota del Fondo per l'occupazione rifinanziata da ultimo dall'articolo 3, comma 8, dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, resa disponibile per l'anno 2000 dall'articolo 2, comma 2, della presente legge; le disponibilità sono ripartite su base regionale in riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione, con priorità per i progetti di ristrutturazione finalizzati a conseguire i requisiti previsti per l'accreditamento delle strutture formative ai sensi dell'accordo sancito nella Conferenza Stato-regioni del 18 febbraio 2000 e sue eventuali modifiche.

**70. 04.** (ex 65. 012) Lombardi, Innocenti, Cordoni, Strambi, Gardiol, Ricci, Loddo.

*Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:*

ART. 70-bis. - 1. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di assunzione, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione del nominativo del lavoratore, della data di assunzione, della tipologia contrattuale, della qualifica pro-

fessionale e del trattamento economico e normativo al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro.

2. La comunicazione di cui al comma precedente è valida anche ai fini della denuncia istantanea di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

3. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a darne comunicazione ai servizi per l'impiego. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, tale comunicazione è dovuta solo in caso di variazione della data di cessazione inizialmente comunicata.

4. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale viene definito un modello unificato per le comunicazioni obbligatorie, comprese quelle riguardanti i rapporti di lavoro a tempo parziale, con particolare riferimento a quelle relative ai servizi per l'impiego, alle direzioni provinciali del lavoro, all'INPS e all'INAIL.

**70. 06.** (ex 65. 0. 9) Pezzoli, Bono.

*Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:*

ART. 70-bis. (Potenziamento dell'attività ispettiva) - 1. Al fine di potenziare l'attività ispettiva nelle materie di competenza del Ministero del Lavoro, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è autorizzato ad assumere 1000 unità di personale nei ruoli del personale ispettivo, di cui 600 nel 2001 e 400 nel 2002.

2. Alla copertura finanziaria si provvede attraverso l'utilizzo di parte degli accantonamenti previsti per il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nella Tabella A allegata alla legge Finanziaria per l'anno 2000, nel limite di Lire 45 miliardi per il 2001 e di Lire 68 miliardi a decorrere dal 2002, per i rimanenti 14 miliardi e 500 milioni si provvede attraverso le risorse finanziarie del Fondo Unico di Amministrazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

3. L'articolo 79, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:

« 2. Al medesimo fine di cui al comma 1 una quota pari al 10 per cento dell'importo proveniente dalla riscossione delle sanzioni penali e amministrative comminate dalle direzioni provinciali del lavoro - servizio ispezione del lavoro per le violazioni delle leggi sul lavoro è destinata per il 50 per cento a corsi di formazione e di aggiornamento del personale da assegnare al predetto servizio e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti e degli apparecchi indispensabili per lo svolgimento dell'attività ispettiva e delle relative procedure ad essa connesse. Il restante 50 per cento della quota predetta è destinato all'incremento del Fondo Unico di Amministrazione, di cui al Contratto Collettivo integrativo di lavoro relativo al personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per l'incentivazione dell'attività ispettiva di controllo sulle condizioni di lavoro nelle aziende ».

**70. 07.** (ex 64. 0. 1). Cordoni, Lombardi, Strambi, Gardiol, Ricci, Loddo.

*Dopo l'articolo 70 aggiungere il seguente:*

**ART. 70-bis.**

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge n. 449 del 1997, il Ministro del lavoro e previdenza sociale è autorizzato ad assumere mille ispettori del lavoro.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**70. 030 già 35. 02** (ex 33. 04). Giordano, Cangemi, Boghetta.

*Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:*

**ART. 70-bis.** (Programma straordinario di recupero dell'evasione contributiva relativa ai lavoratori extracomunitari) - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli extracomunitari presenti in Italia devono presentare alla questura territorialmente competente una dichiarazione di responsabilità, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, inerente al motivo di soggiorno in Italia. Nel caso in cui il permesso sia rilasciato per motivi di lavoro subordinato, deve essere allegata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti da quanto tempo il lavoratore extracomunitario è alle sue dipendenze ed una copia della posizione contributiva. Qualora il soggetto svolga attività di lavoro non subordinato, in allegato alla dichiarazione di responsabilità deve essere fornita, oltre alla copia della posizione contributiva, l'indicazione della partita IVA e dell'iscrizione alle camere di commercio o ad albi professionali.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è, altresì, richiesta copia del certificato di residenza e dello stato di famiglia.

3. Alla consegna della documentazione in oggetto la questura rilascia specifica ricevuta attestante che il soggetto ha ottemperato all'obbligo di cui al presente articolo. Entro i successivi sessanta giorni, la questura, di concerto con i Ministeri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale e con l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), procede alla verifica della veridicità della documentazione presentata, al termine della quale rilascia all'interessato una specifica dichiarazione di avvenuto controllo.

4. La mancata presentazione della dichiarazione e della documentazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, entro il termine stabilito al comma 1, comporta la sospensione immediata del permesso di soggiorno e l'emissione, entro i successivi trenta giorni, del decreto di espulsione.

5. In caso di falsa dichiarazione o comunicazione anche parziale, il permesso di

soggiorno si intende revocato e si procede alla immediata emissione del decreto di espulsione del soggetto.

6. Qualora dalle verifiche di cui al comma 3 del presente articolo emerga una irregolare posizione contributiva dei lavoratori extracomunitari, ai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 70 della presente legge sono raddoppiate le sanzioni previste alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma 3 dell'articolo 70, nel caso in cui il cittadino extracomunitario svolga attività di lavoro dipendente. Al cittadino extracomunitario che esercita attività di lavoro non subordinato è concesso un periodo di sessanta giorni, a decorrere dal rilascio della dichiarazione di cui al comma 3 del presente articolo, per regolarizzare la propria posizione contributiva e assicurativa.

**70. 09.** (ex 65. 0. 4) Michielon, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Stucchi.

*Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:*

« ART. 70-bis. - 1. Al fine di riconoscere alla popolazione siciliana un congruo indennizzo per l'impoverimento delle risorse energetiche dell'isola, unica regione italiana produttrice di olii minerali, per i guasti ambientali, derivanti dall'esercizio nel territorio siciliano delle principali attività di raffinazione di prodotti petrolchimici, nonché quale specifico sostegno alle politiche di riequilibrio territoriale e riconoscimento della specificità insulare, con decorrenza dal 1° gennaio 2001, le accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte al 30 per cento dell'importo vigente nel rimanente territorio nazionale, al momento dell'immissione al consumo per l'impiego nel territorio della Regione siciliana ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**70. 010.** (già 15. 33.) (ex 12. 27.) Bono, Prestigiacomo, Rallo, Grillo, Lucchese, Micciché, Giudice, Liotta, Carmelo Carrara, Fragalà, Matranga, Lo Porto,

Baiamonte, Cascio, Misuraca, Amato, Marino, Lopresti, Mancuso, Acierno, Crimi, Stagno d'Alcontres, D'Alia, Nania, Nuccio Carrara, Neri, Floresta, Tringali, Trantino, Palumbo, Paolone, Vito, Caruso, Armani.

*Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:*

ART. 70-bis. - 1. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera *a)*, del trattato dell'Unione Europea le accise gravanti sui prodotti petroliferi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sono ridotte al 30 per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale al momento dell'immissione al consumo per l'impiego nel territorio della Regione siciliana.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1627 miliardi di lire a decorrere dal 2001 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**70. 011.** (già 16. 01.) (ex 13. 01. e 13. 04.) Rabbito, Benvenuto, Borrometi, Brunale, Caruano, Cappella, Finocchiaro Fidelbo, Giacalone, Lento, Lumia, Pistone, Rizza.

*Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:*

ART. 70-bis. - 1. Al fine di favorire lo sviluppo economico della Regione siciliana in considerazione del tenore di vita sensibilmente inferiore alla media europea e delle gravi forme di sottoccupazione di cui all'articolo 87 del Trattato istitutivo dell'Unione Europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, a decorrere dal 2001

le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, erogati nella Regione siciliana, sono ridotte al 30 per cento per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale.

**Seguono compensazioni dei Gruppo Forza Italia nn. 1 e 3.**

**70. 012. (già 15. 34.)** (ex 12. 31.) Prestigiacomo, Micciché, Amato, Baiamonte, Cascio, Crimi, Dell'Utri, Floresta, Garra, Gazzara, Giudice, Mancuso, Martino, Matranga, Misuraca, Palumbo, Stagno d'Alcontres, Liotta, D'Alia, Lucchese, Grillo.

*Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:*

ART. 70-bis. - 1. Al fine di compensare la mancata restituzione alla Regione siciliana di parte delle accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 immessi al consumo nella Regione, a decorrere dal 2001 è istituito presso il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica il « Fondo per la compensazione dei maggiori oneri energetici a carico della Regione siciliana » destinato al contenimento dei costi energetici dei cittadini e delle attività produttive.

2. Al Fondo di cui al comma 1 è assegnato uno stanziamento annuo, a decorrere dal 2001, pari a lire 800 miliardi.

3. Il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Regione siciliana, stabilisce con proprio decreto il riparto delle somme fra i Comuni della Regione siciliana in proporzione alla popolazione residente all'inizio di ciascun anno.

4. All'onere derivante dalla attuazione dei commi da 1 a 3 del presente articolo pari a lire 800 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto in

tabella A all'uopo parzialmente utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero del Tesoro per un importo pari a 1.600 miliardi per il 2001, 1.000 miliardi per il 2002 e 800 miliardi per il 2003.

**70. 013. (già 15. 45.)** (ex 66. 0. 2.) Rabbito, Benvenuto, Borrometi, Brunale, Cappella, Caruano, Finocchiaro Fiddelbo, Giacalone, Lento, Lumia, Pistone, Rizza.

*Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:*

ART. 70-bis. - 1. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato della Comunità Europea, alle imprese ubicate nel territorio della Regione siciliana che acquistano energia elettrica ed il prodotto petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, è concesso, per gli anni 2001-2010, un credito di imposta diretta a compensare gli oneri derivanti dalle imposte sostenute, a titolo di accise e di imposta sul valore aggiunto, relativamente ai suddetti prodotti.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 non spetta relativamente ai carburanti per i quali non compete la detrazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla determinazione della base imponibile e può essere utilizzato ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Il credito di imposta di cui al comma 1 è stabilito per l'anno 2001, in misura pari agli importi corrisposti a titolo di IVA e di accise. Per gli anni successivi la misura del credito di imposta è ridotta di un decimo all'anno fino al 2010.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto in tabella A all'uopo par-

zialmente utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero del Tesoro.

**70. 014. (già 16. 02.)** (ex 13. 02. e 13. 05.) Rabbito, Benvenuto, Borrometi, Cappella, Caruano, Brunale, Finocchiaro Fidelbo, Giacalone, Lento, Lumia, Pistone, Rizza.

*Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:*

ART. 70-bis. - 1. All'articolo 55 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole « 56 miliardi » e « 94 miliardi » sono sostituite con rispettivamente « 100 miliardi » e « 100 miliardi » ed alla fine sono aggiunte le parole: « e di 52 miliardi di lire a decorrere dal 2003 ».

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni.*

2001: — 44.000;

2002: — 6.000;

2003: — 52.000.

**70. 020. (già 37. 01.)** (ex 35. 05.) Cappella, Finocchiaro Fidelbo, Caruano, Rabbito, Rizza.

*Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:*

« ART. 70-bis. - 1. In attesa dell'attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione Sicilia, relativo al contributo di solidarietà nazionale, le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte del 30 per cento in relazione all'importo vigente per la generalità del territorio nazionale al momento dell'immissione al consumo per l'impiego nella regione siciliana.

**Seguono compensazioni del Gruppo I Democratici-l'Ulivo.**

**70. 015. (già 15. 48.)** (ex 72. 199.) Piscitello.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO  
70. 016. DEL GOVERNO.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: Per compensare fino a: Sicilia con le seguenti: Ai titolari di imprese di autotrasporto merci.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 100 miliardi con la seguente: 600 miliardi.*

**Seguono compensazioni lega nord Padania n. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12.**

**0. 70. 016. 3.** (già 0. 12. 018. 3.) Chinca-rini, Bosco, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ai titolari di imprese di autotrasporto merci aggiungere le seguenti: e della pesca.*

*Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e navale.*

*Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: 100 miliardi con le seguenti: 150 miliardi.*

**Seguono le compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**0. 70. 016. 1.** (già 0. 12. 018. 1.) Bono.

*Dopo l'articolo 70 aggiungere il seguente:*

ART. 70-bis. (Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto in Sicilia). - 1. Per compensare i maggiori oneri derivanti dalla condizione insulare, ai titolari di imprese di autotrasporto merci con sede in Sicilia è attribuito un contributo a titolo di concorso per l'ammodernamento e la qualificazione del parco veicolare, il contributo è riconosciuto nei limiti delle risorse finanziarie disponibili: a tal fine, per l'anno 2001 è stanziata la somma complessiva di 100 miliardi di lire annue. Il

contributo può essere fruito anche mediante credito di imposta che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo spetta nel rispetto dei limiti della regola *de minimis* prevista dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996 ed è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite di 80 milioni di lire nel triennio. Con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e la relativa erogazione, nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente comma.

**70. 016.** (già 12. 018. I parte) Il Governo.

*Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:*

ART. 70-bis. - 1. Per l'attuazione del piano agrumicolo nazionale, nonché per fronteggiare la crisi strutturale del settore agrumicolo, ed in particolare per l'adozione di misure di sostegno agli operatori, di riqualificazione dell'agrumicoltura nelle aree vocate per il mercato, di qualificazione degli operatori in ambito commerciale, di potenziamento delle produzioni tipiche e per lo sviluppo di strategie di promozione e penetrazione in nuovi mercati, sono stanziati ulteriori lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Il ministro delle politiche agricole e forestali con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ripartisce il fondo tra le regioni interessate, riservando una quota di almeno il 50 per cento alle

produzioni ed alle aree esposte alla maggiore concorrenza derivante dalla ratifica degli accordi euromediterranei.

*Conseguentemente, all'articolo 80, comma 1, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 50.000;

2002: - 50.000;

2003: - 50.000.

**70. 017.** (già 6. 1.) (ex 72. 200.) Piscitello.

*Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:*

ART. 70-bis. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, ai comuni nel cui territorio sono ubicati impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali e GPL è assegnata una somma pari al 2 per cento dell'accisa versata dai suddetti impianti all'atto di immissione in consumo di tutti i prodotti petroliferi.

2. Le somme assegnate, di cui al comma 1, sono prioritariamente destinate alla gestione del territorio, anche in relazione alla presenza delle suddette attività produttive ed, in particolare ad opere di tutela ambientale e infrastrutture. Con decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e al comma 1-bis.

**Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.**

**70. 019.** (già 15. 35.) (ex 12. 32.) Prestigiacomo.

*Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:*

ART. 70-bis. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, ai comuni nel cui territorio sono ubicate raffinerie di oli minerali è assegnata una somma pari all'uno per cento dell'accisa versata dagli impianti all'atto dell'immissione in con-

sumo di tutti i prodotti petroliferi con un massimo, per comune o insieme di comuni, sul cui territorio insiste il medesimo impianto, di 5 miliardi fino a 10.000 abitanti, 10 miliardi da 10.000 a 25.000 abitanti, 20 miliardi oltre 25.000 abitanti.

2. Le somme di cui al comma 1 sono prioritariamente destinate alla gestione del territorio, anche in relazione alla presenza delle suddette attività produttive, ed in particolare ad opere di viabilità, controllo dell'urbanizzazione, infrastrutture e tutela ambientale. Le regioni a statuto speciale adeguano il proprio statuto alle presenti disposizioni. Con decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze e del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, si provvede alla rideterminazione della percentuale dell'1 per cento della quota di accisa di cui al comma 1, per passare gradualmente a regime allo 0,5 della quota stessa, entro il 2010.

4. L'onere di spesa dei commi 1 e seguenti, determinato nella misura massima di lire 290 miliardi, per il solo anno 2001, ai comuni interessati è versata la necessaria quota di accisa sugli oli minerali destinata alle Regioni.

5. Dal 1° gennaio 2002, per far fronte all'onere di spesa, sarà devoluto ai comuni interessati il gettito erariale dell'imposta di consumo sui bitumi di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e quello della tassa sulle emissioni di anidride solforosa (Sox) e di ossidi di azoto (Nox) di cui all'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

6. L'onere per lo Stato è compensato con decreti del Ministro delle finanze dal progressivo riallineamento dell'aliquota di accisa della benzina *super* senza piombo a quello della benzina *super*, così come previsto dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448.

*Conseguentemente, aggiungere il seguente ulteriore articolo:*

ART. 70-ter.

1. In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

**70. 018 (già 11. 18).** (ex 13. 14) Sbarbati, Mazzocchin, Duca, Polenta, Giacco, Testa, Marongiu, Lenti, Gasperoni, Giardiello, Cesetti, Dedoni, Carotti, Boccia, Signorino, Lombardi, Turrone, Bogi, Repetto, Di Capua, Mariani, Crema, Abbondanzieri, Rizza, Merloni, Biricotti, Ciani, Parenti, Galdelli, Piscitello, Bastianoni.

**(A.C. 7328-bis - sezione 8)**

ARTICOLO 71 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 71.

*(Promozione e sviluppo di nuove imprese innovative).*

1. Gli interventi del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982,

n. 46, sono estesi al finanziamento dei programmi di investimento per la nascita e il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico, e delle iniziative di promozione ed assistenza tecnica svolte da organismi qualificati per favorirne l'avvio. Il predetto Fondo può altresì erogare agevolazioni sotto forma di pacchetti integrati per i programmi comportanti una pluralità di interventi fra loro integrati, relativi ad investimenti fissi, sviluppo pre-competitivo, formazione del personale e acquisizione di servizi specializzati. Con direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emanata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono stabilite le modalità di gestione degli interventi, ivi compresi quelli finalizzati a facilitare la partecipazione di investitori qualificati nel capitale di rischio delle imprese, le forme e le misure delle agevolazioni nei limiti previsti dalla normativa comunitaria per gli aiuti di Stato.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è determinata annualmente la quota delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da destinare agli interventi del presente articolo.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 71 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 71.

*(Promozione e sviluppo di nuove imprese innovative).*

*Sopprimerlo.*

**71. 1.** (ex 66. 6). Malavenda.

*Sopprimere il comma 1.*

**71. 2.** (ex 66. 4). Malavenda.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e delle iniziative di promozione ed assistenza tecnica svolte da organismi qualificati per favorirne l'avvio.*

**71. 3.** (ex \*66. 1. e \*66. 2). Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Chiappori, Donner, Martinelli, Paolo Colombo, Stefani.

*Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: dell'artigianato aggiungere le seguenti: , adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: annualmente con le seguenti: entro il 31 gennaio di ogni anno.*

**71. 10.** (ex 66. 7). Casinelli.

**(Approvato)**

*Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: 27 luglio 1997, n. 297 aggiungere le seguenti: sentite le competenti Commissioni parlamentari.*

**71. 5.** (ex 66. 9). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

*Sopprimere il comma 2.*

**71. 6.** (ex 66. 5). Malavenda.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* Allo scopo di favorire l'applicazione di sistemi innovativi ai servizi pubblici locali e la costituzione di aziende in luogo dei servizi in economia gestiti direttamente dagli enti locali, entro il 30 giugno 2001 è istituito presso il Ministero dell'industria il Fondo per l'innovazione nei servizi, di seguito denominato « Fondo ». Il Fondo, che ha una consistenza di lire venti miliardi, è destinato al finanziamento di progetti ad alto contenuto tecnologico che prevedono il trasferimento delle migliori tecnologie in materia di servizi pubblici locali e di progetti di organizzazione azien-

dale dalle aree sviluppate alle aree dell'ex obiettivo 1, 2 e 5b, così come definite dalla Commissione dell'Unione Europea. Il Fondo può finanziare l'assistenza tecnica, gli studi di fattibilità, la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle infrastrutture necessarie nonché pacchetti integrati di servizi relativi all'assistenza tecnica alla nascita delle nuove aziende nel settore, all'organizzazione aziendale, alla formazione del personale, alla valutazione degli investimenti da realizzare, al trasferimento delle più avanzate tecnologie e delle competenze necessarie alla gestione secondo criteri di economicità e di efficienza.

*2-ter.* Per beneficiare delle provvidenze del Fondo di cui al comma *2-bis*, la cui gestione è affidata alla società Sviluppo Italia Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, possono presentare progetti, corredati da uno studio di prefattibilità, enti locali, anche costituiti in consorzi, enti territoriali, imprese di gestione dei servizi pubblici, società di trasformazione urbana costituite ai sensi dell'articolo 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

*2-quater.* Entro il 30 giugno 2001, il Ministro dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato, con proprio decreto, provvede a determinare le modalità ed i criteri di funzionamento del Fondo, nonché le tecniche di riparto dei fondi. I progetti finanziati dal Fondo a seguito di istruttoria positiva sono cofinanziati dalla Cassa Depositi e Prestiti dagli enti locali interessati e dalle Regioni e possono beneficiare anche del cofinanziamento dei fondi strutturali.

*Conseguentemente, alla tabella E, aggiungere la seguente voce: legge 30 luglio 1990 (Disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico):*

2001: — 20.000.

**71. 7.** (*ex* 66. 8). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:*

**ART. 71-bis.** (*Promozione e sviluppo delle aziende agricole e zootecniche biologiche*). -  
1. All'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualità ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, a decorrere dal 1° gennaio 2001 è istituito un »contributo annuale per la sicurezza alimentare« nella misura dello 1,5 per cento del fatturato annuo relativo:

*a)* alla vendita di prodotti fitosanitari, autorizzati ai sensi degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e dei presidi sanitari di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, recanti una classificazione di pericolo per gli effetti sulla salute che implichi l'indicazione di pericolo « Molto tossico », o « Tossico », o « Nocivo » o « Irritante », o comunque con una delle seguenti frasi di rischio presenti in etichetta: R50-molto tossico per gli organismi acquatici, R51-tossico per gli organismi acquatici, R52-nocivo per gli organismi acquatici, R53-può provocare a lungo termine effetti negativi sull'ambiente acquatico, R54-tossico per la flora, R55-tossico per la fauna, R56-tossico per gli organismi del terreno, R57-tossico per le api, R58-può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente e R59-pericoloso per lo strato di ozono. Il Ministro della sanità provvede ad emanare l'elenco dei prodotti di cui al presente comma, in prima applicazione entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno;

*b)* alla vendita di fertilizzanti di sintesi, contenenti nitrati con un titolo superiore all'8 per cento di azoto nitrico o

contenenti urea con un titolo superiore al 40 per cento di azoto ureico e privi di inibitori dell'ureasi e della nitrificazione, di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748.

1-bis. Sono tenuti al versamento del contributo di cui al comma 1:

a) i titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), in base al relativo fatturato di vendita;

b) i titolari degli esercizi di vendita dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), e di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, in base al relativo fatturato di vendita, desumibile dal registro di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;

c) i titolari dell'immissione in commercio dei fertilizzanti di cui al comma 1, lettera b), in base al relativo fatturato di vendita;

d) i titolari degli esercizi di vendita dei fertilizzanti di cui al comma 1, lettera b), in base al relativo fatturato di vendita.

1-ter. L'utilizzatore finale dei prodotti di cui al comma 1, lettere a) e b), in caso di importazione diretta di detti prodotti, è tenuto al versamento di un contributo nella misura del 3 per cento del prezzo di acquisto.

1-quater. Al fine di favorire lo sviluppo di sistemi di allevamenti estensivi e biologici, di cui al Regolamento (CEE) n. 1804/99 del Consiglio, del 19 luglio 1999, è istituito un contributo per la sicurezza alimentare e il benessere degli animali, nella misura del 10 per cento del fatturato annuo, a carico dei titolari delle autorizzazioni alla produzione per scopo di vendita o per la preparazione per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo di mangimi ed integratori contenenti farine e proteine animali, individuati ai sensi dell'allegato II, parte A, Capo II lettere i) e l) della legge 15 febbraio 1963, n. 281. In caso di importazione diretta dei prodotti di cui al presente comma da parte

dell'utilizzatore finale, il contributo è dovuto da quest'ultimo nella misura del 20 per cento del prezzo di acquisto».

b) Il comma 2, è sostituito dai seguenti:

« 2. È istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità», alimentato dalle entrate derivanti dai contributi, di cui ai commi 1 e 1-ter, versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ad apposita unità previsionale di base del Ministero delle politiche agricole e forestali con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Detto Fondo è finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, concernenti:

a) il sostegno allo sviluppo della produzione agricola a basso impatto ambientale, mediante incentivi agli agricoltori che attuano la riconversione del metodo di produzione, nonché mediante adeguate misure di assistenza tecnica e codici di buona pratica agricola per un corretto uso dei prodotti fitosanitari; il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità di erogazione degli incentivi e la tipologia delle spese ammissibili;

b) il potenziamento dell'attività di ricerca e di sperimentazione in materia di agricoltura a basso impatto ambientale, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti;

c) l'informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali, nonché su quelli a denominazione di origine protetta.

2-bis. Il Fondo di cui al comma 2 è ripartito annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti gli assessori all'agricoltura delle Regioni nell'ambito di un'apposita conferenza

dei servizi, di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sulla base:

a) delle proposte di programmi regionali che gli assessori all'agricoltura possono presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 30 ottobre di ciascun anno;

b) delle priorità stabilite al comma 2.

2-ter. È istituito il « Fondo per lo sviluppo della zootecnia biologica e del benessere degli animali da allevamento », alimentato dalle entrate derivanti dai contributi, di cui al comma 1-*quater*, versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ad apposita unità di bilancio previsionale di base del Ministero della sanità con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Detto Fondo è finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, concernenti:

a) l'incentivazione della riconversione degli allevamenti intensivi in allevamenti estensivi o biologici, mediante l'erogazione di un contributo alle spese di investimento sostenute in misura non superiore al 30 per cento delle spese documentate. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità di erogazione degli incentivi e la tipologia delle spese ammissibili;

b) incentivi per lo sviluppo del benessere animale mediante l'erogazione di un contributo alle spese per interventi finalizzati al miglioramento della condizione degli animali negli allevamenti. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestale, con decreto da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina la tipologia delle spese ammissibili.

2-*quater*. Il Fondo di cui al comma 2-ter è ripartito annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Mi-

nistro della sanità, sentiti gli assessori competenti delle Regioni nell'ambito di un'apposita conferenza dei servizi, di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sulla base:

a) delle proposte di programmi regionali che gli assessori competenti possono presentare al Ministero della sanità entro il 30 ottobre di ciascun anno;

b) delle priorità stabilite al comma 2-ter ».

c) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 3-*bis*. Il contributo di cui al comma 1-*quater* è corrisposto in rate semestrali con scadenza il giorno 15 del mese successivo con le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro tesoro, del bilancio e della programmazione economica ».

**71. 01.** (ex 66. 0. 6). Procacci, Galletti, Scalia, Turroni, De Benetti, Paissan.

Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

ART. 71-*bis*. (Incentivi all'aggregazione delle strutture di gestione dei servizi pubblici degli enti locali). - 1. Al fine di favorire l'aggregazione della domanda e dell'offerta dei servizi pubblici locali negli ambiti ottimali definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ed, in assenza di esse, dalle regioni competenti, nonché di incentivare le trasformazioni delle aziende speciali e dei consorzi ai sensi dell'articolo 115 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si applicano le seguenti disposizioni:

a) le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti inerenti alle società alle quali sia affidata la gestione dei servizi pubblici, effettuati dagli enti locali dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, sono esenti, senza limite di valore, dalle imposte di

bollo, di registro, ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura;

b) presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo alimentato dalle risorse finanziarie costituite dal cinquanta per cento delle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad IRPEG dei redditi prodotti dalle società di capitali partecipate dagli enti locali, che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, siano state anche più volte sottoposte ai processi di cui alla lettera a), purché dagli stessi derivi un incremento di almeno il 30 per cento degli utenti serviti rispetto a quelli dell'impresa che inizialmente ne contava il numero maggiore. A partire dai redditi relativi all'anno 2001, le risorse del fondo vengono annualmente redistribuite tra gli enti locali che attuano tali processi. La parte di gettito derivante dall'IRPEG versata da ciascuna società, iscritta nel fondo, viene annualmente suddivisa tra gli enti locali partecipanti al capitale della stessa, in proporzione alle azioni ed alle quote da loro possedute. Il fondo si estingue una volta redistribuite agli enti locali le somme relative ai redditi prodotti dalle società di cui sopra nel 2006.

2. Il fondo di cui al comma 1, lettera b), è istituito, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze.

3. Agli oneri derivanti dalla attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, pari a lire 100 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è auto-

rizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### **Segue compensazione del gruppo di Alleanza nazionale.**

**71. 02.** (ex 66. 0. 8). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

### **(A.C. 7328-bis - sezione 9)**

## **ARTICOLO 72 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

### **ART. 72.**

*(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e di applicazione della normativa vigente in materia di appalti ferroviari).*

1. Al fine di garantire il contenimento delle tariffe e il risanamento finanziario delle attività di trasporto ferroviario, il Ministro dei trasporti e della navigazione può rilasciare titoli autorizzatori ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, anche in deroga a quanto disposto dagli articoli 1, comma 1, lettera a), e 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto, a condizione di reciprocità qualora si tratti di imprese aventi sede all'estero o loro controllate; può altresì autorizzare la Ferrovie dello Stato Spa e le aziende in concessione ad effettuare operazioni in *leasing* per l'approvvigionamento d'uso di materiale rotabile. Gli articoli 14 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applicano per la parte concernente l'infrastruttura ferroviaria e cessano di applicarsi al trasporto ferroviario. La Ferrovie dello Stato Spa delibera le conseguenti modifiche statutarie.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78, e successive modifica-

zioni, ai lavori di costruzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), della legge 17 maggio 1985, n. 210, come modificata dall'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 1991, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 98, non ancora iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, i cui corrispettivi ancorché determinabili non siano stati ancora definiti, e alle connesse opere di competenza delle Ferrovie dello Stato Spa, si applica, in conformità alla vigente normativa dell'Unione europea, la disciplina di cui alle leggi 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e 18 novembre 1998, n. 415, nonché al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni. Sono revocate le concessioni per la parte concernente i lavori di cui al presente comma rilasciate a TAV s.p.a. dall'ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 e il 16 marzo 1992, ivi comprese le successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelli per i quali sia stata applicata o sia applicabile la predetta normativa di cui alle leggi n. 109 del 1994, e successive modificazioni, e n. 415 del 1998 e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni. La Ferrovie dello Stato Spa provvede, direttamente o a mezzo TAV Spa, all'accertamento e al rimborso, anche in deroga alla normativa vigente, degli oneri relativi alle attività preliminari ai lavori di costruzione, oggetto della revoca predetta, nei limiti dei costi effettivamente sostenuti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al fine di garantire la sollecita conclusione dei lavori relativi alla tratta ferroviaria alta capacità Torino-Milano approvati in conferenza di servizi il 14 luglio 2000 ed il contenimento dei costi di realizzazione, anche in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali del 2006, il Ministro dei trasporti e della navigazione entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge istituisce l'Osservatorio permanente per il monitoraggio dei lavori relativi alla medesima tratta ferroviaria, composto da cinque componenti nominati dal Ministro dei trasporti e della naviga-

zione e designati, rispettivamente, dallo stesso Ministro, dal presidente della regione Lombardia, dal presidente della regione Piemonte, dalla TAV Spa e dal *General Contractor* affidatario della progettazione esecutiva e dei lavori di costruzione. Ai componenti non spetta alcun compenso. I servizi di segreteria dell'Osservatorio sono assicurati dal Ministero dei trasporti e della navigazione nell'ambito delle ordinarie dotazioni organiche e finanziarie. Ai lavori di cui al presente comma non si applicano le disposizioni del comma 2.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI  
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI  
ALL'ARTICOLO 72 DEL DISEGNO DI  
LEGGE

ART. 72.

*(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e di applicazione della normativa vigente in materia di appalti ferroviari).*

*Sopprimerlo.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**72. 1.** (*ex* 67. 32). Mammola.

*Sopprimere il comma 1.*

**72. 2.** (*ex* 67. 18). Malavenda.

*Sopprimere il comma 1.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**72. 19.** (*ex* 67. 2). Bonato, Giordano, De Cesaris, Boghetta.

*Al comma 1, sopprimere il primo periodo.*

**72. 17.** (*ex* 67. 3). Bonato, Giordano, Boghetta, De Cesaris.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* il Ministro *fino a:* o loro controllate *con le seguenti:* la deliberazione CIPE n. 173/99 in materia di tariffe ferroviarie per la media e lunga percorrenza è soppressa.

**72. 18.** (ex 67. 7). Bonato, Giordano, Boghetta, De Cesaris.

*Al comma 1, dopo le parole:* 16 marzo 1999, n. 146 *sopprimere le parole da:* anche in deroga *fino alle parole:* loro controllate.

**72. 3.** (ex 67. 27). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 1, sopprimere le parole da:* può altresì *fino a:* materiale rotabile.

#### **Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**72. 26.** Bonato, Giordano, De Cesaris, Boghetta.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* della legge 8 agosto 1992 n. 359 *fino alla fine del comma con le seguenti:* cessano di applicarsi al trasporto e si applicano per la parte concernente l'infrastruttura ferroviaria, la quale entro 90 giorni dalla approvazione della presente legge, deve essere trasferita dalla Ferrovie dello Stato Spa ad una società per azioni con capitale sociale a maggioranza del Ministero del tesoro. La società Ferrovie dello Stato Spa delibera le conseguenti modifiche statutarie. Al fine di garantire a tutte le società la corretta ed omogenea applicazione di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, articolo 7, comma 2, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispone la costituzione di un Osservatorio permanente composto da cinque membri: un rappresen-

tante del Ministero dei trasporti, un rappresentante la società di infrastruttura, e tre rappresentanti delle associazioni produttive del settore.

**72. 23.** (ex 67. 29). Baccini, Liotta, Follini, Casini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da:* alla tratta ferroviaria *fino alla fine del periodo con le seguenti:* alle tratte ferroviarie alta capacità Torino-Milano, Milano-Verona e Milano-Genova ed il contenimento dei costi di realizzazione, il Ministro dei trasporti e della navigazione entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge istituisce, per ciascuna di tali tratte, un Osservatorio permanente per il monitoraggio dei lavori relativi alla medesima. I componenti l'Osservatorio sono nominati dal Ministro dei trasporti e della navigazione e sono designati, in ragione di uno per ciascun ente, dallo stesso Ministro, dal Presidente di ognuna delle regioni attraversate dalla tratta, dalla TAV e dal *General contractor* affidatario della progettazione esecutiva e dei lavori di costruzione della tratta stessa.

**72. 25.** (ex 67. 28). Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.

*Sopprimere il comma 2.*

#### **Segue compensazione del Gruppo Forza Italia.**

**72. 4.** (ex \* 67. 30). Mammola.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* non ancora iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge *aggiungere le seguenti:* o per le tratte per le quali, alla data di entrata in vigore della

presente legge non sia stata ancora conclusa ed approvata la conferenza dei servizi.

**72. 5.** (ex 67. 31). Mammola.

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole:* o sia applicabile.

**72. 6.** (ex 67. 23). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola:* applicabile *con le seguenti:* accertata la possibilità di applicare.

**72. 7.** (ex 67. 24). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

*Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* Nelle tratte oggetto della revoca delle concessioni, i progetti devono essere sottoposti a verifica costi-benefici anche nel confronto con proposte alternative.

**72. 21.** (ex 67. 10). Bonato, Giordano, Boghetta, De Cesaris.

*Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole:* o a mezzo TAV Spa.

**72. 8.** (ex 67. 25). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

*Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole:* , anche in deroga alla normativa vigente.

**72. 9.** (ex 67. 26). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nelle tratte Roma-Napoli, Bologna-Firenze, Milano-Bologna, i contratti in essere saranno rinegoziati dalla società Ferrovie dello Stato Spa e comun-

que trasformati in contratti di appalto, affidando la direzione dei lavori ed i collaudi ad Italfer-Sistar Spa.

**72. 20** (ex 67. 8). Bonato, Giordano, Boghetta, De Cesaris.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **72. 10.** (ex \*67. 21). Malavenda.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **72. 22.** (ex \*67. 11). Bonato, Giordano, Boghetta, De Cesaris.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* la sollecita *con le seguenti:* entro il 2005 la.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 7, 11 e 6**

**72. 11.** (ex 67. 12). Bosco, Chincarini, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* dal presidente della regione Lombardia, dal presidente della regione Piemonte *con le seguenti:* dai presidenti delle regioni interessate.

*Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Analoghe modalità saranno applicate ai lavori della tratta Genova-Arquata Scrivia della linea alta capacità Genova-Milano (prima fase del cosiddetto terzo valico); la cui realizzazione riveste carattere di estrema urgenza in relazione allo sviluppo della portualità ligure.

**72. 12.** (ex 67. 22). Bono.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

**3-bis.** In relazione allo stato di avanzamento dei lavori relativi alle altre tratte ed alle problematiche di carattere economico emergenti, il Ministro dei Trasporti di-

sponde la costituzione di analoghi Osservatori permanenti per ciascuno dei lotti in cui sono articolati gli appalti T.A.V. Tali Osservatori, composti secondo quanto indicato nel comma precedente, riferiscono periodicamente sull'andamento dei lavori e formulano proposte per rimediare alle problematiche emerse.

**72. 24.** (ex 67. 33). Baccini, Liotta, Follini, Casini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Nell'ambito del progetto ferroviario dell'alta capacità, viene previsto il finanziamento di uno studio per la realizzazione del tratto Salerno-Reggio Calabria, per un importo pari a 5 miliardi di lire per ciascuna annualità del triennio 2001-2003, mediante apposita riduzione degli importi previsti in Tabella D, della presente legge.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella D, legge n. 662 del 1996, apportare le seguenti modifiche:*

2001: — 5.000;

2002: — 5.000;

2003: — 5.000.

**72. 16.** (ex 67. 16). Soriero, Giardiello, Sales, Voza, Oliverio, Bova, Gaetani, Olivo, Mauro, Brancati.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Al fine di garantire la realizzazione della tratta ad alta capacità Milano-Venezia la relativa conferenza dei servizi è conclusa entro il 20 dicembre 2000, nel rispetto delle esigenze degli enti locali. Il relativo progetto è approvato con il ricorso all'articolo 14 bis della legge 7 agosto 1990, n.241.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 11, 12 e 6**

**72. 13.** (ex 67. 13). Chincarini, Bosco, Caparini, Giancarlo Giorgetti. (seconda versione).

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Al fine di garantire il rilancio e lo sviluppo del porto di La Spezia, la Ferrovie dello Stato Spa provvede alla progettazione definitiva del raddoppio dell'intero tracciato della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese).

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 e 6**

**72. 14.** (ex 67. 14). Copercini, Bosco, Chincarini, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Per la realizzazione del quadruplicamento veloce del tratto da Padova a Mestre le gare europee per l'affidamento dei relativi lavori sono indette entro il 31 gennaio 2001, facendo salvo il progetto di tracciato approvato dalla Conferenza dei servizi il 21 dicembre 1998.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 12 e 6.**

**72. 15.** (ex 67. 15). Rodeghiero, Chincarini, Bosco, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Al fine di garantire l'ammodernamento della rete ferroviaria nel Friuli-Venezia Giulia, è concesso nel triennio 2001-2003 alla Ferrovie dello Stato Spa un finanziamento straordinario di 10 miliardi di lire per l'elettrificazione della ferrovia Casarsa - Portogruaro, pari a 3 miliardi per il 2001, 3 miliardi per il 2002 e 4 miliardi per il 2003.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 6.000;

2002: — 4.000;

2003: — 4.000.

**72. 35.** (ex 67. 1). Di Bisceglie, Ruffino, Prestamburgo.

*Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:*

**ART. 72-bis.** (Disposizioni per la realizzazione dell'opera autostradale Brescia-Milano con lo strumento del Project financing). — 1. Per la costruzione e l'affidamento in gestione dell'autostrada Brescia-Milano si applicano le disposizioni che recepiscono nell'ordinamento italiano le normative comunitarie in materia di lavori pubblici o di servizi.

2. È consentita la costruzione dell'autostrada Brescia-Milano a condizione che sia inserita negli accordi di Programma quadro Stato-Regione Lombardia.

3. Gli articoli da 37-bis a 38 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, si applicano anche in relazione a nuove infrastrutture viarie di interesse nazionale, regionale o locale per le quali sono utilizzabili sistemi di pedaggiamento.

4. La costruzione dell'autostrada Brescia-Milano non comporta oneri a carico dello Stato.

**72. 01.** (ex 67. 0. 2). Cè, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Stucchi.

*Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:*

**ART. 72-bis.** (Realizzazione di opere autostradali). — 1. Per la costruzione e l'affidamento in gestione delle infrastrutture autostradali si applicano le disposizioni che recepiscono nell'ordinamento italiano la normativa comunitaria in materia di lavori pubblici o di servizi.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, è consentita la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali a condizione che siano inserite negli accordi di Programma quadro Stato-regioni o nel programma triennale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143.

3. Gli articoli da 37-bis a 38 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, si applicano anche alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie di interesse nazionale, regionale o locale per le quali sono utilizzabili sistemi di pedaggiamento.

**72. 02.** (ex 67. 0. 3). Frosio Roncalli, Cè, Giancarlo Giorgetti, Stucchi.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO  
72. 05 DEL GOVERNO

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

**0. 72. 05. 5.** Turrone, Scalia, Paissan.

*Sopprimere il comma 2.*

**\* 0. 72. 05. 1.** Giancarlo Giorgetti, Formenti, Parolo, Molgora.

*Sopprimere il comma 2.*

**\* 0. 72. 05. 2.** Tassone, Teresio Delfino, Volontè, Grillo, Cutrufo.

*Al comma 2, sostituire dalle parole: anche per i periodi nei quali, fino alla fine del comma, con le parole: solo per quei periodi nei quali è risultata prevalente la partecipazione pubblica.*

*Inoltre al comma 3, dopo le parole: senza oneri per lo Stato, aggiungere le parole: e senza aumenti delle tariffe, e*

*sopprimere altresì dalle parole: anche successivi all'entrata in vigore fino alla fine del comma.*

**0. 72. 05. 10.** Scalia, Gardiol, Turrone, Galletti, Paissan.

**(Approvato)**

*Al comma 2, sostituire dalle parole: anche per i periodi nei quali, fino alla fine del comma, con le parole: solo per quei periodi nei quali è risultata prevalente la partecipazione pubblica.*

*Inoltre al comma 3, dopo le parole: senza oneri per lo Stato, aggiungere le parole: e senza aumenti delle tariffe.*

**0. 72. 05. 11.** Scalia, Gardiol, Turrone, Galletti, Paissan.

*Al comma 3, dopo le parole: e senza oneri per lo Stato inserire le seguenti: , nel rispetto dei valori tariffari vigenti e senza ulteriori proroghe degli anni di gestione stabiliti nelle convenzioni originarie.*

**0. 72. 05. 4.** Formenti, Parolo, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

*Dopo l'articolo 72 aggiungere il seguente:*

ART. 72-bis.

*(Disposizioni in materi di concessioni autostradali)*

1. L'articolo 12 della legge 12 agosto 1982, n. 531 è abrogato.

2. La garanzia dello Stato sui mutui contratti e le obbligazioni emesse dalle società per azioni concessionarie per la costruzione e l'esercizio di autostrade di cui all'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e successive modifiche e integrazioni, deve intendersi riconosciuta anche per periodi nei quali la prevalenza della partecipazione pubblica sia venuta a mancare in forza di trasformazione o successione di Enti o Istituti di credito titolari di partecipazioni.

3. In sede di revisione delle concessioni autostradali, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a consentire, nel rispetto dei principi di diritto comunitario e senza oneri per lo Stato, la rimodulazione dei debiti conseguenti ad interventi dal Fondo Centrale di Garanzia, anche successivi all'entrata in vigore della legge 26 aprile 1983, n. 130, assicurando, occorrendo in via transattiva, l'equilibrio finanziario delle gestioni e l'equità dei rapporti economici tra Stato e concessionari.

**72. 05.** Governo.

**(Approvato)**

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO  
72. 06 DEL GOVERNO

*Al comma 1, sostituire le parole: Gli enti delle società con le seguenti: Gli enti e le società.*

**0. 72. 06. 2.** Formenti, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: del territorio attraversato dall'infrastruttura autostradale e sopprimere il comma 2.*

**0. 72. 06. 3.** Formenti, Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il secondo comma.*

**0. 72. 06. 1.** Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 2, sopprimere le parole: ove possibile.*

**0. 72. 06. 4.** Formenti, Giancarlo Giorgetti.

All'articolo 72, aggiungere il seguente articolo:

ART. 72-*quater*.

Gli enti e le società che gestiscono infrastrutture autostradali e trafori a pedaggio possono, nei limiti fissati dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, destinate proprie risorse per la realizzazione di programmi pluriennali di intervento di restauro di suo e conservazione del patrimonio storico e culturale ed ambientale.

Con decreto dei Ministri interessati le risorse di cui al comma 1 sono attribuite, alla gestione del programma « Restauro Italia » da parte del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero per i beni e le attività culturali, che assicureranno, ove possibile, la corrispondenza degli investimenti con i bacini territoriali di utenza di provenienza delle liberalità.

**72. 06.** Governo.

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

72-*bis*. — (Continuità territoriale per la Sicilia). — 1. Al fine di realizzare la continuità territoriale per la Sicilia, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento del Consiglio della CEE n. 2408/92 del 23 luglio 1992, il Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto:

a) l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali;

b) tariffe speciali per le diverse modalità di trasporto, adeguate alle esigenze di mobilità delle persone e delle merci;

c) una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sicilia e gli aeroporti nazionali.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della regione Sicilia, delegato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, indice la Conferenza dei servizi.

3. La Conferenza dei servizi, di cui al comma 2, definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione:

- a) alle tipologie e ai livelli tariffari;
- b) ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni;
- c) al numero dei voli;
- d) agli orari dei voli;
- e) alle tipologie degli aeromobili;
- f) alla capacità dell'offerta;
- g) all'entità dell'eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato qualora si proceda alla gara di appalto europea.

4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro dei trasporti e della navigazione, di intesa con il Presidente della Regione Siciliana, indice la gara di appalto europea, secondo le procedure previste dall'articolo 4, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), del regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992.

5. Ai sensi delle disposizioni vigenti la decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei sulle rotte tra gli scali siciliani e nazionali è comunicata all'Unione europea.

Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 300.000;

2002: — 200.000;

2003: — 150.000.

**72. 04.** (ex 67. 04). Cappella, Caruano, Borrometi, Finocchiaro Fidelbo, Rabbito, Piscitello, Lento, Rizza, Cangemi, Lumia, Scozzari, Giacalone.

*Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:*

ART. 72-bis. Per il triennio 2001-2003 viene impegnata la somma annuale di lire 5.000 milioni per la realizzazione e l'avviamento di linee di collegamento marittimo dedicate alla mobilità delle persone e delle merci, in alternativa ai percorsi terrestri, tra i porti della regione Friuli-Venezia Giulia (della provincia di Trieste). e le Repubbliche di Slovenia e Croazia, limitatamente all'ambito territoriale della penisola istriana, in attuazione degli obiettivi di sviluppo economico e sociale di cui alla legge 14 marzo 1977, n. 73 e relativi strumenti allegati, con le procedure previste all'articolo 8, penultimo comma, della stessa legge. Alla copertura dell'impegno si provvede mediante riduzione di pari importo della somma prevista al cap. 7265 4.2.1.4 Ministero dei trasporti e navigazione (punto 15 della Tabella 3 — legge finanziaria 2000).

**72. 03.** (ex 67. 0. 5). Menia.

**(A.C. 7328-bis — sezione 10)**

ARTICOLO 73 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 73.

*(Riduzione degli oneri sociali).*

1. Nell'ambito del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e della disciplina relative alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e in attuazione del programma di riduzione del costo del lavoro stabilito dal Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del dicembre 1998, a decorrere dal 1° febbraio 2001 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali per assegni familiari dovuti dai medesimi alla predetta gestione pari a 0,8 punti percentuali.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 73 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 73.

*(Riduzione degli oneri sociali).*

*Sopprimerlo.*

**73. 1.** (ex 68. 18). Malavenda.

*Sostituire le parole da:* a decorrere dal 1° febbraio 2001 *fino a:* 0,8 punti percentuali *con le seguenti:* a decorrere dal 1° gennaio 2001 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali pari a 0,8 punti percentuali riducendo l'aliquota contributiva dovuta per assegni familiari e, ove detto esonero non trovi in detta aliquota integrale capienza, anche l'aliquota contributiva dovuta per maternità.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**\* 73. 2.** (ex \* 68. 27). Mazzocchi.

*Sostituire le parole da:* a decorrere dal 1° febbraio 2001 *fino a:* 0,8 punti percentuali *con le seguenti:* a decorrere dal 1° gennaio 2001 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali pari a 0,8 punti percentuali riducendo l'aliquota contributiva dovuta per assegni familiari e, ove detto esonero non trovi in detta aliquota integrale capienza, anche l'aliquota contributiva dovuta per maternità.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**\* 73. 3.** (ex \* 68. 28). Pezzoli, Marras, Scarpa Bonazza Buora, Bono.

*Sostituire le parole da:* a decorrere dal 1° febbraio 2001 *fino a:* 0,8 punti percentuali *con le seguenti:* a decorrere dal 1° gennaio 2001 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali pari a 0,8 punti percentuali riducendo l'aliquota contributiva dovuta per assegni familiari e, ove detto esonero non trovi in detta aliquota integrale capienza, anche l'aliquota contributiva dovuta per maternità.

**Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.**

**73. 4.** (ex \* 68. 38). Alessandro Rubino, Possa, Conte, Masiero, Scaltritti, Prestigiaco.

*Sostituire le parole da:* a decorrere dal 1° febbraio 2001 *fino a:* 0,8 punti percentuali *con le seguenti:* a decorrere dal 1° gennaio 2001 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali pari a 0,8 punti percentuali riducendo l'aliquota contributiva dovuta per assegni familiari e, ove detto esonero non trovi in detta aliquota integrale capienza, anche l'aliquota contributiva dovuta per maternità.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.**

**73. 5.** (ex \* 68. 12). Giancarlo Giorgetti.

*Sostituire le parole da:* a decorrere dal 1° febbraio 2001 *fino a:* 0,8 punti percentuali *con le seguenti:* a decorrere dal 1° gennaio 2001 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali pari a 0,8 punti percentuali riducendo l'aliquota contributiva dovuta per assegni familiari e, ove detto esonero non trovi in detta aliquota integrale capienza, anche l'aliquota contributiva dovuta per maternità.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**73. 6.** (ex 68. 10). Martinelli, Chiappori, Donner, Stefani, Giancarlo Giorgetti.

*Sostituire le parole da:* è riconosciuto ai datori *fino alla fine dell'articolo con le seguenti:* nei confronti dei datori di lavoro, per i quali l'aliquota per il finanziamento degli assegni familiari non risulti inferiore a quella generale prevista per il settore industria, l'aliquota stessa è ridotta in misura pari a 0,8 punti percentuali.

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**73. 29** (ex 68. 43). Possa, Alessandro Rubino, Conte.

*Sostituire le parole da:* è riconosciuto ai datori *fino alla fine dell'articolo con le seguenti:* nei confronti dei datori di lavoro, per i quali l'aliquota per il finanziamento degli assegni familiari non risulti inferiore a quella generale prevista per il settore industria, l'aliquota stessa è ridotta in misura pari a 0,8 punti percentuali.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**73. 30** (ex \* 68.29 e \* 68. 30). Contento, Antonio Pepe, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Marras.

*Sostituire la parola:* esonero *con la seguente:* riduzione.

**73. 7.** (ex 68. 9). Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Sostituire la parola:* 0,8 *con:* 0,000001.

**73. 9.** (ex 68. 19). Malavenda.

*Sostituire le parole:* 0,8 punti percentuali *con le parole:* 2 punti percentuali.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**73. 12.** (ex 68. 25). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Sostituire la parola: 0,8 con la seguente: 1,5.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**73. 13.** (ex 68. 15). Leone.

*Sostituire la parola: 0,8 con la seguente: 1,5.*

**Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.**

**73. 8.** (ex 68. 35). Alessandro Rubino, Possa, Conte.

*Sostituire la parola: 0,8 con la seguente: 1,28.*

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 1.400.000;

2002: — 1.600.000;

2003: — 1.700.000.

**73. 11.** (ex \* 68. 5 e \* 68. 31). Proietti, Alemanno, Fiori, Tringali, Messa, Ozza, Benedetti Valentini.

*Aggiungere in fine il seguente periodo:*

Per i datori di lavoro agricoli, anche con qualifica di coltivatore diretto, ai fini del predetto esonero concorrono anche i contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione.

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**73. 14.** (ex 68. 40). Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Giudice, Dell'Utri, Scaltritti, Collavini, Piva, Marras, Pezzoli.

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

I contributi di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e quelli di cui al decreto

legislativo 23 marzo 1948, n. 327, dovuti all'INAIL e posti a carico dei datori di lavoro, sono soppressi.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**73. 15.** (ex \* 68. 11). Martinelli, Donner, Chiappori, Stefani, Giorgetti.

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

I contributi di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e quelli di cui al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, dovuti all'INAIL e posti a carico dei datori di lavoro, sono soppressi.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.**

**73. 16.** (ex \* 68. 13). Giancarlo Giorgetti.

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

I contributi di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e quelli di cui al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, dovuti all'INAIL e posti a carico dei datori di lavoro, sono soppressi.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

\* **73. 17.** (ex \* 68. 24). Mazzocchi.

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

I contributi di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e quelli di cui al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, dovuti all'INAIL e posti a carico dei datori di lavoro, sono soppressi.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

\* **73. 18.** (ex \* 68. 26). Pezzoli, Marras, Scarpa Bonazza Buora.

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

I contributi di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e quelli di cui al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, dovuti all'INAIL e posti a carico dei datori di lavoro, sono soppressi.

**Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.**

**73. 19.** (ex \* 68. 37). Alessandro Rubino, Possa, Conte, Masiero, Scaltritti, Prestigiaco.

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Per i settori produttivi per i quali la riduzione degli oneri sociali nella predetta misura dello 0,80 per cento non trovi integrale capienza nei contributi per assegni familiari, la riduzione medesima verrà applicata sui contributi dovuti per maternità, sino a totale azzeramento di detti contributi.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.**

**73. 20.** (ex 68. 21). Volontè, Teresio Del-fino, Tassone, Grillo.

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Per i settori ove il contributo sociale per gli assegni familiari sia fissato in misura tale da non poter contenere interamente il predetto esonero di 0,8 punti percentuali, la parte residua di esonero opera sul contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**73. 21.** (ex 68. 44). De Ghislanzoni Cardoli, Possa, Marras, Fratta Pasini, Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Scaltritti, Amato, Giudice, Santori, Collavini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Le aliquote contributive di finanziamento delle prestazioni a carico della ge-

stione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono per le società e le aziende contemplate dagli articoli 31, 113 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allineate a quelle stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 21 febbraio 1996 e successive modificazioni.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ridurre gli importi come segue:*

2001: — 105;

2002: — 105;

2003: — 105.

**73. 24.** (ex 68. 32). Bono, Armani, Messa, Alberto Giorgetti, Ozza, Paolone, Proietti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Nell'ambito del processo di armonizzazione delle aliquote contributive del settore del trasporto pubblico locale, per l'anno 1999 le aliquote contributive dovute dalle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414 sono rideterminate con riferimento a quelle fissate all'articolo 49, comma 4, lettera a) della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**73. 22.** (ex \* 68. 2). Savarese.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Nell'ambito del processo di armonizzazione delle aliquote contributive del settore del trasporto pubblico locale, per l'anno 1999 le aliquote contributive dovute dalle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414 sono rideterminate con riferimento a quelle fissate all'articolo 49, comma 4, lettera a) della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**73. 23.** (ex \* 68. 6). Becchetti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Nell'ambito del processo di armonizzazione delle aliquote contributive del settore del trasporto pubblico locale, per l'anno 1999 le aliquote contributive dovute dalle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414 sono rideterminate con riferimento a quelle fissate all'articolo 49, comma 4, lettera a), della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-Ulivo.**

**73. 34** (ex \* 68. 36). Scalia, Cento.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Nell'ambito del processo di armonizzazione delle aliquote contributive del settore del trasporto pubblico locale, per l'anno 1999 le aliquote contributive dovute dalle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996 n. 414 sono rideterminate con riferimento a quelle fissate all'articolo 49, comma 4, lettera a), della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

**Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.**

**73. 26.** (ex \* 68. 39 e \* 68. 42). Alessandro Rubino, Possa.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 per gli operai dell'edilizia e del settore lapideo la contribuzione per il trattamento ordinario di integrazione salariale è equiparata a quella stabilita per gli operai degli altri settori industriali.

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**73. 28.** (ex 68. 41). Stradella.

*Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:*

ART. 73-bis. (Proroga delle agevolazioni contributive per i giovani lavoratori autonomi). — 1. All'articolo 3, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole « 31 dicembre 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2001 ».

**Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 4.**

**73. 01.** (ex 68. 07). Alessandro Rubino, Possa, Conte, Scaltritti.

*Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:*

ART. 73-bis. (Proroga agevolazioni contributive per i giovani lavoratori autonomi). — 1. All'articolo 3, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 le parole: « 31 dicembre 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2001 ».

*Conseguentemente al relativo onere, valutato in lire 42 miliardi per il 2001, 50 miliardi per il 2002 e 50 miliardi per il 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dalla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.*

**73. 02.** (ex 68. 08). Cordoni, Gasperoni, Stelluti, Guerzoni.

*Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:*

ART. 73-bis. (Contributo in quota capitaria per le retribuzioni basse). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 e per un periodo di tre anni, alle imprese, con esclusione di quelle del settore agricolo, è concesso un contributo sotto forma capitaria con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua inferiore a 20 milioni di lire.

2. Il contributo capitaro di cui al comma 1 è concesso nella misura annua di cui al comma 3 ed è corrisposto in quote mensili fino ad un massimo di 12, mediante conguaglio di ogni quota con i contributi mensilmente dovuti dai datori di lavoro alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'INPS, fino a concorrenza dell'importo contributivo riferito a ciascun lavoratore interessato.

3. La misura annua del contributo capitaro di cui al comma 1 è pari a 500.00 lire con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua non superiore a 15 milioni di lire. Con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua superiore a 15 milioni di lire e inferiore a 20 milioni di lire il predetto contributo è ridotto di una misura percentuale pari al rapporto tra la differenza tra la retribuzione imponibile del lavoratore e la somma di 15 milioni di lire ed il valore di 5 milioni di lire. Il contributo capitaro è alternativo ad ogni altra agevolazione prevista sulle contribuzioni previdenziali e assistenziali.

4. A decorrere dalla medesima data e per il medesimo periodo di cui al comma 1, ai lavoratori occupati con esclusione di quelli agricoli che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua non superiore ad un importo pari alla somma di lire 20 milioni è concesso il contributo sotto forma capitaria di cui al comma 5. Tale contributo è versato a ciascun lavoratore da parte del datore di lavoro in quote mensili fino ad un massimo di 12 fino a concorrenza dell'importo contributivo riferito a ciascun lavoratore interessato dovuto dal lavoratore medesimo alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'INPS. Il medesimo datore di lavoro si rivale mediante conguaglio di ogni quota con i contributi mensilmente versati all'INPS per conto del lavoratore.

5. La misura annua del contributo capitaro di cui al comma 4 è pari a lire 500.000 lire con riferimento ai lavoratori

occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua non superiore a lire 15 milioni di lire. Con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua superiore a 15 milioni di lire e inferiore a 20 milioni di lire il predetto contributo è ridotto di una misura percentuale pari al rapporto tra la differenza tra la retribuzione imponibile del lavoratore e la somma di 15 milioni di lire ed il valore di 5 milioni di lire. Il contributo capitaro è alternativo ad ogni altra agevolazione prevista sulle contribuzioni previdenziali e assistenziali.

**73. 03.** (ex 68. 011). Innocenti, Lombardi, Gardiol, Cambursano, Pennacchi.

**(A.C. 7328-bis – sezione 11)**

**ARTICOLO 74 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 74.**

*(Disinquinamento, bonifica  
e ripristino ambientale).*

1. All'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

« 9-bis. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno di cui al comma 1, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad un fondo di rotazione da istituire nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione:

a) interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicu-

rezza dei siti inquinati, con priorità delle aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;

b) interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale delle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;

c) interventi di bonifica e ripristino ambientale previsti nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al predetto fondo di rotazione, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione ».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI  
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI  
ALL'ARTICOLO 74 DEL DISEGNO DI  
LEGGE

ART. 74.

*(Disinquinamento, bonifica  
e ripristino ambientale).*

*Sopprimerlo.*

\* 74. 1. (ex \* 69. 28, \* 69.23 e \* 69.24).  
Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa,  
Ozza, Paolone, Proietti, Contente, An-  
tonio Pepe, Pezzoli, Scarpa Bonazza  
Buora, Fei, Lembo, Marras.

*Sopprimerlo.*

\* 74. 2 (ex \* 69. 15 e \* 69. 3). Formenti,  
Parolo, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo  
Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 74. — 1. L'accantonamento per gli oneri a fronte degli interventi di bonifica ai

sensi dell'articolo 9 del regolamento adottato con decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999 n. 471, costituisce un onere pluriennale da ammortizzare, anche ai soli fini civilistici, in un periodo non superiore ai 5 anni. Restano fermi i tempi di realizzazione delle bonifiche previsti nel progetto approvato e la deducibilità fiscale dei costi nell'esercizio in cui vengono effettivamente sostenuti, anche se non imputati a conto economico.

2. All'articolo 51-bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 sono aggiunti i seguenti commi:

« 1. I soggetti che abbiano adottato o adottino le procedure di intervento ambientale previste dall'articolo 17 e dal decreto previsto al comma 1 del medesimo articolo, o che abbiano stipulato o stipulino accordi di programma previsti nell'ambito delle medesime normative, non sono punibili per i reati e le violazioni direttamente connessi ai fatti di inquinamento del sito, posti in essere anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto, qualora la realizzazione e il completamento degli interventi ambientali si realizzino in conformità alle predette procedure o accordi di programma.

2. La disposizione di cui al precedente comma non è applicabile quando i fatti di inquinamento siano stati commessi a titolo di dolo ».

74. 7. (ex 69. 12). Radice, Stradella.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 74. — 1. L'accantonamento per gli oneri a fronte degli interventi di bonifica ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, costituisce un onere pluriennale da ammortizzare, ai soli fini civilistici, in un periodo non superiore ai 10 anni. Restano fermi i tempi di realizzazione delle bonifiche previsti nel progetto approvato ed i

criteri per la deducibilità dei costi sostenuti, anche se non imputati a conto economico.

\* **74. 8.** (ex \* 69. 20). Contento, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Ozza, Messa, Paolone, Proietti.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 74. — 1. L'accantonamento per gli oneri a fronte degli interventi di bonifica ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, costituisce un onere pluriennale da ammortizzare, ai soli fini civilistici, in un periodo non superiore ai 10 anni. Restano fermi i tempi di realizzazione delle bonifiche previsti nel progetto approvato ed i criteri per la deducibilità dei costi sostenuti anche se non imputati a conto economico.

\* **74. 9.** (ex \* 69. 29). Foti, Lembo.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 74. — 1. L'accantonamento per gli oneri a fronte degli interventi di bonifica ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, costituisce un onere pluriennale da ammortizzare, ai soli fini civilistici, in un periodo non superiore ai 10 anni. Restano fermi i tempi di realizzazione delle bonifiche previsti nel progetto approvato ed i criteri per la deducibilità dei costi sostenuti, anche se non imputati a conto economico.

\* **74. 10.** (ex \* 69. 27). Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto Giorgetti, Marras.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 74 (*Disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale*). — 1. L'accantonamento per gli oneri a fronte degli interventi di bonifica ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, costituisce un onere pluriennale da ammortizzare, ai soli fini civilistici, in un periodo non superiore ai 10 anni. Restano fermi i tempi di realizzazione delle bonifiche previsti nel progetto approvato ed i criteri per la deducibilità dei costi sostenuti, anche se non imputati a conto economico.

nale da ammortizzare, ai soli fini civilistici, in un periodo non superiore ai 10 anni. Restano fermi i tempi di realizzazione delle bonifiche previsti nel progetto approvato ed i criteri per la deducibilità dei costi sostenuti, anche se non imputati a conto economico.

\* **74. 11.** (ex \* 69. 4). Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 74. — 1. L'accantonamento per gli oneri a fronte degli interventi di bonifica ai sensi dell'articolo 9 del regolamento adottato con decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999 n. 471, costituisce un onere pluriennale da ammortizzare, anche ai soli fini civilistici, in un periodo non superiore ai 10 anni. Restano fermi i tempi di realizzazione delle bonifiche previsti nel progetto approvato e la deducibilità fiscale dei costi nell'esercizio in cui vengono effettivamente sostenuti, anche se non imputati a conto economico.

**74. 12** (ex 69. 10). Radice, Stradella.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 74. — 1. L'accantonamento per gli oneri a fronte degli interventi di bonifica ai sensi dell'articolo 9 del regolamento adottato con decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999 n. 471, costituisce un onere pluriennale da ammortizzare, anche ai soli fini civilistici, in un periodo non superiore ai 5 anni. Restano fermi i tempi di realizzazione delle bonifiche previsti nel progetto approvato e la deducibilità fiscale dei costi nell'esercizio in cui vengono effettivamente sostenuti, anche se non imputati a conto economico.

**74. 13.** (ex 69. 11). Radice, Stradella.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 74. — 1. All'articolo 51-bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 sono aggiunti i seguenti commi:

« 1. I soggetti che abbiano adottato o adottino le procedure di intervento ambientale previste dall'articolo 17 e dal decreto previsto al comma 1 del medesimo articolo, o che abbiano stipulato o stipulino accordi di programma previsti nell'ambito delle medesime normative, non sono punibili per i reati e le violazioni direttamente connessi ai fatti di inquinamento del sito, posti in essere anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto, qualora la realizzazione e il completamento degli interventi ambientali si realizzino in conformità alle predette procedure o accordi di programma.

2. La disposizione di cui al precedente comma non è applicabile quando i fatti di inquinamento siano stati commessi a titolo di dolo ».

**74. 14.** (ex 69. 9). Radice, Stradella.

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

1. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fideiussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate sui conti correnti accesi da ciascuna regione presso il proprio tesoriere per essere utilizzate dalle regioni medesime per:

a) interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati, con priorità delle aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;

b) interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale delle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 12, 11, 10, 9, 8, 3 e 6.**

**74. 6.** (ex 69. 13). Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, capoverso 9-bis), sopprimere la lettera c).*

**74. 15.** (ex 69. 16). Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, capoverso comma 9-bis), dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* interventi di disinquinamento e ripristino ambientale delle acque interne per opere di collettamento fognario eseguite con fondi FIO e non ancora collaudate.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3 e 6.**

**74. 16.** (ex 69. 8). Chincarini, Alborghetti, Parolo, Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

*Al comma 1, capoverso 9-bis), dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati da elettrodi.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11.**

**74. 17.** (ex 69. 2). Caparini, Fontan, Faustinelli, Alborghetti, Galli, Parolo.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

ART. 74-bis. (Disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale). 1. L'accantonamento per gli oneri a fronte degli interventi di bonifica ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, costituisce un onere pluriennale da ammortizzare, ai soli fini civilistici, in un periodo non superiore ai 10 anni. Restano fermi i tempi di realizzazione delle bonifiche previsti nel progetto appro-

vato ed i criteri per la deducibilità dei costi sostenuti, anche se non imputati a conto economico.

**74. 03.** (Testo così modificato nel corso della seduta). (ex 69. 05). Possa, Rubino, Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di assicurare l'ottimale ripristino ambientale e di incrementare il livello di sicurezza contro gli infortuni mediante la ristrutturazione e la modifica strutturale degli ambienti di lavoro nelle cave localizzate in giacimenti di calcare metamorfico con sviluppo a quote di oltre trecento metri, che per i loro sistemi di fratturazione e per la elevata pendenza presentino situazioni di pericolosità potenziale di particolare rilevanza ai fini della sicurezza dei lavoratori, sono concessi finanziamenti in conto capitale riservati a programmi di particolare valenza e qualità ai fini del ripristino e ai fini prevenzionali nei limiti di una disponibilità pari a lire 5 miliardi per il 2001, 10 miliardi per il 2002 e 10 miliardi per il 2003.

1-ter. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del lavoro con proprio decreto, provvede a definire le modalità e i criteri di accesso al beneficio di cui al comma 1-bis.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 5.000;  
2002: - 10.000;  
2003: - 10.000.

**74. 18.** (Testo così modificato nel corso della seduta). (ex 69. 17). Cordoni.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento per gli oneri di bonifica conseguenti agli interventi effettuati ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministero dell'ambiente del 25 ottobre 1999, n. 471, costituisce costo di impianto di cui all'articolo 2426, primo comma, n. 5, del codice civile, ammortizzabile, anche ai fini fiscali, in un periodo non superiore a cinque anni ovvero, qualora il progetto di bonifica approvato preveda un maggior tempo di realizzazione degli interventi, per un periodo non superiore a dieci anni.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2001: - 60.000;  
2002: - 60.000;  
2003: - 60.000.

**74. 31.** (ex 69. 19). Casinelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento per oneri connessi agli interventi di bonifica effettuati ai sensi dell'articolo 9 del regolamento costituito con decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, costituisce costo di impianto di cui all'articolo 2426 primo comma, numero 5), del codice civile, ammortizzabile, anche ai fini fiscali, in un periodo non superiore ai cinque anni. Restano fermi i tempi di realizzazione degli interventi di bonifica previsti nel progetto approvato.

Conseguentemente all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2001: - 30.000;

2002: — 30.000;

2003: — 30.000.

**74. 30.** (ex 69. 30). Zagatti, Bandoli, Vigni, De Biasio Calimani, De Simone, Cappella, Gerardini, Francesco Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Vigni, Vozza.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Chiunque abbia adottato o adotti le procedure di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, o abbia stipulato o stipuli accordi di programma previsti nell'ambito delle medesime normative, non è punibile per i reati direttamente connessi all'inquinamento del sito posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 che si accertino a seguito dell'attività svolta, su notifica dell'interessato, ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo n. 22 del 1997, qualora la realizzazione e il completamento degli interventi ambientali si realizzino in conformità alle predette procedure o ai predetti accordi di programma ed alla normativa vigente in materia. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando i fatti di inquinamento siano stati commessi a titolo di dolo o comunque nell'ambito di attività criminali organizzate volte a realizzare illeciti guadagni in violazione delle normative ambientali.

\* **74. 19.** (ex \* 69. 21). Contento, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Ozza, Messa, Paolone, Proietti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Chiunque abbia adottato o adotti le procedure di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, o che abbia stipulato o stipuli accordi di programma previsti nell'ambito delle medesime normative, non è punibile per i reati direttamente connessi all'inqui-

namento del sito posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 che si accertino a seguito dell'attività svolta, su notifica dell'interessato, ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo n. 22 del 1997, qualora la realizzazione e il completamento degli interventi ambientali si realizzino in conformità alle predette procedure o ai predetti accordi di programma ed alla normativa vigente in materia. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando i fatti di inquinamento siano stati commessi a titolo di dolo o comunque nell'ambito di attività criminali organizzate volte a realizzare illeciti guadagni in violazione delle normative ambientali.

\* **74. 20.** (ex \* 69. 5). Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Chiunque abbia adottato o adotti le procedure di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, o che abbia stipulato o stipuli accordi di programma previsti nell'ambito delle medesime normative, non è punibile per i reati direttamente connessi all'inquinamento del sito posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 che si accertino a seguito dell'attività svolta, su notifica dell'interessato, ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo n. 22 del 1997, qualora la realizzazione e il completamento degli interventi ambientali si realizzino in conformità alle predette procedure o ai predetti accordi di programma ed alla normativa vigente in materia. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando i fatti di inquinamento siano stati commessi a titolo di dolo o comunque nell'ambito di attività criminali organizzate volte a realizzare il-

leciti guadagni in violazione delle normative ambientali.

\* **74. 21.** (ex \*69. 34). Possa, Alessandro Rubino, Conte, Leone, Armosino, Ber-ruti, Viale, De Luca, Crimi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Chiunque abbia adottato o adotti le procedure di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, o che abbia stipulato o stipuli accordi di programma previsti nell'ambito delle medesime normative, non è punibile per i reati direttamente connessi all'inquinamento del sito posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 che si accertino a seguito dell'attività svolta, su notifica dell'interessato, ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo n. 22 del 1997, qualora la realizzazione e il completamento degli interventi ambientali si realizzino in conformità alle predette procedure o ai predetti accordi di programma ed alla normativa vigente in materia. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando i fatti di inquinamento siano stati commessi a titolo di dolo o comunque nell'ambito di attività criminali organizzate volte a realizzare illeciti guadagni in violazione delle normative ambientali.

\* **74. 22.** (ex \*69. 26). Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto Giorgetti, Marras.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Chiunque abbia adottato o adotti le procedure di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, o che abbia stipulato o stipuli accordi di programma previsti nell'ambito delle medesime normative, non è punibile per i

reati direttamente connessi all'inquinamento del sito posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 che si accertino a seguito dell'attività svolta, su notifica dell'interessato, ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo n. 22 del 1997, qualora la realizzazione e il completamento degli interventi ambientali si realizzi in conformità alle predette procedure o ai predetti accordi di programma ed alla normativa vigente in materia.

1-ter. La disposizione di cui al comma precedente non è applicabile quando i fatti di inquinamento siano stati commessi a titolo di dolo o comunque nell'ambito di attività criminali organizzate volte a realizzare illeciti guadagni in violazione delle norme ambientali.

**74. 23.** (ex 69. 36). De Benetti, Scalia.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 non si applicano ai siti, anche di interesse nazionale, nei quali l'inquinamento abbia avuto origine in eventi antecedenti al 15 dicembre 1999, ove il proprietario del sito o altro soggetto interessato comunichi all'autorità competente, entro il 31 marzo 2001, la situazione di inquinamento e gli eventuali interventi di messa in sicurezza di emergenza adottati ed in fase di esecuzione.

5-quinquies. Nell'ipotesi di cui al comma 5-quater, l'autorità competente stabilisce i tempi e le modalità con i quali il proprietario del sito, o altro soggetto interessato, procede:

a) alla caratterizzazione del sito;

b) alla valutazione dei rischi, da effettuare tramite una metodologia di analisi riconosciuta a livello internazionale;

c) ad attuare i conseguenti interventi di messa in sicurezza allo scopo di impedire la diffusione e garantire il contenimento degli inquinanti presenti nel sito, assicurando la protezione dei potenziali ricettori umani ed ambientali;

d) ad assicurare piani di monitoraggio e di controllo che escludano rischi per la salute pubblica e l'ambiente naturale e costruito.

5-*sexies*. L'autorità competente di cui al comma 5-*quinquies* può disporre la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti messi in sicurezza in caso di dismissione delle attività economiche che sui medesimi siti insistano.

5-*septies*. Nel caso in cui l'interessato debba provvedere ad interventi di messa in sicurezza, bonifica o ripristino ambientale per una pluralità di siti o vi siano più soggetti interessati ai predetti interventi per un medesimo sito, i tempi e le modalità d'intervento di cui al presente articolo possono essere definiti con appositi accordi di programma a stipulare entro il 31 dicembre 2001 con le competenti amministrazioni ».

\* **74. 24.** (ex \* 69. 25). Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto Giorgetti, Marras.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 5-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 non si applicano ai siti, anche di interesse nazionale, nei quali l'inquinamento abbia avuto origine in eventi antecedenti al 15 dicembre 1999, ove il

proprietario del sito o altro soggetto interessato comunichi all'autorità competente, entro il 31 marzo 2001, la situazione di inquinamento e gli eventuali interventi di messa in sicurezza di emergenza adottati ed in fase di esecuzione.

5-*quinquies*. Nell'ipotesi di cui al comma 5-*quater*, l'autorità competente stabilisce i tempi e le modalità con i quali il proprietario del sito, o altro soggetto interessato, procede:

a) alla caratterizzazione del sito;

b) alla valutazione dei rischi, da effettuare tramite una metodologia di analisi riconosciuta a livello internazionale;

c) ad attuare i conseguenti interventi di messa in sicurezza allo scopo di impedire la diffusione e garantire il contenimento degli inquinanti presenti nel sito, assicurando la protezione dei potenziali ricettori umani ed ambientali;

d) ad assicurare piani di monitoraggio e di controllo che escludano rischi per la salute pubblica e l'ambiente naturale e costruito.

5-*sexies*. L'autorità competente di cui al comma 5-*quinquies* può disporre la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti messi in sicurezza in caso di dismissione delle attività economiche che sui medesimi siti insistano.

5-*septies*. Nel caso in cui l'interessato debba provvedere ad interventi di messa in sicurezza, bonifica o ripristino ambientale per una pluralità di siti o vi siano più soggetti interessati ai predetti interventi per un medesimo sito, i tempi e le modalità d'intervento di cui al presente articolo possono essere definiti con appositi accordi di programma da stipulare entro il 31 dicembre 2001 con le competenti amministrazioni ».

\* **74. 25.** (ex \* 69. 22). Contento, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Ozza, Messa, Paolone, Proietti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:*

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono aggiunti in fine, i seguenti commi:

« 5-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 non si applicano ai siti, anche di interesse nazionale, nei quali l'inquinamento abbia avuto origine in eventi antecedenti al 15 dicembre 1999, ove il proprietario del sito o altro soggetto interessato comunichi all'autorità competente, entro il 31 marzo 2001, la situazione di inquinamento e gli eventuali interventi di messa in sicurezza di emergenza adottati ed in fase di esecuzione.

5-*quinquies*. Nell'ipotesi di cui al comma 5-*quater*, l'autorità competente stabilisce i tempi e le modalità con i quali il proprietario del sito, o altro soggetto interessato, procede:

a) alla caratterizzazione del sito;

b) alla valutazione dei rischi, da effettuare tramite una metodologia di analisi riconosciuta a livello internazionale;

c) ad attuare i conseguenti interventi di messa in sicurezza allo scopo di impedire la diffusione e garantire il contenimento degli inquinanti presenti nel sito, assicurando la protezione dei potenziali ricettori umani ed ambientali;

d) ad assicurare piani di monitoraggio e di controllo che escludano rischi per la salute pubblica e l'ambiente naturale e costruito.

5-*sexies*. L'autorità competente di cui al comma 5-*quinquies* può disporre la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti messi in sicurezza in caso di dismissione delle attività economiche che sui medesimi siti insistano.

5-*septies*. Nel caso in cui l'interessato debba provvedere ad interventi di messa in sicurezza, bonifica o ripristino ambientale per una pluralità di siti o vi siano più soggetti interessati ai predetti interventi per un medesimo sito, i tempi e le modalità d'intervento di cui al presente articolo possono essere definiti con appositi accordi di

programma da stipulare entro il 31 dicembre 2001 con le competenti amministrazioni ».

\* **74. 26** (ex \* 69. 33). Possa, Rubino, Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 5-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 non si applicano ai siti, anche di interesse nazionale, nei quali l'inquinamento abbia avuto origine in eventi antecedenti al 15 dicembre 1999, ove il proprietario del sito o altro soggetto interessato comunichi all'autorità competente, entro il 31 marzo 2001, la situazione di inquinamento e gli eventuali interventi di messa in sicurezza di emergenza adottati ed in fase di esecuzione.

5-*quinquies*. Nell'ipotesi di cui al comma 5-*quater*, l'autorità competente stabilisce i tempi e le modalità con i quali il proprietario del sito, o altro soggetto interessato, procede:

a) alla caratterizzazione del sito;

b) alla valutazione dei rischi, da effettuare tramite una metodologia di analisi riconosciuta a livello internazionale;

c) ad attuare i conseguenti interventi di messa in sicurezza allo scopo di impedire la diffusione e garantire il contenimento degli inquinanti presenti nel sito, assicurando la protezione dei potenziali ricettori umani ed ambientali;

d) ad assicurare piani di monitoraggio e di controllo che escludano rischi per la salute pubblica e l'ambiente naturale e costruito.

5-*sexies*. L'autorità competente di cui al comma 5-*quinquies* può disporre la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti

messi in sicurezza in caso di dismissione delle attività economiche che sui medesimi siti insistano.

*5-septies.* Nel caso in cui l'interessato debba provvedere ad interventi di messa in sicurezza, bonifica o ripristino ambientale per una pluralità di siti o vi siano più soggetti interessati ai predetti interventi per un medesimo sito, i tempi e le modalità d'intervento di cui al presente articolo possono essere definiti con appositi accordi di programma da stipulare entro il 31 dicembre 2001 con le competenti amministrazioni. ».

\* **74. 27.** (ex \*69. 6). Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* Per gli interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza di siti inquinati da realizzare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, relativamente ai quali il piano della caratterizzazione di cui agli articoli 10 e 15 del citato decreto ministeriale sia presentato entro il secondo esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, gli accantonamenti effettuati possono essere imputati al conto economico in quote costanti a partire dall'esercizio di presentazione del piano della caratterizzazione e nei quattro successivi.

*1-ter.* Gli accantonamenti di cui al precedente comma sono deducibili dal reddito d'impresa a partire dall'esercizio in cui è intervenuta l'approvazione del progetto definitivo di cui agli articoli 10 e 15 del citato decreto ministeriale n. 471 del 25 ottobre 1999. Per gli accantonamenti a fronte della presentazione del piano della caratterizzazione e del progetto preliminare la deduzione è rinviata al predetto esercizio. La deduzione è ammessa, nei limiti dell'ammontare imputato in ciascun esercizio al conto economico ed iscritto in appositi fondi del passivo distinti per esercizio di formazione, in quote costanti a partire dall'esercizio di iscrizione e nei successivi

fino a quello di termine dell'intervento indicato nel provvedimento di approvazione del progetto definitivo. La differenza tra l'ammontare complessivamente dedotto e la spesa complessivamente sostenuta concorre a formare il reddito, o è deducibile se negativa, nell'esercizio in cui ha termine l'intervento.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella D, legge 208 del 1998, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 500.000;

2002: — 500.000;

2003: — 500.000.

\* **74. 28.** (ex 69. 31). Turroni, Scalia, Paisan.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* Per gli interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza di siti inquinati da realizzare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, relativamente ai quali il piano della caratterizzazione di cui agli articoli 10 e 15 del citato decreto ministeriale sia presentato entro il secondo esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, gli accantonamenti effettuati possono essere imputati al conto economico in quote costanti a partire dall'esercizio di presentazione del piano della caratterizzazione e nei quattro successivi.

*1-ter.* Gli accantonamenti di cui al precedente comma sono deducibili dal reddito d'impresa a partire dall'esercizio in cui è intervenuta l'approvazione del progetto definitivo di cui agli articoli 10 e 15 del citato decreto ministeriale n. 471 del 25 ottobre 1999. Per gli accantonamenti a fronte della presentazione del piano della caratterizzazione e del progetto preliminare la deduzione è rinviata al predetto esercizio. La deduzione è ammessa, nei limiti dell'ammontare imputato in ciascun esercizio

al conto economico ed iscritto in appositi fondi del passivo distinti per esercizio di formazione, in quote costanti a partire dall'esercizio di iscrizione e nei successivi fino a quello di termine dell'intervento indicato nel provvedimento di approvazione del progetto definitivo. La differenza tra l'ammontare complessivamente dedotto e la spesa complessivamente sostenuta concorre a formare il reddito, o è deducibile se negativa, nell'esercizio in cui ha termine l'intervento.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella D, legge 208 del 1998, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 500.000;

2002: — 500.000;

2003: — 500.000.

\* **74. 29.** (ex 69. 32). Cambursano, Testa, Monaco.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 74. 50  
DELLA COMMISSIONE.

*Alla fine dell'emendamento aggiungere i seguenti periodi:* Al fine di garantire la tutela, la conoscenza e la valorizzazione — anche per finalità sociali e occupazionali — dei parchi e dei musei sommersi aventi rilevante valore ambientale, storico, archeologico e culturale, è assegnato un finanziamento di lire due miliardi a decorrere dall'anno 2001 per i parchi sommersi ubicati nelle acque di Baia nel Golfo di Pozzuoli, e di Gaiola nel Golfo di Napoli, istituiti con decreto del Ministero dell'ambiente d'intesa con il Ministero dei beni e attività culturali, dei trasporti e della navigazione, delle politiche agricole e forestali, e la regione Campania, e gestito da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero dei beni e attività culturali e dalla regione Campania, con la rappresentanza delle associazioni ambientaliste. I decreti istitutivi di cui al precedente periodo, stabiliscono altresì le atti-

vità incompatibili con le finalità previste dal suddetto punto, alle cui violazioni si applicano le sanzioni previste dall'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

**0. 74. 50. 1.** Turrone, Scalia, Paissan.

**(Approvato)**

*Aggiungere il seguente comma:*

Al fine di conservare e valorizzare anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell'attività mineraria con rilevanti valore storico, culturale ed ambientale, è assegnato un finanziamento di lire 3 miliardi per l'anno 2001 e di lire 6 miliardi a decorrere dall'anno 2002 al Parco geominerario della Sardegna, costituito con decreto del Ministro dell'Ambiente, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con la regione Sardegna e gestito con un consumo costituito, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, del Ministero dell'ambiente, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dalla regione Sardegna, dalle università della Sardegna e dagli enti locali.

*Conseguentemente ridurre di pari importo l'accantonamento di Tabella A, Ministero del tesoro.*

**74. 50.** (Testo così modificato nel corso della seduta). La Commissione.

**(Approvato)**

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 74. 51  
DELLA COMMISSIONE.

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Al fine di consentire la realizzazione di opere di recupero e di ripristino della ufficiosità del fiume Sile è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 2001 a favore dell'Ente parco naturale del fiume Sile.

**Seguono compensazioni Gruppo LNP n. 1.**

**0. 74. 51. 1.** (Testo così modificato nel corso della seduta). Dozzo, Guido Dussin, Luciano Dussin, Formenti, Giancarlo Giorgetti.

**(Approvato)**

*Aggiungere il seguente comma:*

Al fine di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell'attività mineraria con rilevante valore storico, culturale e ambientale, è assegnato un finanziamento di lire un miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 al Parco tecnologico ed archeologico delle colline metallifere grossetane e al Parco museo delle miniere dell'Amiata, costituiti con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e con le regioni Toscana e gestito con un consorzio formato dal Ministero dell'ambiente, dal Ministro dei beni culturali ed ambientali, dalla regione Toscana e dagli enti locali.

*Conseguentemente ridurre di pari importo l'accantonamento in Tabella 1 - Ministero del tesoro:*

2001: — 2000;

2002: — 2000;

2003: — 2000.

**74. 51.** *(Testo così modificato nel corso della seduta).* La Commissione.

**(Approvato)**

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 74. 52  
DELLA COMMISSIONE.

*Sopprimere il comma 4.*

**0. 74. 52. 1.** Giancarlo Giorgetti.

*Aggiungere il seguente comma:*

*4-bis.* In considerazione del pubblico interesse alla bonifica, al recupero ed alla valorizzazione dell'area di Bagnoli, il corrispettivo, calcolato dall'ufficio tecnico erariale per l'acquisizione da parte del comune di Napoli della proprietà delle aree, è determinato in base al valore effettivo dei terreni e degli immobili detraendo, ai fini dell'ottenimento della cifra di cessione, il

30 per cento dell'intervento statale utilizzato sino al momento della cessione delle aree di bonifica.

**0. 74. 52. 2.** Paissan.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è approvato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti, il piano di completamento della bonifica e di recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 2001-2003.

3. Il decreto di cui al comma 2 dovrà indicare un elenco di aree industriali prioritarie rientranti in un piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale, nonché le modalità per la redazione dei relativi piani di recupero. Per la realizzazione del piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 2001-2003.

4. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1998 entro il medesimo termine di cui al precedente comma 2, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, viene dettata la disciplina — anche modificando l'articolo 1, commi da 5 a 12 del decreto legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 1996, n. 582 — per l'acquisizione delle aree oggetto di risanamento ambientale da parte dei comuni nelle aree interessate al piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale, con il seguente obiettivo: attribuzione al comune della facoltà di acquisire — entro un termine definito — la proprietà delle aree oggetto degli interventi di bonifica e, in caso di rinuncia esplicita da parte del comune stesso, alienazione mediante

asta pubblica con assunzione da parte del nuovo proprietario degli oneri di completamento della bonifica.

*Conseguentemente apportare le seguenti modifiche alla Tabella B:* Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: — 50.000;

2002: — 50.000;

2003: — 50.000.

Ministero dell'ambiente:

2001: — 10.000;

2002: — 10.000;

2003: — 10.000.

*Conseguentemente ridurre di pari importo l'accantonamento in Tabella B - Ministero del tesoro.*

**74. 52.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:*

ART. 74-bis. — 1. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici e dell'ambiente, sentite le regioni, le province e i comuni interessati, definiscono il Piano nazionale delle infrastrutture e della sicurezza consistente nella progettazione, realizzazione e gestione, come previsto dai commi 3 e 4, di opere infrastrutturali e della tutela dell'ambiente, del potenziamento della Protezione civile, del controllo e del ripristino dell'assetto idrogeologico, del monitoraggio e del ripristino delle condizioni di sicurezza dei territori a rischio sismico, vulcanico e da altri fattori derivanti dalla conformazione morfologica degli stessi.

2. Il Piano nazionale delle infrastrutture e della sicurezza di cui al comma 1 è attuato nell'intero territorio nazionale e, in

particolare, nelle zone già colpite da eventi calamitosi o indicate nelle mappe di rischio.

3. La progettazione e la gestione del Piano nazionale delle infrastrutture e della sicurezza sono affidate dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici e dell'ambiente all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e alla società Sviluppo Italia, che, in deroga a quanto previsto dal decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e dal decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, sono autorizzate alla gestione del personale, ivi comprese le attività di formazione in collaborazione con gli istituti universitari interessati, necessario alla realizzazione del Piano stesso.

4. All'Agenzia ed alla società di cui al comma 3, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, sono altresì affidate la progettazione, la realizzazione e la gestione dei piani di intervento territoriali, nonché dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183; l'Agenzia e la società si avvalgono dei poteri sostitutivi in caso di inadempienza degli enti preposti.

5. Il Piano nazionale delle infrastrutture e della sicurezza ha durata ventennale ed è articolato attraverso due piani decennali e relative verifiche quinquennali.

6. La progettazione del Piano nazionale di cui al comma 5 e degli atti conseguenti fino all'assunzione e alla relativa formazione del personale è avviata entro il 1° giugno 2001 e deve concludersi non oltre il 31 dicembre 2001.

7. Il Piano nazionale delle infrastrutture della sicurezza è attuato nei campi delle infrastrutture primarie per la difesa del sottosuolo dal rischio sismico e dal dissesto idrogeologico; nel campo delle grandi infrastrutture idriche delle reti di collegamento; nel campo di infrastrutturazione telematica; nei campi degli interventi attuativi della legge 18 maggio 1989, n. 183, quali stesura dei piani di bacino, sopralluoghi sugli insediamenti esistenti sul territorio, aggiornamento dei catasti, controllo sulla ubicazione di cave e discariche,

misurazione della intensità delle piogge e della portata dei fiumi, interventi di riforestazione protettiva, vigilanza contro gli incendi boschivi, perimetrazione antiabusivismo, regolazione del moto delle acque, depuratori, valutazione del rischio idraulico, della stabilità dei versanti, sistemazione idraulico-forestale, escavazione, rischio sismico; nel campo degli aggiornamenti degli studi morfologici sul reticolo scalante minore, sulla quantità e sulla tipologia degli scarichi inquinanti, sui fenomeni pregressi, sugli eventi nivopluiometrici, degli eventi storici franosi e alluvionali provvedendo all'approntamento di carte geopodologiche che riguardano il suolo fertile, carte geologiche, carte dell'uso dei suoli, ricerca sui cambiamenti climatici e le piogge lampo, nei servizi per la prevenzione di incendi, frane, alluvioni, erosioni, polizia idraulica, monitoraggio idrografico e della qualità delle acque, negli interventi di delocalizzazione di case in posizione pericolosa, nonché nell'intervento di studio, prevenzione e messa in sicurezza del territorio interessato al rischio vulcanico.

8. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad assumere il personale necessario all'attuazione del Piano nazionale delle infrastrutture e della sicurezza per l'intera durata di vigenza e realizzazione del Piano stesso, mediante chiamata numerica diretta fino alla quarta qualifica funzionale e previa indizione di pubblico concorso la cui gestione è affidata alle Agenzie di cui ai commi 3 e 4, per le mansioni inquadrabili oltre la quarta qualifica funzionale.

9. Una quota non inferiore al 50 per cento delle assunzioni di cui al comma 8 è riservata ai lavoratori socialmente utili le cui mansioni svolte siano riconducibili a quelle previste dalla pianta organica mediante chiamata numerica diretta, nonché, oltre la quarta qualifica funzionale, attraverso concorsi riservati per titoli ed esami.

10. Il rapporto di lavoro dei soggetti di cui ai commi 8 e 9 è inquadrato nel contratto collettivo nazionale di lavoro dei

dipendenti pubblici relativamente alle qualifiche funzionali previste per le attività affini da essi svolte.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto — Rifondazione Comunista.**

**74. 01.** (ex 69. 01). Bonato, Giordano, De Cesaris, Cangemi.

*Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:*

ART. 74-bis. — 1. È istituito un fondo entro apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per la ricostruzione delle zone alluvionate e per il ripristino e la messa in sicurezza delle zone, delle città, dei luoghi individuati a rischio ambientale a seguito della devastazione del territorio individuati nel programma nazionale di difesa del territorio.

Le somme stanziare per gli anni 2001, 2002 e 2003 ammontano a lire 3.000 miliardi per ciascun anno. I Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici con decreto, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti, disciplinano tempi e modalità dell'intervento».

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto — Rifondazione Comunista.**

**74. 02.** (ex 69. 02). Giordano, Bonato, De Cesaris.

*Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:*

ART. 74-bis. 1. Al fine di soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione, l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, l'incremento della capacità di trasporto, l'aumento della percentuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivi e la riduzione dei fenomeni di congestione nelle aeree urbane, sono istituiti appositi piani urbani della mobilità (PUM). intesi come progetti del sistema della mobilità comprendenti l'insieme organico degli interventi sulle infrastrutture

di trasporto pubblico e stradali, sui parcheggi di interscambio, sulle tecnologie, sul parco veicoli, sui sistemi di controllo del traffico e di informazione all'utenza nonché sulla logistica e sulle tecnologie destinate alla riorganizzazione della distribuzione delle merci nelle città, da completare non oltre un decennio, per riqualificare il sistema integrato di trasporti di un'area urbanizzata. Le autorizzazioni legislative di spesa, da individuare con il regolamento di cui al comma 5, recanti limiti di impegno decorrenti dall'anno 2002, concernenti fondi finalizzati, da leggi settoriali in vigore, alla costruzione e sviluppo di singole modalità di trasporto e mobilità a decorrere dall'anno finanziario medesimo. Sono iscritte in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione. A decorrere dal detto anno il fondo stesso potrà essere rideterminato ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, al fine di cofinanziare i piani urbani della mobilità.

2. Sono abilitati a presentare richiesta di cofinanziamento allo Stato, in misura non superiore al 60 per cento dei costi complessivi di investimento, per l'attuazione degli interventi previsti dal PUM, i singoli comuni o aggregazioni di comuni limitrofi con popolazione superiore a 100 mila abitanti, le province aggreganti i comuni limitrofi con popolazione complessiva superiore a 100 mila abitanti, d'intesa con i comuni interessati, e le regioni, nel caso delle aree metropolitane di tipo policentrico e diffuso.

3. Una percentuale non inferiore al 5 per cento dell'importo complessivo derivante dall'attuazione del comma 1 è destinata ai comuni che per ragioni tecniche, geografiche o socio economiche, non possono far parte delle aggregazioni di cui al comma 2.

4. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti promotori dei progetti presentati, fino a concorrenza delle somme disponibili sulla base dei criteri di valutazione previamente stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al-

l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

5. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e programmazione economica, dei lavori pubblici e dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti l'elenco delle autorizzazioni legislative di spesa di cui al comma 1, il procedimento di formazione e di approvazione del PUM, i requisiti minimi dei relativi contenuti nonché le modalità di erogazione del finanziamento statale, di controllo dei risultati e delle relative procedure.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia nn. 1 e 2.**

**74. 04.** (ex 69. 0.4). Radice.

#### **(A.C. 7328-bis – sezione 12)**

#### **ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

#### **ART. 25.**

*(Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).*

1. All'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«La licenza è altresì necessaria per l'attività di distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al quinto comma dell'articolo 110, e di gestione, anche indiretta, dei medesimi apparecchi per i giochi consentiti. La licenza per l'esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui al presente comma e la licenza per lo svolgimento delle attività di distribuzione o di

gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dell'Amministrazione finanziaria ».

2. All'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi autorizzati a praticare il gioco o ad installare apparecchi da gioco deve essere esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo anche quelli che l'autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse, e le prescrizioni e i divieti specifici che ritenga di disporre nel pubblico interesse »;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma seguente, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato »;

c) al quinto comma sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: « all'elemento aleatorio », sono inserite le seguenti: « ed il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro »;

2) le parole da: « Tali apparecchi » fino a « finalità di lucro » sono sostituite dalle seguenti: « Tali apparecchi possono distribuire premi che consistono, per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte. La durata di ciascuna partita non può essere inferiore a dodici secondi »;

d) i commi sesto e settimo sono sostituiti dal seguente:

« Appartengono altresì alla categoria dei giochi leciti gli apparecchi in cui il giocatore possa esprimere la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di una moneta metallica o di un gettone per un importo complessivo non superiore, per ciascuna partita, a quello della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, collocati all'interno dell'apparecchio medesimo, visibili dall'esterno, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, di valore complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita »;

e) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, può sospendere la licenza del trasgressore, informandone l'autorità competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del presente comma è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria. In caso di sequestro degli apparecchi, l'autorità procedente provvede a darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria ».

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 25

(Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Sostituirlo con il seguente:

##### ART. 25.

1. In deroga a quanto previsto dal regio decreto 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno

1939, n. 973, all'articolo 2 della legge 6 ottobre 1995, n. 425, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole « La produzione e l'importazione » sono inserite le seguenti: « la gestione o l'utilizzo »;

b) al comma 1, dopo le parole « di congegni automatici, semiautomatici ed elettronici » sono inserite le seguenti: « o per il gioco d'azzardo, o di intrattenimento, o di abilità, o che comunque promettano o denaro, o premi, o consumazioni, o gettoni »;

c) il comma 2 è abrogato.

**25. 1.** (ex 23. 19). Fontan, Stucchi, Fontanini, Dussin.

*Inserire, prima del comma 1, il seguente:*

All'articolo 17-bis, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole: « escluse le attività previste all'articolo 126, » sono soppresse.

**25. 25.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Alla fine del primo comma, dopo le parole: Amministrazione finanziaria, aggiungere le seguenti: necessario comunque anche per l'installazione degli stessi nei circoli privati.*

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: altri esercizi, aggiungere le seguenti: compresi i circoli privati.*

**25. 3.** (Nuova formulazione) Berruti, Leone.

**(Approvato)**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. I commi dal quinto all'undicesimo dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono sostituiti dai seguenti:

« Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici

da trattenimento e da gioco, ancorché caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio:

a) gli apparecchi, attivabili unicamente con l'introduzione di una o più monete metalliche per un importo complessivo non superiore, per ciascuna giocata, a quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore ad un euro, che distribuiscono un premio consistente, per ciascuna giocata ed immediatamente dopo la sua conclusione, in monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore ad un euro;

b) gli apparecchi, attivabili unicamente con l'introduzione di una o più monete metalliche per un importo complessivo non superiore, per ciascuna giocata, a quello della moneta metallica corrente di taglio più alto avente corso legale nel territorio italiano, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, collocati all'interno dell'apparecchio medesimo, visibili all'esterno, non scambiabili con premi di diversa specie o convertibili in denaro, di modesto valore economico e tali da escludere la finalità di lucro;

c) gli apparecchi da trattenimento che danno al giocatore il diritto ad un tempo di gioco senza distribuzione di premi di alcun tipo, che consentono unicamente vincite consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte.

Gli apparecchi di cui al comma quinto, lettera a), devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) essere progettati e costruiti in modo da renderne immodificabili le modalità di funzionamento relative all'attivazione per il gioco e alla distribuzione dei

premi, anche utilizzando programmi o schede che blocchino il loro funzionamento in caso di manomissioni;

b) riportare all'esterno una targhetta inamovibile per la identificazione del produttore e/o dell'importatore, degli estremi del modello e delle sue caratteristiche, comprese le informazioni relative alle vincite possibili con l'apparecchio medesimo, nonché l'indicazione del divieto di gioco per i minori di anni sedici;

c) essere programmati in maniera da garantire una percentuale di vincite non inferiore al 67 per cento delle giocate, calcolata assumendo come parametro di riferimento il valore monetario corrispondente a cinquecento volte la giocata massima.

Gli apparecchi di cui al comma quinto, lettera b), devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) essere progettati e costruiti in modo da renderne imm modificabili le modalità di funzionamento relative all'attivazione per il gioco e alla distribuzione dei premi, anche utilizzando programmi o schede che blocchino il loro funzionamento in caso di manomissioni;

b) riportare all'esterno una targhetta inamovibile per la identificazione del produttore e/o dell'importatore, degli estremi del modello e delle sue caratteristiche, comprese le informazioni relative alle vincite possibili con l'apparecchio medesimo.

Il produttore o, in caso di apparecchi importati dall'estero, l'importatore, sono tenuti a consegnare a chi da essi acquista o acquisisce in detenzione, ai fini del noleggio, della gestione, della distribuzione o dell'utilizzo per il gioco, gli apparecchi di cui al comma quinto, lettere a) e b), una certificazione, rilasciata nella forma della perizia giurata da un ingegnere iscritto all'albo con specializzazione elettronica, informatica o meccanica, attestante la rispondenza degli apparecchi medesimi ai requisiti di cui ai commi sesto e settimo.

Il distributore e il noleggiatore sono tenuti a rilasciare la certificazione di cui al

comma ottavo, conservandone copia autentica, a chiunque da essi acquista o comunque acquisisce in detenzione, ai fini dell'utilizzo per il gioco, gli apparecchi di cui al comma quinto, lettere a) e b).

Chiunque interviene sugli apparecchi di cui al comma quinto, lettera a), ai fini del loro adeguamento al progresso tecnologico o, comunque, per finalità diverse da quelle di riparazione o di manutenzione, è tenuto, a conclusione dell'intervento, a rilasciare la certificazione di cui al comma ottavo.

Il gioco con gli apparecchi di cui al comma quinto, lettera a), è vietato ai minori di anni sedici. È fatto obbligo a chi detiene gli apparecchi assicurare il rispetto di tale divieto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori al divieto di cui al comma terzo sono puniti con l'ammenda da lire due milioni a lire dodici milioni. In caso di recidiva la pena è raddoppiata. È sempre disposta la confisca degli apparecchi e dei congegni. Se il contravventore è titolare della licenza per pubblico esercizio di cui all'articolo 86 del presente testo unico, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque detiene ai fini dell'utilizzo per il gioco, in luogo pubblico o aperto al pubblico o in circoli di qualunque specie, apparecchi non rispondenti ai requisiti di cui ai commi sesto e settimo o comunque sprovvisti della certificazione di cui al comma ottavo, anche a seguito degli interventi di cui al comma decimo, è punito con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni. È sempre disposta la confisca degli apparecchi e dei congegni.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque agevola o favorisce la partecipazione al gioco con gli apparecchi di cui al comma quinto, lettera a), di minori di anni sedici è punito con la sanzione pecuniaria

amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.

In caso di recidiva le sanzioni di cui ai commi tredicesimo e quattordicesimo sono raddoppiate. Nel caso in cui il fatto sia commesso all'interno di un pubblico esercizio, il Questore può disporre la sospensione della licenza di pubblico esercizio di cui all'articolo 86 del presente testo unico.

**25. 4** (ex 23. 2). Rebecchi, Ruggeri, Barral, Scaltritti, Chiappori, Manzoni, Alveti, Pezzoli.

*Al comma 2, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Sono altresì considerati d'azzardo tutti gli apparecchi e congegni per l'intrattenimento che rappresentino il gioco del poker e sue regole e comunque tutti gli apparecchi destinati all'intrattenimento, dotati di lettore ottico di banconote.

**25. 5** (ex 23. 18). Scaltritti, Marras, Chiappori, Rebecchi, Manzoni, Barral, Santori.

*Al comma 2 sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) Il quinto comma è sostituito dal seguente: « Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco, ancorché caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata, attivabile unicamente con l'introduzione di una moneta metallica per un importo complessivo non superiore a quello della moneta metallica corrente di taglio più alto avente corso legale nel territorio italiano, ovvero ad un euro, danno vincite in moneta metallica corrente, non superiori a dieci volte il costo della giocata. Sono altresì apparecchi da trattenimento quelli che danno diritto ad un tempo di gioco senza distribuzione di premi di alcun tipo che consentono unicamente vincite

consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte ».

**25. 6** (ex 23. 12). Mazzocchi, Pezzoli, Bono.

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) Il quinto comma è sostituito dal seguente: « Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco, ancorché caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata, attivabile unicamente con l'introduzione di una moneta metallica per un importo non superiore a quello della moneta metallica corrente di taglio più alto avente corso legale nel territorio italiano, ovvero ad un euro, danno vincite in moneta metallica corrente, non superiore a dieci volte il costo della giocata. Sono altresì apparecchi da trattenimento quelli che danno diritto ad un tempo di gioco senza distribuzione di premi di alcun tipo che consentono unicamente vincite consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte ».

\* **25. 7** (ex 23. 24). Faustinelli.

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) il quinto comma è sostituito dal seguente: « Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco, ancorché caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata, attivabile unicamente con l'introduzione di una moneta metallica per un importo non superiore a quello della moneta metallica corrente di taglio più alto avente corso legale nel territorio italiano, ovvero ad un euro, danno vincite in moneta metallica corrente, non superiori a dieci volte il costo della giocata. Sono altresì apparecchi da trattenimento quelli

che danno diritto ad un tempo di gioco senza distribuzione di premi di alcun tipo che consentono unicamente vincite consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte ».

\* **25. 8** (ex 23. 11). Ozza, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Paolone, Proietti.

*Sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) Il quinto comma è sostituito dal seguente: « Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco, ancorché caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata, attivabile unicamente con l'introduzione di una moneta metallica per un importo non superiore a quello della moneta metallica corrente di taglio più alto avente corso legale nel territorio italiano, ovvero ad un euro, danno vincite in moneta metallica corrente, non superiori a dieci volte il costo della giocata. Sono altresì apparecchi da trattenimento quelli che danno diritto ad un tempo di gioco senza distribuzione di premi di alcun tipo che consentono unicamente vincite consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte ».

\* **25. 9** (ex 23. 16). Giovanardi, Liotta, Follini, Casini, Baccini, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

*Al comma 2 sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) Il quinto comma è sostituito dal seguente: « Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco, ancorché caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata, attivabile unicamente con l'introduzione di una moneta metallica per un importo non superiore a quello della moneta metallica corrente di taglio più alto

avente corso legale nel territorio italiano, ovvero ad un euro, danno vincite in moneta metallica corrente, non superiore a dieci volte il costo della giocata. Sono altresì apparecchi da trattenimento quelli che danno diritto ad un tempo di gioco senza distribuzione di premi di alcun tipo che consentono unicamente vincite consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte ».

\* **25. 10** (ex 23. 9). Delfino Teresio, Cutrufo, Grillo, Tassone.

*Al comma 2 sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) Il quinto comma è sostituito dal seguente: « Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco, ancorché caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata, attivabile unicamente con l'introduzione di una moneta metallica per un importo non superiore a quello della moneta metallica corrente di taglio più alto avente corso legale nel territorio italiano, ovvero ad un euro, danno vincite in moneta metallica corrente, non superiore a dieci volte il costo della giocata. Sono altresì apparecchi da trattenimento quelli che danno diritto ad un tempo di gioco senza distribuzione di premi di alcun tipo che consentono unicamente vincite consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte ».

\* **25. 11** (ex 23. 7). Frigato.

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) Il quinto comma è sostituito dal seguente: « Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco, ancorché caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata, attivabile unicamente con

l'introduzione di una moneta metallica per un importo non superiore a quello della moneta metallica corrente di taglio più alto avente corso legale nel territorio italiano, ovvero ad un euro, danno vincite in moneta metallica corrente, non superiore a dieci volte il costo della giocata. Sono altresì apparecchi da trattenimento quelli che danno diritto ad un tempo di gioco senza distribuzione di premi di alcun tipo che consentono unicamente vincite consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte ».

\* **25. 12** (ex 23. 15). Gasparri, Armani, Bono, Lo Presti, Fragalà.

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) Il quinto comma è sostituito dal seguente: « Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco, ancorché caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata, attivabile unicamente con l'introduzione di una moneta metallica per un importo non superiore a quello della moneta metallica corrente di taglio più alto avente corso legale nel territorio italiano, ovvero un euro, danno vincite in moneta metallica corrente, non superiori a dieci volte il costo della giocata. Sono altresì apparecchi da trattenimento quelli che danno diritto ad un tempo di gioco senza distribuzione di premi di alcun tipo che consentono unicamente vincite consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte ».

### **Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 3.**

**25. 14** (ex 23. 20). Guidi.

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) Il quinto comma è sostituito dal seguente: « Si considerano apparecchi e

congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco, ancorché caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata, attivabile unicamente con l'introduzione di una moneta metallica per un importo non superiore a quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore ad un euro, danno vincite in moneta metallica corrente, non superiori a dieci volte il costo della giocata massima. Sono altresì apparecchi da trattenimento quelli che danno diritto ad un tempo di gioco senza distribuzione di premi di alcun tipo che consentono unicamente vincite consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte ».

**25. 13** (ex 23. 3). Rebecchi, Ruggeri, Bar-ral, Scaltritti, Chiappori, Manzoni, Alveti.

*Al comma 2, lettera c), numero 1), sopprimere la parola: metallica.*

*Conseguentemente sopprimere, ovunque ricorra, la parola: metallica.*

**25. 2** (ex 23. 21). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

*Al comma 2, lettera c), sopprimere il n. 2).*

**25. 15** (ex 23. 6). Leone, Conte.

*Al comma 2, lettera c), numero 2, sostituire le parole: La durata di ciascuna parte non può essere inferiore a dodici secondi con le seguenti: o nella erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita, comunque non superiore a venti volte nel caso di vincite plurime o in combinazione, o nella vincita direttamente mediante buoni erogati dagli apparecchi di una consumazione o di un oggetto di valore non superiore a dieci volte il costo*

della partita e comunque non superiore a venti volte nel caso di vincite plurime o in combinazione.

**25. 16** (ex 23. 10). Teresio Delfino, Custrufo, Grillo, Tassone.

*Al comma 2, lettera c), al numero 2), sostituire le parole: dodici secondi con le seguenti: tre minuti.*

**25. 17** (ex 23. 23.). Molgora, Giorgetti Giancarlo, Frosio Roncalli.

*Al comma 2, lettera c), al numero 2), sostituire le parole: dodici secondi con le seguenti: un minuto.*

**25. 18** (ex 23. 22). Molgora, Giorgetti Giancarlo, Frosio Roncalli.

*Al comma 2, alla lettera c) aggiungere in fine il seguente numero: 3) in fine è aggiunto il seguente periodo: « Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e gioco, ancorché caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata attivabile unicamente con l'introduzione di una moneta metallica corrente di taglio più alto avente corso legale nel territorio italiano danno vincite in moneta metallica corrente, non superiori a 10 volte il costo della giocata. Sono altresì apparecchi da trattenimento quelli che danno diritto ad un tempo di gioco senza distribuzione di premi di alcun tipo che consentano unicamente vincite consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massimo di 10 volte. È vietata la distribuzione dei premi mediante rilascio di ticket o buoni consumazione comunque denominati ».*

**25. 19** (ex 23. 17). Scaltritti, Marras, Chiappori, Rebecchi, Manzoni, Barral, Santori.

*Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*c-bis.* L'utilizzo di tali apparecchi è vietato ai minori di anni 18.

**25. 20** (ex 23. 13). Lembo.

*Al comma 2, lettera d), capoverso, sopprimere le parole: collocati all'interno dell'apparecchio medesimo, visibili dall'esterno.*

**25. 21** (ex 23. 5). Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

**(Approvato)**

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis).* Il nono comma è sostituito dal seguente: « Oltre le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 5 milioni a lire 15 milioni. L'utilizzo di tali apparecchi è vietato ai minori di anni 18. Ai soggetti minorenni che al momento del controllo da parte delle autorità competenti stiano giocando con gli apparecchi sopra menzionati sono sanzionati con un'ammenda da lire 150.000 a lire 300.000. È inoltre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti.

**25. 22** (ex 23. 14). Lembo.

#### **(A.C. 7328-bis – sezione 13)**

#### **ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

##### **ART. 26.**

*(Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento).*

1. L'Amministrazione finanziaria rilascia il nulla osta di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 25 della presente legge, previa veri-

fica della documentazione, prodotta dal richiedente, attestante la conformità degli apparecchi alle prescrizioni di legge o di regolamento, compresa l'installazione, su ciascun esemplare, di un dispositivo per la lettura di schede a deconto o strumenti simili di cui all'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nonché di un dispositivo che garantisca la immutabilità delle caratteristiche e delle modalità di funzionamento e la distribuzione dei premi. Tale dispositivo deve essere conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne stabilisce anche le modalità di utilizzo. L'Amministrazione finanziaria provvede altresì alla predisposizione e alla distribuzione delle schede a deconto e può effettuare il controllo tecnico degli apparecchi, anche ai fini fiscali, previo accesso agli esercizi. In caso di irregolarità, al trasgressore viene revocato il nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria ed è altresì ritirato il relativo titolo.

2. Per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui al quinto comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 25 della presente legge, non muniti del dispositivo per la lettura di schede a deconto o strumenti simili, previsti dall'articolo 14-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nonché del dispositivo di cui al comma 1, è stabilito, per i primi cinque mesi dell'anno 2001, un imponibile forfettario medio dell'imposta sugli intrattenimenti nella misura di lire 1.400.000.

3. A decorrere dal 31 maggio 2001, gli apparecchi indicati dal quinto comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 25 della presente legge, devono essere muniti di schede a deconto o strumenti simili, nonché del dispositivo indicato al comma 1.

4. Per favorire il ricambio del parco macchine da gioco, per l'anno 2001 è riconosciuto, in conformità alla disciplina comunitaria, un credito d'imposta per la rottamazione degli apparecchi e congegni da trattenimento e da gioco di abilità a premio di cui al quinto comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 25 della presente legge, purché installati entro la data di entrata in vigore della presente legge e non predisposti alla installazione delle schede a deconto o strumenti simili e del dispositivo di cui al comma 1. Il credito d'imposta, di ammontare pari a lire 300.000, non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è comunque riportabile nei periodi d'imposta successivi, per un periodo non superiore a tre anni. Il credito d'imposta non è rimborsabile e può essere fatto valere dal soggetto titolare dell'apparecchio rottamato ai fini del versamento dell'imposta sugli intrattenimenti, anche in compensazione, dimostrando che per lo stesso apparecchio è stata assolta, per l'anno 2000, la relativa imposta sugli intrattenimenti. All'onere derivante dalle disposizioni del presente comma, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 4.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 26.

*(Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento).*

*Sostituirlo con il seguente:*

1. L'Amministrazione finanziaria rilascia il nulla osta di cui all'articolo 86

del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previa verifica: *a)* di conformità della documentazione prodotta dal richiedente, alle prescrizioni di legge o di regolamento compresa l'installazione su ciascun esemplare, di un dispositivo che garantisca la immodificabilità delle caratteristiche e delle modalità di funzionamento e la distribuzione dei premi; *b)* della apposizione all'esterno una targhetta inamovibile per l'identificazione del produttore e/o dell'importatore, degli estremi del modello e delle sue caratteristiche, comprese le informazioni relative alle vincite possibili con l'apparecchio medesimo; *c)* della programmazione della macchina in maniera da garantire una percentuale di vincite non inferiore al 67 per cento delle giocate, calcolata assumendo come parametro di riferimento il valore monetario corrispondente a cinquecento volte la giocata massima.

2. A decorrere dal 31 maggio 2001 gli apparecchi indicati dal quinto comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, devono essere muniti del dispositivo indicato dal comma 1.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.**

**26. 1.** (ex 24. 5). Teresio Delfino, Tassone, Cutrufo, Grillo.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: conforme al modello approvato aggiungere le seguenti: entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.*

**26. 2.** (ex 24. 7). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe, Lo Presti, Fragalà.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il termine per la conclusione del procedimento di rilascio del nulla osta di cui al comma 1 è di 30 giorni decorrenti dalla richiesta dell'interessato.

**26. 3.** (ex 24. 6). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe, Lo Presti, Fragalà.

*Al comma 2, sostituire le parole da: per i primi cinque mesi fino alla fine del comma con le seguenti: fino al 30 settembre 2001, un imponibile forfettario dell'imposta sugli intrattenimenti nella misura di lire 1.000.000 per ogni apparecchio installato negli esercizi pubblici o circoli privati.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**26. 4.** (ex 24. 2). Berruti, Conte, Leone.

*Al comma 2, sostituire le parole: 1.400.000 con le seguenti: 5.000.000.*

**26. 5.** (ex 24. 3). Malavenda.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Gli apparecchi indicati dal quinto comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 devono essere muniti di schede a deconto o di strumenti similari, nonché del dispositivo di cui al comma 1, entro il termine di sei mesi dall'inizio della distribuzione delle schede stesse e dalla disponibilità del dispositivo di controllo.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**26. 6.** (ex 24. 9). Mazzocchi, Pezzoli.

*Al comma 3, sostituire le parole: 31 maggio 2001 con le seguenti: 30 settembre 2001.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**26. 7.** (ex 24. 8). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

*Sopprimere i commi 4 e 5.*

**26. 8.** (ex 24. 4). Malavenda.

Al comma 5, dopo la parola: finanze aggiungere le seguenti: entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

**26. 9.** (ex 24. 10). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

## COMPENSAZIONI

### COMPENSAZIONI GRUPPO COMUNISTA

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi Ministeri (al netto delle regolazioni debitorie) del 17 per cento per il 2001 e dell'11 per cento per gli anni 2002 e 2003.*

**Compensazione del Gruppo Comunista n. 1**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi Ministeri (al netto delle regolazioni debitorie) del 35 per cento per il 2001 e del 22 per cento per gli anni 2002 e 2003.*

**Compensazione del Gruppo Comunista n. 2**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi Ministeri (al netto delle regolazioni debitorie) del 52 per cento per il 2001 e del 33 per cento per gli anni 2002 e 2003.*

**Compensazione del Gruppo Comunista n. 3**

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera f).*

**Compensazione del Gruppo Comunista n. 4**

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 8.*

**Compensazione del Gruppo Comunista n. 5**

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.*

**Compensazione del Gruppo Comunista n. 6**

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b) sostituire le parole: 36 per cento con le seguenti: 36,5 per cento.*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b) sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 35,5 per cento.*

**Compensazione del Gruppo Comunista n. 7**

*Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'aliquota del 5,4 per cento si applica fino al periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2003; per i periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura del 5 per cento ».

**Compensazione del Gruppo Comunista n. 8**

*Conseguentemente, all'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, sostituire il comma 1-bis con il seguente:*

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società i cui

titoli di partecipazione sono ammessi alle quotazioni nei mercati regolamentati aventi patrimonio netto superiore a 400 miliardi di lire, così come risulta dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento ».

**Compensazione del Gruppo Comunista n. 9**

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2002.*

**Compensazione del Gruppo Comunista n. 10**

*Conseguentemente, all'articolo 23, comma 1, sostituire le parole: 5 miliardi con le seguenti: 1 miliardo.*

**Compensazione del Gruppo Comunista n. 11**

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire le parole: fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze con le seguenti: fino a lire 2.500.000.*

**Compensazione del Gruppo Comunista n. 12**

*Conseguentemente, all'articolo 4 sopprimere il comma 3.*

**Compensazione del Gruppo Comunista n. 13**

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 11.*

**Compensazione del Gruppo Comunista n. 14**

*Conseguentemente, all'articolo 50, sopprimere i commi 3 e 4.*

**Compensazione del Gruppo Comunista n. 15**

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.*

**Compensazione del Gruppo Comunista n. 16**

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.*

**Compensazione del Gruppo Comunista n. 17**

**COMPENSAZIONI  
DEL GRUPPO FORZA ITALIA**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, sopprimere gli accantonamenti per gli anni 2001, 2002 e 2003, escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

**Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, sopprimere gli accantonamenti relativi agli anni 2001, 2002 e 2003, eccetto quelli relativi al limite di impegno a favore di soggetti non statali.*

**Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 2**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, ridurre gli accantonamenti del 10 per cento.*

**Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 3**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sopprimere l'accantonamento relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di*

spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

#### **Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 4**

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: 800.000;

2002: 1.500.000;

2003: 1.500.000.

voce: Ministero delle finanze:

2001: —;

2002: 200.000;

2003: 150.000.

voce: Ministero degli affari esteri:

2001: 200.000;

2002: 200.000;

2003: 200.000.

#### **Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 5**

All'onere derivante dalla disposizione si fa fronte mediante parziale utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale: articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativi per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi; articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto; articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, concernente il regime fiscale agevolativo per

gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci.

2. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 1 continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole e a quelle di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 1000 milioni di lire.

#### **Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 6**

##### **COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-CDU**

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 20 per cento per gli anni 2001, 2002 e 2003.

#### **Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 1**

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre gli stanziamenti di tutti i Ministeri per gli anni 2001, 2002 e 2003 del 15 per cento, al netto delle regolazioni debitorie.

#### **Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 2**

Conseguentemente, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2001 e le relative proiezioni per gli anni 2002 e 2003, relative alla categoria IV, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatoria o legislativamente predeterminata sono ridotte del 10 per cento.

#### **Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 3**

*Conseguentemente, all'articolo 80, comma 4, ridurre le autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali per gli anni 2001, 2002 e 2003 del 10 per cento.*

#### **Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 4**

*Conseguentemente all'articolo 80, tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 662 del 1996: Misure per la razionalizzazione per la finanza pubblica, articolo 2 comma 14: apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato — settore 11 — (3.2.1.22 — Ferrovie dello Stato — cap. 7350), apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.500.000;

2003: — 1.500.000.

#### **Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 5**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, apportare le seguenti variazioni:*

*voce: Ministero dei lavori pubblici — Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:*

ART. 3: Funzionamento (5.2.1.3 — Ente nazionale per le strade — cap. 8061/p):

2001: — 500.000;

2002: — 500.000;

2003: — 500.000.

*voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 — Presidenza del Consiglio dei ministri — cap. 2710):*

2001: — 200.000;

2002: — 200.000;

2003: — 200.000.

*voce: Ministero delle finanze: Decreto legislativo n. 300 del 1999 — Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:*

ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate — (2.1.2.9 - Agenzia delle entrate - cap. 1654, 1655 - 2.2.1.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7051):

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000;

2003: — 1.000.000.

*voce: Ministero per i beni e le attività culturali: Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 — Fondo unico per lo spettacolo - capp. 4301, 4302, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8211, 8212, 8213, 8214, 8215):*

2001: — 500.000;

2002: — 500.000;

2003: — 500.000.

*voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:*

ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355):

2001: — 250.000;

2002: — 250.000;

2003: — 250.000.

#### **Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 6**

*Alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese si provvede mediante l'elevazione della percentuale indicata al penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 68.*

**Compensazione del Gruppo Misto-CDU  
n. 7**

**COMPENSAZIONI  
GRUPPO MISTO-CCD**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascun Ministero, fino a un tetto massimo del 5 per cento.*

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD  
n. 1**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascun Ministero, fino ad un tetto massimo del 10 per cento.*

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD  
n. 2**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascun Ministero, fino ad un tetto massimo del 10 per cento.*

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD  
n. 3**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono ridotte fino ad un tetto massimo del 10 per cento.*

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD  
n. 4**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono ridotte fino ad un tetto massimo del 5 per cento.*

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD  
n. 5**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre gli importi da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente, fino ad un tetto massimo del 15 per cento.*

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, ridurre gli importi da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003 fino ad un tetto massimo del 15 per cento.*

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD  
n. 6**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 500.000;  
2002: — 1.500.000;  
2003: — 2.000.000.

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD  
n. 7**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti variazioni:*

*voce: Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica:*

2001: — 500.000;  
2002: — 1.500.000;  
2003: — 2.000.000.

<i>voce:</i> Ministero delle Finanze: 2001: — 10.000; 2002: — 200.000; 2003: — 200.000.	<i>voce:</i> Ministero del Commercio con l'estero: 2001: — 10.000; 2002: — 10.000; 2003: — 10.000.
<i>voce:</i> Ministero della Giustizia: 2001: — 10.000; 2002: — 100.000; 2003: — 100.000.	<i>voce:</i> Ministero della Sanità: 2001: — 50.000; 2002: — 50.000; 2003: — 50.000.
<i>voce:</i> Ministero degli Affari Esteri: 2001: — 200.000; 2002: — 200.000; 2003: — 200.000.	<i>voce:</i> Ministero dei Beni e Attività culturali: 2001: — 10.000; 2002: — 10.000; 2003: — 10.000.
<i>voce:</i> Ministero della Pubblica istruzione: 2001: — 100.000; 2002: — 100.000; 2003: — 100.000.	<i>voce:</i> Ministero dell'Ambiente: 2001: — 50.000; 2002: — 50.000; 2003: — 50.000.
<i>voce:</i> Ministero dell'Interno: 2001: — 150.000; 2002: — 150.000; 2003: — 150.000.	<b>Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 8</b>
<i>voce:</i> Ministero dei Trasporti e della navigazione: 2001: — 50.000; 2002: — 500.000; 2003: — 50.000.	<i>Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, apportare le seguenti variazioni:</i> <i>voce:</i> Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica: 2001: — 500.000; 2002: — 500.000; 2003: — 500.000.
<i>voce:</i> Ministero delle Politiche agricole e forestali 2001: — 20.000; 2002: — 20.000; 2003: — 20.000.	<i>voce:</i> Ministero dei Lavori Pubblici: 2001: — 100.000; 2002: — 100.000; 2003: — 100.000.
<i>voce:</i> Ministero del Lavoro e della previdenza sociale: 2001: — 200.000; 2002: — 200.000; 2003: — 200.000.	<i>voce:</i> Ministero della Comunicazioni: 2001: — 100.000; 2002: — 200.000; 2003: — 100.000.

voce: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali:

2001: — 100.000;

2002: — 200.000;

2003: — 200.000.

voce: Ministero dell'Industria:

2001: — 10.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

voce: Ministero dell'Ambiente:

2001: — 50.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

#### **Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 9**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, « Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 », apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 500.000;

2002: — 500.000;

2003: — 500.000.

#### **Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 10**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, « Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. — Fondo*

*unico per lo spettacolo — capp.8211, 8212, 8213, 8214, 8215) », apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 900.000;

2002: — 900.000;

2003: — 900.000.

#### **Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 11**

*Conseguentemente, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2001 e le relative proiezioni per gli anni 2002 e 2003, relativi agli acquisiti di beni e servizi, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelli aventi natura obbligatoria o legislativamente predeterminate, sono ridotte fino ad un tetto massimo del 10 per cento.*

#### **Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 12**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:*

ART. 33-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'accisa sul tabacco è aumentata del 5 per cento.

#### **Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 13**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:*

ART. 33-ter.

A decorrere dal 1° gennaio 2001, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

#### **Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 14**

*All'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

9. Limitatamente all'esercizio finanziario 2001, i benefici di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono applicati nella misura dell'80 per cento.

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 15**

*All'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

7-bis. Limitatamente all'esercizio finanziario 2001, i benefici di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono applicati nella misura dell'90 per cento.

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 16**

*All'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

7-bis. Limitatamente all'esercizio finanziario 2001, i benefici di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono applicati nella misura dell'95 per cento.

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 17**

*All'articolo 23, comma 1, sostituire le parole: lire 5 miliardi, con le seguenti: lire 1 miliardo.*

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 18**

**COMPENSAZIONI  
GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE**

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 30.*

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 1**

*Conseguentemente, all'articolo 35, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) al comma 2 è aggiunto in fine, il seguente periodo: « ferme restando le riduzioni stabilite con precedenti disposizioni di legge per il 2001 si dispone un'ulteriore riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997 e per ciascuno degli anni 2002-2003 deve essere realizzata un'ulteriore riduzione di personale non inferiore al 2 per cento, rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997 ».

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 2**

*Conseguentemente, all'articolo 35, comma 1, lettera b) sostituire le parole: 50 per cento con le parole: 75 per cento.*

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 3**

*Conseguentemente, all'articolo 44, comma 6, sostituire le parole: il 20 per cento con le seguenti: il 30 per cento.*

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 4**

*Conseguentemente, all'articolo 53, sopprimere il comma 10.*

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 5**

*Conseguentemente, all'articolo 53, sopprimere il comma 11.*

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 6**

*Conseguentemente, all'articolo 53, sopprimere il comma 12.*

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 7**

*Conseguentemente, all'articolo 64, sopprimere il comma 4.*

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 8**

*Conseguentemente, all'articolo 64, sopprimere il comma 9.*

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 9**

*Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, capoverso 3, sostituire le parole: 1° gennaio 2000 con le parole: 1° gennaio 1999.*

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 10**

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 69.*

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 11**

*Conseguentemente, all'articolo 70, comma 2, sopprimere la lettera b).*

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 12**

*Conseguentemente, all'articolo 70, comma 2, sopprimere la lettera a).*

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 13**

*Conseguentemente, all'articolo 77, sopprimere il comma 5.*

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 14**

*Conseguentemente, all'articolo 77, sopprimere il comma 7.*

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 15**

*Conseguentemente, all'articolo 77, sopprimere il comma 9.*

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 16**

*Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 30 miliardi con le parole: 3 miliardi.*

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 17**

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 81-bis.

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia e fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi al cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 18**

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 81-ter.

Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento.

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 19**

### **COMPENSAZIONI GRUPPO MISTO-SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI**

*Conseguentemente, per gli anni 2001 e 2002 viene corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 60 e 61 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.*

#### **Compensazione del Gruppo Misto-Socialisti Democratici Italiani n. 1**

*Coseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti modificazioni:*

*voce: Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica:*

2001: — 300;

2002: — 300;

2003: — 300.

*voce: Ministero degli affari esteri:*

2001: — 200;

2002: — 200;

2003: — 200.

*voce: Ministero della pubblica istruzione:*

2001: — 100;

2002: — 100;

2003: — 100.

*voce: Ministero della difesa:*

2001: — 100;

2002: — 100;

2003: — 100.

*voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:*

2001: — 100;

2002: — 100;

2003: — 100.

#### **Compensazione del Gruppo Misto-Socialisti Democratici Italiani n. 2**

### **COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA**

*Conseguentemente, all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.*

*Conseguentemente, all'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.*

#### **Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 1**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

ART. 35-bis.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica ammini-

strazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

#### **Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 2**

*Conseguentemente, istituire un fondo la cui dotazione è determinata in misura pari al 90 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione.*

#### **Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 3**

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

#### **Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 4**

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 70.*

#### **Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 5**

*Conseguentemente, sopprimere il comma 20 dell'articolo 58.*

#### **Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 6**

*Conseguentemente, all'articolo 20, comma 2, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 5 per cento, 4,7 per cento, 4,5 per cento.*

#### **Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 7**

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 17, comma 29, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 con il seguente:*

29. A decorrere dal 1° gennaio 2001 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

#### **Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 8**

*Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2001, aumentare la tassa sui superalcolici del 15 per cento.*

#### **Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 9**

*Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2001, aumentare l'accisa sul tabacco del 4 per cento.*

#### **Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 10**

*Conseguentemente, le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.*

#### **Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 11**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero del tesoro, del*

bilancio e della programmazione economica, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997: *apportare le seguenti modificazioni:*

2001: — 711.000;

2002: — 693.000;

2003: — 693.000.

#### **Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 12**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti modificazioni:*

*voce:* Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: — 2.000.000;

2002: — 1.500.000;

2003: — 1.000.000.

*voce:* Ministero delle finanze:

2000: — 2.000.000;

2002: — 1.500.000;

2003: — 1.000.000.

#### **Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 13**

#### **COMPENSAZIONI GRUPPO I DEMOCRATICI**

*In attuazione della direttiva del Consiglio n. 1999/81/CE del 29 luglio 1999 e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, nel rispetto di quanto*

*previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.*

#### **Compensazione del gruppo I Democratici n. 1**

*In attuazione della direttiva del Consiglio n. 1999/81/CE del 29 luglio 1999 e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825 e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.*

#### **Compensazione del gruppo I Democratici n. 2**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti variazioni:*

*voce:* Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica:

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000;

2003: — 1.000.000.

#### **Compensazione del gruppo I Democratici n. 3**

#### **COMPENSAZIONI GRUPPO UDEUR**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, sopprimere gli accantonamenti, per*

*ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, con esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

### **Compensazione del gruppo UDEUR**

#### **COMPENSAZIONI GRUPPO LEGA NORD PADANIA**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti modificazioni:*

*voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:*

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.600.000;

2003: — 1.600.000.

*voce: Ministero della giustizia:*

2001: — 100.000;

2002: — 250.000;

2003: — 250.000.

*voce: Ministero degli affari esteri:*

2001: — 350.000;

2002: — 400.000;

2003: — 400.000.

*voce: Ministero della pubblica istruzione:*

2001: — 200.000;

2002: — 200.000;

2003: — 200.000.

*voce: Ministero dei trasporti e della navigazione:*

2001: — 50.000;

2002: — 50.000;

2003: — 50.000.

*voce: Ministero dell'ambiente:*

2000: — 100.000;

2001: — 50.000;

2002: — 50.000.

*voce: Ministero della difesa:*

2001: — 300.000;

2002: — 400.000;

2003: — 400.000.

*voce: Ministero dell'interno:*

2001: — 550.000;

2002: — 550.000;

2003: — 550.000.

*voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:*

2001: — 350.000;

2002: — 350.000;

2003: — 350.000.

*voce: Totale tabella A:*

2001: — 1.500.000;

2002: — 2.900.000;

2003: — 3.850.000.

### **Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 1**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, apportare le seguenti variazioni:*

*voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:*

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000;

2003: — 750.000.

*voce: Ministero della giustizia:*

2001: — 100.000;

2002: — 20.000;

2003: — 20.000.

*voce: Ministero delle comunicazioni:*

2001: — 200.000;

2002: — 200.000;

2003: — 100.000.

*voce:* Ministero per i beni e le attività culturali:

2001: — 70.000;

2002: — 70.000;

2003: — 20.000.

*voce:* Ministero dell'ambiente:

2001: — 100.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

*voce:* Totale tabella B:

2001: — 735.000;

2002: — 695.000;

2003: — 990.000.

#### **Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 2**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge fino ad un tetto massimo del 10 per cento.*

#### **Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 3**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

#### **Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 4**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

ART. 35-bis.

*(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).*

1. Per il triennio 2001-2003, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

#### **Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 5**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 34, inserire il seguente:*

ART. 34-bis.

*(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).*

1. Per il triennio 2001-2003, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

#### **Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 6**

*Conseguentemente, all'articolo 21, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*a-bis) alla tabella A, parte III, allegata, apportare le seguenti modifiche:*

*a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);*

al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di mate;

c) al numero 127-*novies*, inserire in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*.

#### **Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 7**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella D, apportare le seguenti variazioni:*

*voce:* Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse: — ART 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8 - aree depresse - cap. 8590):

2001: — 3.000.000;

2002: — 4.000.000;

2003: — 4.000.000.

*voce:* Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto-legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: — ARTT. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: contributo speciale per la regione Calabria (7.2.1.12 - Interventi straordinari per la Calabria — cap. 8640):

2001: — 100.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

Totale:

2001: — 3.100.000;

2002: — 4.100.000;

2003: — 4.100.000.

#### **Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 8**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

*35-bis.* Per il triennio 2001-2003 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

*Conseguentemente, abrogare il comma 126, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituire la rubrica dell'articolo 18 con la seguente: « (Disposizioni in materia di indennità e di compensi) ».*

#### **Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 9**

*Conseguentemente, all'articolo 33, sostituire le parole: 0,5 per cento con le seguenti: 2 per cento.*

#### **Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 10**

*Conseguentemente, ridurre le autorizzazioni legislative di spesa ed i rifinanziamenti concernenti interventi agevolativi alle società di capitali gestite dal Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 2001 di tremila miliardi.*

#### **Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 11**

*Conseguentemente, all'articolo 40, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*3-bis.* Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e le relative proiezioni per gli anni

2002 e 2003, concernenti le spese classificate « Consumi intermedi » sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché di quelli eventi natura obbligatoria.

**Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 12**

**COMPENSAZIONI  
GRUPPO MISTO-VERDI**

*All'articolo 4, sopprimere il comma 1.*

**Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 1**

*All'articolo 21, comma 1, lettera a), sopprimere il punto 1).*

**Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 2**

*All'articolo 36, comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.*

**Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 3**

*All'articolo 36, comma 5, sostituire le parole: 550 miliardi, con le seguenti: 200 miliardi.*

**Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 4**

*All'articolo 77, comma 4, sostituire le parole: 200 miliardi con le seguenti: 100 miliardi.*

**Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 5**

*All'articolo 77, comma 4, sostituire le parole: 200 miliardi con le seguenti: 150 miliardi.*

**Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 6**

*All'articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire le parole da: fino a lire 1.800.000 fino alla fine della lettera a), con le seguenti: « fino a lire 1.800.000 » sono seguite dalle seguenti: « per rendite catastali uguali o superiori a lire 2.000.000. Per rendite catastali inferiori a detto importo, spetta una deduzione fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze ».*

**Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 7**